IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 73/7 del 24/7/2007;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1- Oggetto e finalità
- Art. 2- Ambito di applicazione
- Art. 3- Usi delle acque pubbliche
- Art. 4- Definizioni
- Art. 5- Uso domestico delle acque sotterranee
- Art. 6- Catasto delle utilizzazioni
- Art. 7- Controllo perforazioni e utilizzazioni acque
- Art. 8- Classificazione delle derivazioni ai fini dell'individuazione delle competenze delle Province e della Regione
- Art. 9- Individuazione delle competenze

TITOLO II - IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

CAPO I Avvio del procedimento e istruttoria

Sezione I Disposizioni generali

- Art. 10- Domanda di concessione
- Art. 11- Contenuti e modalità di presentazione della domanda
- Art. 12- Procedibilità della domanda
- Art. 13- Acquisizioni pareri ed informazioni ed esame preliminare della domanda
- Art. 14- Pubblicazioni
- Art. 15- Domande concorrenti
- Art. 16- Modificazioni dei progetti
- Art. 17- Osservazioni ed opposizioni
- Art. 18- Partecipazione al procedimento
- Art. 19- Conferenza di servizi e visita locale di istruttoria
- Art. 20- Integrazione documentazione
- Art. 21- Relazione istruttoria

Sezione II Disposizioni in materia di acque sotterranee e di prelievi abusivi

- Art. 22- Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo, per uso diverso dal domestico
- Art. 23- Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano
- Art. 24- Prelievi abusivi

CAPO II Conclusione del procedimento e modalità di esecuzione dei lavori

- Art. 25- Criteri per il rilascio della concessione
- Art. 26- Autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere
- Art. 27- Cauzione per l'autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere
- Art. 28- Diniego della concessione
- Art. 29- Disciplinare di concessione
- Art. 30- Ulteriori condizioni della concessione
- Art. 31- Durata della concessione
- Art. 32- Criteri per la determinazione del canone e sua decorrenza
- Art. 33- Addizionale regionale
- Art. 34- Spese d'istruttoria
- Art. 35- Cauzione
- Art. 36- Contributo Idraulico
- Art. 37- Polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione di cui all'art. 54
- Art. 38- Rilascio della concessione
- Art. 39- Concessione di acqua e di beni demaniali
- Art. 40- Espropriazione ed imposizione di servitù per l'esercizio della concessione
- Art. 41- Registrazione ai fini fiscali, pubblicazioni e notifiche
- Art. 42- Esecuzione dei lavori
- Art. 43- Termini per la conclusione del procedimento

CAPO III Valutazione di impatto ambientale

Art. 44- Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale e a valutazione di incidenza

CAPO IV Procedimenti connessi alla concessione

- Art. 45- Rinnovo della concessione
- Art. 46- Cambio di titolarità
- Art. 47- Sottensione
- Art. 48- Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione
- Art. 49- Varianti alla concessione
- Art. 50- Variazioni del regime del corso d'acqua

TITOLO III - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 51- Decadenza

- Art. 52- Revoca
- Art. 53- Rinuncia
- Art. 54- Opere di derivazione alla cessazione dell'utenza
- Art. 55- Trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione nelle grandi derivazioni per forza motrice
- Art. 56- Controllo dell'efficienza delle opere da trasferire al demanio idrico
- Art. 57- Trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione ad uso potabile, irriguo o bonifica e nei casi di mancato rinnovo, decadenza, rinuncia o revoca

TITOLO IV - PROCEDURE SEMPLIFICATE

- Art. 58- Prelievi assoggettati a procedura semplificata
- Art. 59- Licenze di attingimento

TITOLO V - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

CAPO I Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica

- Art. 60- Procedimento di rilascio della concessione preferenziale di cui all'art. 4 del T.U. 1775/1933
- Art. 61- Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo
- Art. 62- Riconoscimento di antico diritto di cui all'art. 3 del T.U. 1775/1933
- Art. 63- Cessazione dei prelievi e definizioni dei canoni demaniali arretrati

CAPO II Procedimenti di attuazione dell'art. 166, comma 1, e dell'art. 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006

Sezione I Procedimenti per l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall'irriguo

- Art. 64- Ambito di applicazione
- Art. 65- Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

Sezione II Procedimenti per l'utilizzazione delle acque reflue depurate

- Art. 66- Ambito di applicazione
- Art. 67- Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

TITOLO VI - NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I Norme speciali

- Art. 68- Norme speciali
- Art. 69- Derivazioni interprovinciali
- Art. 70- Revisione delle concessioni
- Art. 71- Vigilanza e sanzioni amministrative

CAPO II Norme transitorie e finali

- Art. 72- Norme generali sui procedimenti pendenti
- Art. 73- Procedimenti pendenti e norme transitorie sulle licenze di attingimento
- Art. 74- Procedimenti pendenti sulle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee

- Art. 75- Norme statali e regionali disapplicate
- Art. 76- Aggiornamento allegati e predisposizione modulistica

Art. 77- Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A - Nor.	me di riferimento
-------------------	-------------------

Allegato B - Contenuti e modalità di presentazione delle domande

Allegato C - Schema di ordinanza di istruttoria

Allegato D - Schema di verbale di conferenza di servizi e di visita locale di istruttoria

Allegato E - Schema di relazione di istruttoria

Allegato F - Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo

Allegato G - Schema di disciplinare

Allegato H - Schema di determina

Allegato I - Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo di acque sotterranee mediante pozzi

Allegato L - Schema di provvedimento per le concessioni soggette a procedura semplificata

Allegato M - Schema di provvedimento per il rilascio di autorizzazione provvisoria a derivare acque

Allegato N - Schema di provvedimento per il riconoscimento di antico diritto

Tabella I - Durata massima delle concessioni

Scheda I - Scheda per il censimento delle utilizzazioni in atto
 Scheda II - Elenco delle domande di concessione preferenziale

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 94, comma 6 della legge regionale del 17.04.2003, n. 7, *Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo*, la ricerca, l'uso delle acque sotterranee e il procedimento di rilascio dei titoli concessori relativi ai prelievi di acqua pubblica, promuovendo la semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia di cui all'Allegato A.
- 2. Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'art. 89, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 31.03.1998, n. 112, per la cui attuazione sono perfezionate apposite intese tra le Regioni interessate a cura della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua.
- 3. Sono fatti altresì salvi gli effetti di quanto disposto dall'art. 158 del decreto legislativo del 03.04.2006, n. 152, e dall'allegato 4 del D.P.C.M. 04.03.1996, per la cui attuazione sono perfezionati appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267. Detto accordo di programma, per quanto concerne la Regione Abruzzo, dà

luogo alla determina di concessione e sostituisce a tutti gli effetti le procedure di concessione di cui al successivo Titolo II.

Art. 2

Ambito di applicazione

- 1. E' sottoposto alla disciplina del presente regolamento:
 - a) qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 2 e delle acque minerali e termali, regolate dalla legge regionale del 10.07.2002, n. 15 e s.m.i., nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del decreto legislativo del 04.08.1999, n. 339;
 - b) la ricerca, l'uso e la tutela delle acque sotterranee.
- 2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione:
 - a) le acque raccolte ai sensi dell'art. 167, comma 3, del d.lgs. 152/2006, concernente la raccolta di acqua piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici destinati a civile abitazione;
 - b) l'estrazione e l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del d.lgs. 152/2006, da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinati all'uso domestico, come definito all'art. 3, comma 1, lett. k);
 - c) l'utilizzazione delle acque scolanti su suoli, in canali e fossi di proprietà privata per i seguenti usi: irriguo, innaffiamento giardini e attrezzature sportive pubbliche o private, se non a scopo di lucro, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del R.D. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'art. 96, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
 - d) i prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane, gli abbeveratoi e i lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
 - e) i prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa.
- 3. I prelievi di cui al precedente comma 2 sono regolati dall'art. 7, fatta eccezione per quelli indicati alla lett. a), per i quali i controlli previsti si applicano qualora il Servizio Procedente, riconosca che il prelievo interferisce con particolari ragioni di interesse pubblico generale, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 3

Usi delle acque pubbliche

- 1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si distinguono, ai sensi della tabella A, dell'art. 73 della legge regionale del 08.02.2005, n. 6, nelle seguenti classi di uso:
 - a) **consumo umano**: uso dell'acqua per approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile, comunque effettuato;
 - b) **irriguo**: qualunque uso dell'acqua funzionale all'attività di una azienda agricola, fatto salvo quanto previsto alla lett. k);
 - c) **idroelettrico** e **forza motrice**: uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice. In detto uso ricade anche la riqualificazione di energia, intesa come utilizzazione dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzata ad incrementare l'energia

- potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nello stesso impianto nelle cosiddette ore piene;
- d) **industriale**: uso dell'acqua direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, per il raffreddamento di macchinari o condizionatori degli impianti produttivi, per il lavaggio degli inerti e per l'innevamento artificiale;
- e) **piscicoltura**: uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
- f) **civile**: uso dell'acqua per l'irrigazione di aree destinate ad attività sportive e ricreative, di aree a verde pubblico o privato a servizio di attività commerciali o industriali;
- g) **igienico**: uso dell'acqua per servizi igienici, per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate e per lo spurgo di fognature;
- h) antincendio: uso dell'acqua per la costituzione di scorte antincendio;
- i) **autolavaggio**: uso dell'acqua destinato al lavaggio di veicoli quale attività commerciale. L'uso dell'acqua per il lavaggio di veicoli per uso privato o al servizio di attività industriali o commerciali non rientra in tale classe di uso ma si intende assimilato alla classe di uso igienico;
- j) **zootecnico**: uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, assimilabile all'uso irriguo qualora il volume annuo è inferiore a 1.000 metri cubi annui (m³/anno) e se l'allevamento del bestiame è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio per almeno il 30 percento del fabbisogno; altrimenti assimilabile all'uso industriale qualora il volume annuo è superiore a 1.000 m³/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non è connesso alla conduzione del fondo agricolo ovvero se è connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio ma tali prodotti non superano il 30 percento di quello occorrente;
- k) **domestico**: uso dell'acqua destinata all'innaffiamento di giardini e orti strettamente correlati al nucleo familiare e all'abbeveraggio del bestiame ivi compreso l'uso potabile ed igienico purché la zona interessata non sia servita da pubblico acquedotto, e non siano correlati ad un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.
- 2. Qualsiasi uso diverso da quelli definiti nel precedente comma 1 può essere ricondotto ad una delle classi previste nel medesimo comma. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la Giunta Regionale, su proposta della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale tipologia di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. L'atto deliberativo è pubblicato sul B.U.R.A.
- 3. Per **uso promiscuo** si intende l'utilizzo in serie, da parte dello stesso soggetto, per diversi usi, di tutto o parte del volume di acqua concessa.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) **acque destinate al consumo umano**: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
- b) **acque sorgive**: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita al piano di campagna delle acque di falda in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;

- c) **acque sotterranee**: le falde idriche, vale a dire le acque presenti in strati di roccia porosa o fessurata, generalmente sovrastante a strati di roccia impermeabile;
- d) **acque subalvee**: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
- e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi e lagune;
- f) **acquifero**: corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d'importanza socio-economica ed ambientale;
- g) **area di ricarica**: la superficie dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; essa è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione;
- h) bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio, delimitato da una cintura montuosa o collinare che funge da spartiacque, che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore. Il bacino termina in un punto del fiume detto "sezione di chiusura", in cui transitano tutte le acque che defluiscono da monte;
- i) **bilancio idrico**: il saldo fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, ivi compreso il minimo deflusso vitale;
- j) **corpo idrico**: per corpo idrico, superficiale o sotterraneo, deve intendersi qualsiasi massa d'acqua, che, indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche biologiche, e sia, o possa essere, suscettibile di uno o più impieghi. I corpi idrici soggetti alla normativa italiana sono stati così definiti: laghi e serbatoi artificiali; corsi d'acqua naturali e artificiali; acque di transizione (estuari, lagune); acque costiere marine; falde acquifere sotterranee. Tra le diverse forme che assume l'acqua, si realizza un complesso sistema dinamico (il ciclo idrologico), caratterizzato da continui scambi;
- k) **deflusso minimo vitale** (*DMV*): la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;
- 1) **derivazione**: qualsiasi prelievo di acqua pubblica esercitato mediante opere mobili o fisse;
- m) **falda**: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nelle zone di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente. Essa può essere distinta, secondo le condizioni idrauliche ed al contorno, in:
- 1) falda freatica (superficiale o libera): la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiale ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;
- 2) *falde profonde*: le falde poste al di sotto della falda freatica, ove presente, e cioè le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da

una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo;

- n) **opera di captazione**: opera o complesso di opere, realizzate in corrispondenza della sorgente (captazione da sorgente), o nel corpo dell'acquifero alimentatore (captazione da acquifero) o realizzate ai punti di presa d'acque superficiali (derivazione), atte a sfruttare la risorsa idrica. Tale opera deve essere progettata e realizzata in modo tale da non pregiudicare lo stato quali-quantitativo della risorsa e deve essere dotata di idonee strutture per la misura dei parametri quali-quantitativi;
- o) **pozzo**: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completa di rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;
- p) **piezometro**: pozzo generalmente di diametro ridotto che filtra un tratto di acquifero ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;
- q) campo pozzi: area che comprende un insieme di pozzi a servizio di una singola utenza;
- r) **pozzo di monitoraggio**: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri. Per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;
- s) **portata massima di prelievo**: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo (l/s) oppure in metri cubi al secondo (m³/s);
- t) **portata media di prelievo**: valore medio del prelievo espresso in l/s ovvero equivalente al valore espresso in m³/s, calcolato dividendo il volume totale concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;
- u) **prova di pompaggio o di emungimento**: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;
- v) **modulo**: unità di misura della portata che equivale ad una quantità costante di 100 l/s; per l'uso industriale detto valore corrisponde a 3.000.000 m³/anno;
- w) **volume di prelievo**: la quantità di acqua, espressa in m³/anno, corrispondente al volume totale concesso nel corso dell'anno solare;
- x) **zona di salvaguardia**: zona interessata da risorse idriche qualificate, delimitata e gestita per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità;
- y) **progetto preliminare**: l'insieme degli elaborati contenenti tutti gli elementi tecnici ed economici necessari ai fini del rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica, in relazione alla tipologia di derivazione di cui all'art. 8 commi 3 e 4, ed è composto, salvo specifiche esigenze emerse durante la fase istruttoria, dagli elaborati previsti nell'Allegato B;
- z) **progetto definitivo**: il progetto redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e delle eventuali prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi e/o di pronuncia di compatibilità ambientale;
- aa) **progetto esecutivo**: esso costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo ovvero del progetto preliminare nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione di derivazione, ove previste.

Uso domestico delle acque sotterranee

- 1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte o prelevate dal fondo stesso per una portata massima di 2 l/s e, comunque, per un prelievo non superiore ai 3.000 m³/anno.
- 2. Per finalità conoscitive e di controllo, la Provincia trasmette alla Regione copia della denuncia effettuata dal proprietario del fondo, ai sensi dall'art. 10 del decreto legislativo del 12.07.1993, n. 275, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dell'allegato tecnico Scheda I, per l'inserimento dei dati nel catasto delle utilizzazioni idriche di cui all'art. 6 e nel Sistema Informativo Territoriale (SIT).
- 3. L'uso potabile e igienico è consentito solo qualora non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla-osta dell'autorità sanitaria competente previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua. L'impossibilità di allacciarsi all'acquedotto deve essere attestata, su richiesta del proprietario del fondo, dal Sindaco. Nel caso in cui diventi possibile allacciarsi alla nuova rete acquedottistica, il proprietario deve darne notizia, con tempestività, al Servizio Procedente, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.
- 4. L'uso delle acque di cui al presente articolo, è regolato dall'art. 7.

Art. 6

Catasto delle utilizzazioni

- 1. A livello regionale è formato, per ogni provincia e conservato a cura del Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), il catasto delle utilizzazioni delle acque pubbliche.
- 2. Per la formazione del catasto, tutti gli utilizzatori devono fare dichiarazione delle rispettive utilizzazioni, fatta eccezione per le licenze di attingimento di cui all'art. 59, le cui quantità d'acqua ai sensi dell'art. 59, comma 6, verranno registrate nel catasto a cura del Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b).
- 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la dichiarazione deve essere effettuata nel termine sotto indicato:
 - a) entro dodici mesi, per le utilizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e formalmente assentite, fatta eccezione di quelle indicate agli artt. 5 e 7;
 - b) entro tre mesi, per le utilizzazioni autorizzate provvisoriamente ai sensi dell'art. 24;
 - c) entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, per le utilizzazioni di cui agli artt. 58, 65 e 67;
 - d) entro sessanta giorni dalla data di rilascio del provvedimento, e comunque entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, per le utilizzazioni di cui agli artt. 60 e 62;
 - e) entro sessanta giorni dalla data di notifica della determina di concessione di cui agli artt. 38, 45, 46 e 49.
- 4. Per le utilizzazioni di cui agli artt. 5 e 7, il termine di 3 anni per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. dell'apposito provvedimento emanato dalla Direzione preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua.
- 5. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere effettuata sull'allegato tecnico Scheda I.

Art. 7

Controllo perforazioni e utilizzazioni acque

- 1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, comunicano alla Provincia territorialmente competente e alla Regione, tramite la Provincia, l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia del terreno e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.
- 2. Qualora le perforazioni sono funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica da parte della Pubblica Amministrazione, l'interessato invia al Servizio Procedente della Provincia una comunicazione corredata, in duplice copia, da:
 - a) relazione tecnica generale;
 - b) progetto delle perforazioni da realizzare;
 - c) cartografía idonea a localizzare la perforazione (corografía su carta tecnica regionale in scala 1:5.000/10.000 e planimetria catastale).
- 3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, senza che il Servizio Procedente della Provincia abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
- 4. Nel termine di cui al comma 3, il Servizio Procedente della Provincia può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
- 5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio Procedente della Provincia la stratigrafia dei terreni attraversati, a firma di un tecnico competente per legge, unitamente ai risultati delle analisi delle acque estratte e di quelle eventualmente scaricate, secondo le modalità previste dal Titolo IV del d.lgs. 152/2006.
- 6. Gli utilizzatori delle acque appartenenti al demanio pubblico, così come definite dall'art. 1 del d.p.r. del 18.02.1999, n. 238, sono tenuti all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione dei volumi d'acqua derivata e a trasmettere, in duplice copia, al Servizio Procedente della Provincia, i seguenti dati:
 - a) relazione tecnica generale;
 - b) progetto delle perforazioni realizzate;
 - c) cartografía idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografía su carta tecnica regionale in scala 1:5.000/10.000 e planimetria catastale);
 - d) volume di prelievo d'acqua annualmente emunta, portata media di prelievo e livello statico della falda intercettata.
 - Le Province, con cadenza trimestrale, trasmettono i dati raccolti alla Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, con le modalità stabilite dall'art. 5, comma 2.
- 7. Parimenti sono tenuti all'installazione dei dispositivi indicati al comma 6, gli utilizzatori delle acque non appartenenti al demanio pubblico, così come definite dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del d.p.r. 238/1999, qualora l'Autorità Concedente Regionale riconosca che il prelievo interferisce con particolari ragioni di interesse pubblico generale, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.
- 8. Per le utilizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del Regolamento, limitatamente a quelle indicate agli artt. 2 e 5, le incombenze di cui al comma 6 devono essere espletate entro tre anni dalla medesima data. Per le nuove concessioni, l'installazione dei dispositivi di cui al comma 6, decorre fin dall'attivazione della captazione. Per le utilizzazioni in atto soggette rispettivamente,

- ai sensi degli artt. 3 e 4 del T.U. 1775/1933, al riconoscimento di antico uso e alla concessione preferenziale, l'installazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di rilascio del relativo provvedimento e comunque entro il termine di tre anni sopra indicato.
- 9. Con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul B.U.R.A., anche in assenza delle linee guide previste dall'art. 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sono individuate:
 - a) le caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione dei volumi, le quali possono essere differenziate per tipologia d'uso ovvero per il medesimo uso in considerazione della peculiarità della zona interessata dalle captazioni;
 - b) le priorità di installazione dei dispositivi di cui al comma 6, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1) quantità e qualità della risorsa idrica in rapporto alle finalità di utilizzo;
 - 2) tipologia d'uso;
 - 3) quantità e qualità della risorsa idrica in rapporto allo sfruttamento del singolo corpo idrico.

Art 8

Classificazione delle derivazioni ai fini dell'individuazione delle competenze delle Province e della Regione

- 1. Ai fini della individuazione delle competenze delle Province e della Regione in materia di trasferimento delle funzioni amministrative inerenti alla gestione delle risorse idriche si rimanda all'art. 94, comma 3 bis, della l.r. 7/2003, così come integrato dal comma 5, dell'art. 139 della l.r. 26.04.2004, n. 15 e s.m.i..
- 2. Fermo restando la distinzione tra grandi e piccole derivazioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'art. 6 del T.U. 1775/1933 e s.m.i., sono previste le seguenti tre classi di derivazione ai soli fini della individuazione della documentazione a corredo della domanda, di cui all'Allegato B:
 - a) piccole e grandi derivazioni da acque superficiali;
 - b) piccole e grandi derivazioni da acque sotterranee;
 - c) piccole e grandi derivazioni da acque sorgive.

Art. 9

Individuazione delle competenze

- 1. Ai fini delle individuazione delle competenze si definiscono:
 - a) Servizio Procedente: gli uffici regionali o provinciali demandati all'istruttoria delle domande di cui al presente regolamento;
 - b) Autorità Concedente: gli uffici regionali o provinciali demandati al rilascio della concessione e/o dell'atto autorizzativo.
- 2. Le competenze per procedimenti concessori di cui all'art. 1, sono così ripartite:
- a) alle Province:
 - 1) tutte le piccole derivazioni, così come definite dall'art 8, fatta eccezione per le competenze regionali di cui ai comma 3bis, 3ter e 3 quater dell'art. 94 della l.r. 7/2003 e s.m.i.;
 - 2) la ricerca di acque sotterranee, ad eccezione di quella collegata alle domande di concessione avanzate ai sensi dell'art. 22, comma 3, e considerate grandi derivazioni ai sensi dell'art. 8.

- b) alla **Regione Abruzzo -** Direzione preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua:
 - 1) tutte le grandi derivazioni, come definite dall'art. 8, e i compiti amministrativi di cui all'art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i., nonché quanto disposto dall'art. 8 della l.r. 12.08.1998, n. 72 e s.m.i.
- 3. I compiti di cui al comma 2, lett. b) sono così ripartiti:
 - a) al **Servizio Genio Civile Regionale** competente per territorio Servizio Procedente:
 - 1) il ricevimento della domanda di derivazione;
 - 2) l'accertamento della completezza della documentazione allegata alla domanda e l'ammissibilità in istruttoria della domanda di derivazione ai sensi degli artt. 12, 13, 20, 58, 60, 62, 65 e 67;
 - 3) le richieste di pareri di cui agli artt. 13 e 42;
 - 4) la richiesta del versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 34, della cauzione di cui all'art. 35 e del contributo idraulico di cui all'art. 36;
 - 5) le pubblicazioni richieste ai sensi degli artt. 14, 15 e 41;
 - 6) le domande concorrenti di cui all'art. 15;
 - 7) i sopralluoghi per accertamenti ai sensi degli artt. 19, 30, 42 e 61;
 - 8) le redazioni di verbali connessi con l'istruttoria ai sensi dell'art. 21;
 - 9) l'autorizzazione di cui agli artt. 22, 23 e 24;
 - 10) la predisposizione dello schema del disciplinare di cui all'art. 29;
 - 11) l'acquisizione delle polizze cui all'art. 37;
 - 12) la sottoscrizione e la registrazione del disciplinare ai sensi degli artt. 29 e 41;
 - 13) la consegna dell'atto di concessione di cui all'art. 41;
 - 14) l'approvazione del progetto esecutivo e le acquisizioni di tutte le autorizzazioni di legge per l'esecuzione dei lavori e il collaudo delle opere di derivazione di cui agli artt. 26 e 42;
 - 15) le competenze tecniche ed amministrative di cui agli artt. 54 e 56;
 - 16) il rilascio dell'autorizzazione del procedimento di cui all'art. 58.

Inoltre, sono di competenza del suddetto Servizio tutte le attività amministrative relative alle domande di rinnovo, di cambio di titolarità e di rinuncia, fatta eccezione per quelle contemplate alla successiva lett. b).

- b) al Servizio Acque e Demanio Idrico:
 - 1) le attività di consulenza tecnico-amministrativa al Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua:
 - 1.1) sugli atti di istruttoria connessi alle richieste di utilizzazione delle acque pubbliche;
 - 1.2) sulla attività di carattere normativo e di indirizzo in materia di acque pubbliche;
 - 2) la tenuta del catasto regionale delle utenze di cui all'art. 6;
 - 3) la cura del coordinamento e la collaborazione in materia di acque superficiali e sotterranee con gli Enti Locali e i Servizi Genio Civile Regionale;
 - 4) la determinazione dei canoni, delle cauzioni e del contributo idraulico e la cura degli introiti dei proventi derivanti dalla gestione delle acque e relativi a:

- 4.1) canoni, di cui all'art. 32;
- 4.2) addizionale regionale, di cui all'art. 33;
- 4.3) spese d'istruttoria per le pratiche di competenza regionale, di cui all'art. 34;
- 4.4) cauzione, di cui all'art. 35;
- 4.5) contributo idraulico di cui all'art. 36;
- c) al Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua Autorità Concedente:
 - 1) le funzioni apicali di ogni procedimento amministrativo attribuito ai Servizi della Direzione, quali:
 - 1.1) l'emissione della determina di concessione limitatamente alle derivazioni di competenza regionale di cui all'art. 38;
 - 1.2) gli atti apicali connessi con i procedimenti di concessione ai sensi degli artt. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67;
 - 1.3) il rigetto delle domande di derivazione ai sensi degli artt. 12 e 28, 44;
 - 1.4) la pronuncia sull'estinzione della concessione di cui agli artt. 51, 52 e 53;
 - 1.5) l'approvazione dell'atto di collaudo delle opere di derivazione e l'emissione degli atti ad esso eventualmente connessi di cui all'art. 42;
 - 1.6) l'emissione dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui all'art. 26;
 - 1.7) il rilascio del parere di cui all'art. 13 comma 3 lett. b)
 - 1.8) i provvedimenti di cui agli artt. 55 e 57.

Parimenti, sono di competenza del Direttore l'emanazione di circolari, direttive e quant'altro necessario per una corretta gestione sia delle utilizzazioni delle acque che dei relativi dati.

4. Le funzioni attribuite alle strutture regionali di cui al comma 3 sono riferite alla prima applicazione del presente Regolamento. Successivamente dette funzioni possono essere ridefinite dalla Giunta Regionale a termine dell'art. 17 della legge regionale 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

CAPO I

Avvio del procedimento e istruttoria

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 10

Domanda di concessione

- 1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato, su istanza di parte, con la presentazione, in doppio originale, della domanda al Servizio Procedente della Regione oppure della Provincia nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa, secondo le competenze individuate dall'art 9
- 2. La domanda può essere presentata da chiunque persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato ha necessità di utilizzare acqua che richiede licenza o concessione di derivazione. La domanda può essere presentata con riserva di indicare o

- di costituire un Consorzio di utenze o una Società di diritto pubblico o privato, purché sia il soggetto richiedente che il subentrante abbiano entrambi la medesima necessità di uso dell'acqua.
- 3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla attività produttiva, necessita di più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgive) è tenuto a presentare una unica domanda di concessione purché l'utilizzazione delle risorse idriche sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale/stabilimento. Ciò vale anche nell'ipotesi di schema idrico, relativo ad un singolo ATO, alimentato da più opere di presa, anche concernenti diverse fonti di prelievo.
- 4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano una unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio Procedente e con l'Autorità Concedente sia provinciale che regionale.
- 5. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione preesistenti, si può, sentito il Direttore della Direzione Regionale preposto alla gestione e tutela della risorsa acqua, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere agli utenti preesistenti.

Contenuti e modalità di presentazione della domanda

- 1. La domanda, di cui all'art. 10, deve contenere, a pena di irricevibilità, le informazioni minime di cui all'Allegato B e, per ogni tipologia di prelievo, deve essere corredata almeno della documentazione di cui al citato allegato.
- 2. I documenti tecnici allegati alla domanda devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, competente per legge.
- 3. Alla domanda di concessione deve essere allegato l'attestato del pagamento delle spese di istruttoria, di cui all'art. 34.

Art. 12

Procedibilità della domanda

1. Il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo responsabile del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 5 della 1. 241/90 e s.m.i., verifica la completezza dei contenuti della domanda e degli elaborati tecnici e la regolarità del versamento, così come indicato nel precedente articolo, e restituisce al richiedente uno degli originali della domanda di derivazione con l'attestazione della data di presentazione. Il medesimo Servizio, qualora riconosce che il versamento della somma predeterminata per le spese di istruttoria, di cui all'art. 34, non è stato effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici devono essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati, assegna un termine perentorio, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la regolarizzazione oppure per l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni, da concedersi su specifica istanza del richiedente la concessione, comporta la dichiarazione di irricevibilità della domanda. Nel caso di regolarizzazione degli atti, ai fini dell'attestazione della data di presentazione della domanda, la data di presentazione è quella dell'acquisizione agli atti d'ufficio dei documenti tecnici completi o regolarizzati ovvero integrati e del versamento completo delle spese d'istruttoria

- 2. Decorso senza esito il termine di cui al precedente comma, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda con provvedimento espresso dall'Autorità Concedente, su proposta del Servizio Procedente. Tale provvedimento è notificato al richiedente e, qualora sia stato emesso dall'Autorità Concedente Provinciale, è trasmesso all'Autorità Concedente Regionale.
- 3. Nei casi in cui per la realizzazione delle opere di derivazione è necessaria l'acquisizione della concessione edilizia, le domande sono dichiarate procedibili se corredate del certificato di destinazione urbanistica dal quale risulti la conformità delle opere alle previsioni degli strumenti urbanistici ovvero, allorché non esista vincolo preordinato alla realizzazione di tali opere, dell'accordo di programma intervenuto tra l'Amministrazione comunale e il richiedente la concessione

Art 13

Acquisizioni pareri ed informazioni ed esame preliminare della domanda

- 1. Il Servizio Procedente trasmette la domanda di concessione corredata di una copia della documentazione all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'art. 96, comma 1, del d.lgs. 152/2006, in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
- 2. Il parere di cui al comma 1 è reso entro il termine massimo di quaranta giorni, per le piccole derivazioni, ovvero novanta giorni, per le grandi derivazioni, dalla data di ricezione della domanda; decorsi tali termini si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i.
- 3. Parimenti la domanda è inviata:
 - a) per le derivazioni che insistono in aree protette, al relativo Ente gestore per il parere previsto dall'art. 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006. L'Ente gestore dell'area protetta, ricevuta la domanda di concessione, comunica al Servizio Procedente e all'istante il termine previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. 241/90 e s.m.i., entro il quale deve essere espresso il parere;
 - b) per le grandi e piccole derivazioni l'Autorità Concedente Regionale si esprime sulla compatibilità della richiesta in rapporto alla presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. Con il parere viene indicata la durata della concessione qualora questa sia inferiore a quella massima prevista dall'art. 31. Il parere è reso nel termine di quaranta giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso tale termine, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole;
 - c) per le derivazioni destinate all'uso potabile ovvero destinate alla fabbricazione, al trattamento, alla conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, alla Autorità Sanitaria Locale per il nulla-osta e, qualora la captazione concerne le acque superficiali ovvero quelle di subalveo, anche alla Direzione Regionale preposta alla Sanità.
 - d) all'Amministrazione provinciale interessata, in relazione alle materie di specifica competenza.
- 4. Inoltre, qualora ne ricorrono i presupposti, sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:
 - a) Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di cui alla legge regionale del 13.01.1997, n. 2, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito dall'art. 2 del d.lgs. 31/2001, e per

- quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. h), del d.lgs. 152/2006 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dallo stesso ATO;
- b) Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Titolo II, Capo III e per quelle richieste dall'ATO.
- 5. Acquisito il parere di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 7 del T.U. 1775/33 e s.m.i., e acquisiti i pareri previsti dai commi 3 e 4, mediante indizione di conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della 1. 241/90 e s.m.i., ed effettuate le valutazioni di merito, se la domanda appare al Servizio Procedente senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, ne propone l'immediato rigetto per improcedibilità all'Autorità Concedente con le modalità di cui al comma 2, dell'art. 12.
- 6. Il Servizio Procedente, per le derivazioni ad uso irriguo, ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del T.U. 1775/1933 e s.m.i, accerta se sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

Pubblicazioni

- 1. Espletati gli adempimenti di cui all'art. 12 ed acquisiti i pareri di cui all'art. 13, fatta eccezione per il nulla osta di cui al comma 3, lett. c), il Servizio Procedente provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato C Parte I, sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, di seguito denominato B.U.R.A. L'avviso è anche pubblicato nell'Albo Pretorio dei Comuni rivieraschi ricadenti nel bacino idrografico compreso tra le opere di presa e quelle di restituzione. Qualora le opere di restituzione ricadono in tutto o in parte in un bacino idrografico diverso da quello su cui insistono le opere di presa, la pubblicazione dell'avviso avviene nell'Albo Pretorio dei Comuni rivieraschi del bacino a valle dell'opera di presa.
- 2. L'ordinanza di istruttoria deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'Autorità Concedente;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il Servizio Procedente ed il responsabile del procedimento;
 - d) i dati identificativi del richiedente;
 - e) la data di presentazione della domanda;
 - f) la portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o 1/s oppure in m³/anno;
 - g) il luogo di presa;
 - h) il luogo di eventuale restituzione;
 - i) l'uso della risorsa idrica;
 - j) il luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico;
 - k) i Comuni ed i giorni di affissione all'Albo Pretorio;
 - l) i termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;
 - m) gli Enti ai quali è inviata copia della suddetta ordinanza;

- n) il giorno ed il luogo della conferenza di servizi e della visita locale di istruttoria, ove ritenuta necessaria dal Servizio Procedente, con espressa indicazione che, nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data;
- o) la data entro la quale deve concludersi il procedimento ai sensi dell'art. 43 ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Autorità Concedente.
- 3. Qualora la domanda di derivazione venga istruita ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, le pubblicazioni avverranno secondo le modalità stabilite nelle intese tra Regioni.
- 4. Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.
- 5. La pubblicazione, corredata degli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della 1. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della citata 1. 241/90.
- 6. Al fine di dare la massima pubblicità alle richieste di derivazione, l'ordinanza di istruttoria deve essere inserita nel sito web della Regione Abruzzo. Tale inserimento non comporta variazioni nelle decorrenze dei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 2.

Domande concorrenti

- 1. Le domande, presentate secondo le modalità di cui all'art. 14, che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista nella domanda pubblicata, dichiarate o da dichiarare procedibili secondo le modalità previste dall'art. 12 e seguenti, sono considerate concorrenti se presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A. Sono altresì considerate d'ufficio tecnicamente incompatibili e quindi concorrenti le utilizzazioni in atto, di cui all'art. 17 del T.U. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'art. 96, comma 4, del d.lgs. 152/2006, per uso potabile ancorché non siano state presentate le domande di derivazione.
- 2. Di tutte le domande dichiarate concorrenti si dà avviso sul B.U.R.A. nei modi previsti dall'art. 14 indicando, ove necessario, una nuova data per lo svolgimento della conferenza di servizi.
- 3. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
- 4. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di là dei termini previsti dal comma 1, ma prima che l'Autorità Concedente si sia espressa sulle domande già istruite, essa, in via eccezionale e con provvedimento espresso dalla Autorità Concedente Regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i., potrà essere ammessa in istruttoria e dichiarata concorrente con le altre se soddisfa uno speciale e prevalente interesse pubblico, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. Nelle more dell'avvio dell'istruttoria della domanda ammessa in via eccezionale e secondo le modalità previste dai precedenti commi 1 e 2, viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria dandone avviso agli altri richiedenti.
- 5. Ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico citato al precedente comma 4, la Giunta Regionale, su proposta dell'Autorità Concedente Regionale, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, gli indirizzi per l'individuazione delle situazioni e delle circostanze per cui una domanda tardiva possa beneficiare dell'iter previsto dal suddetto comma 4. L'atto deliberativo è pubblicato sul B.U.R.A.

- 1. Esperite le procedure di cui all'art. 14, al fine di conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, l'Autorità Concedente Regionale, sentito il Comitato consultivo tecnico amministrativo per le derivazioni e dighe di cui all'art. 23, comma 6, della l.r. 81/98 e s.m.i., può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti. Occorrendo opere in comune, l'Autorità Concedente Regionale, sentito il predetto Comitato, può imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, fatto salvo quanto è stabilito al Titolo I, Capo II, del T.U. 1775/1933.
- 2. Le domande modificate ai sensi del comma 1 sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitatamente alle varianti introdotte.
- 3. Non possono però, fino alla decisione definitiva, essere accettate, per nessun motivo, altre domande incompatibili con quelle in esame.
- 4. Fra più concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si può in ogni caso, sentito il suddetto Comitato, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e più vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalità indicate dal Comitato stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantità indispensabili per gli usi di essi richiedenti.

Osservazioni ed opposizioni

- 1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A. ovvero dalla data di scadenza della pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.
- 2. Sono ritenute comunque valide tutte le osservazioni e le opposizioni presentate entro il termine più favorevole al ricorrente purchè compreso entro uno dei termini di cui al comma 1.
- 3. Il Servizio Procedente valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nella relazione istruttoria di cui al successivo art. 21

Art. 18

Partecipazione al procedimento

- 1. I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti che il Servizio Procedente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.
- 2. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni del richiedente la concessione entro il termine previsto dal comma 4 dell'art. 19.

Art 19

Conferenza di servizi e visita locale di istruttoria

- 1. La visita locale di istruttoria, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della 1. 241/1990.
- 2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il Servizio Procedente:

- a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla-osta delle pubbliche autorità;
- b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario in relazione alla complessità delle opere di presa e di restituzione, alla loro ubicazione e alla loro tipologia;
- c) redige apposito verbale, sulla base dello schema di cui all'Allegato D Parte I, che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla visita e contenere anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
- 3. Ove il Servizio Procedente non ritiene necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta presso la sede del Servizio medesimo, che ne redige apposito verbale, sulla base dello schema di cui all'Allegato D, Parte II. Il Servizio Procedente decide in merito alla necessità del sopralluogo, ove non prevista nell'Ordinanza d'istruttoria di cui all'art. 14, in relazione alla presentazione di osservazioni e/o opposizioni. In tal caso il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione, a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni ed a coloro cui l'ordinanza di istruttoria era stata indirizzata. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per il sopralluogo.
- 4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente la concessione è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
- 5. Nel corso della conferenza di servizi i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione, ove necessaria, edilizia relativamente alle opere della derivazione.
- 6. Nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, il Servizio Procedente, ove a seguito della conferenza di servizi risulta accoglibile la domanda di concessione, acquisisce il .provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/2006.
- 7. In carenza del provvedimento di cui al comma 6 e parimenti del provvedimento di classificazione delle acque superficiali e di subalveo di cui all'art. 80 del d.lgs. 152/2006 e del nulla-osta dell'autorità sanitaria competente per l'idoneità delle acque, il Servizio Procedente dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione dei prescritti provvedimenti dandone avviso al richiedente.
- 8. Il presente articolo trova applicazione anche per le derivazioni idroelettriche, fatto salvo le procedure di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 29.12.2003, n. 387, così come disciplinato dall'art. 4 della legge regionale 09.08.2006, n. 27.

Integrazione documentazione

1. Qualora il Servizio Procedente ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica il disposto di cui all'art. 12, comma 2. Parimenti, il Servizio Procedente può disporre l'acquisizione di ulteriori copie degli elaborati tecnici allegati alla domanda.

Art. 21

Relazione istruttoria

1. Conclusa la conferenza di servizi ed acquisiti tutti i necessari pareri e i nulla-osta, il Servizio Procedente conclude l'istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla più razionale

- utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa e la tutela dell'ambiente inteso come risorse naturali, bellezze paesaggistiche e culturali.
- 2. La relazione finale, redatta sulla base dell'Allegato E, Parte I o II, fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:
 - a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alle modalità di derivazione;
 - b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi di terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e di pianificazione territoriale e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisce sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;
 - c) alle cautele e alle prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
 - d) agli atti e agli interventi di terzi presentati nel corso dell'istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell'istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
 - e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
 - f) ai canoni ed alla addizionale regionale da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli;
 - g) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 25.
- 3. Copia della relazione istruttoria è trasmessa all'Autorità Concedente per il nulla-osta alla sottoscrizione del disciplinare di cui al successivo art. 29 unitamente alla documentazione indicata nella stessa.
- 4. Il Servizio Procedente della Provincia, trasmette al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), copia della relazione d'istruttoria e dello schema del disciplinare ai soli fini dell'imposizione dei corrispettivi.

Sezione II - Disposizione in materia di acque sotterranee e di prelievi abusivi

Art. 22

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo, per uso diverso dal domestico

- 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde è riservata a prelievi di acqua destinati al consumo umano.
- 2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque di cui al comma 1 per altri fini può essere assentita in carenza di acque superficiali, così come disposto dall'art. 12 bis, comma 3, del T.U. 1775/1933, così come da ultimo modificato dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. 152/2006. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta al comma 4 con una dettagliata relazione sull'indisponibilità di risorse idriche alternative ovvero sull'insostenibilità economica della loro utilizzazione.
- 3. La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.
- 4. La domanda di ricerca di acque sotterranee deve contenere le informazioni minime di cui all'Allegato B, Parte IV. Il Servizio Procedente, espletati gli adempimenti di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 limitatamente alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio dei Comuni, 17, 18 e 19, e acquisito il parere di cui all'art. 94 del T.U. 1775/1933 della Direzione regionale preposta alle attività minerarie, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di

- pubblico interesse, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i , o ciò non contrasti con i diritti di terzi.
- 5. Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la realizzazione delle opere di captazione provvisoria per l'effettuazione delle prove di emungimento secondo le modalità di cui all'Allegato F.
- 6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:
 - a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
 - b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
 - c) l'obbligo di comunicare al Servizio Procedente la data di inizio e conclusione dei lavori;
 - d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
 - e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
 - f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.
- 7. E' riservata al Servizio Procedente la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di cui al provvedimento autorizzativo.
- 8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.
- 9. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:
 - a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
 - b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
 - c) per altri motivi di pubblico interesse, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..
- 10. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione delle attività di ricerca, il richiedente invia al Servizio Procedente una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui all'Allegato F e corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto autorizzato, fatte salve le modifiche di lieve entità rispetto al progetto iniziale, quando queste siano state ritenute indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori. Tali modifiche comunque non possono riguardare l'utilizzazione di acque di un tipo di falda diverso da quello indicato nell'autorizzazione alla ricerca.
- 11. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale di cui al comma 10 ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto definitivo delle opere da realizzare.

Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 25, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto da parte del servizio idrico integrato, il Servizio Procedente acquisisce, nell'ambito dell'esame sulla procedibilità della domanda di cui all'art. 12, mediante indizione di conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della 1. 241/90 e s.m.i., il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa, dei seguenti enti:

- a) la Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente di cui all'art. 13;
- b) la Direzione Regionale Sanità, solo per le acque di subalveo, per la classificazione di cui all'art. 80, del d.lgs. 152/2006;
- c) i comuni nei cui limiti territoriali si trova l'opera di captazione ovvero i comuni nei cui limiti territoriali ricade la zona di salvaguardia di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
- 2. Il Servizio Procedente propone il rigetto della domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attività esistenti o le destinazioni d'uso del territorio, fatto salvo il caso in cui non vi siano fonti alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili.
- 3. L'utilizzazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione è sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione al Servizio Procedente del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all'art. 22, comma 10.
- 4. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.

Art 24

Prelievi abusivi

- 1. Nel caso di violazione del disposto del comma 1 dell'art. 17 del T.U. 1775/1933, così come sostituito dall'art. 96, comma 4, del d.lgs. 152/2006, il Servizio Procedente, qualora ricorrono le condizioni previste dal terzo capoverso di detto comma, fermo restando il rispetto delle procedure in esso previste e previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 13, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio dell'utenza stabilisce il termine della durata che, comunque, non può essere superiore al termine previsto dall'art. 43 per la conclusione del procedimento di concessione.
- 2. Per le domande di concessioni abusivamente in atto si seguono le medesime procedure previste per le nuove domande di cui all'art. 10 e seguenti.
- 3. Per il recupero dei canoni pregressi il Servizio Procedente trasmette al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), una circostanziata relazione dalla quale si possano desumere gli elementi occorrenti per il calcolo del canone pregresso. Alla relazione va allegata, qualora emessa, anche l'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1.
- 4. In attuazione dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., i rapporti relativi alle violazioni, di cui al comma 1, debitamente notificati agli interessati nei termini di legge, sono trasmessi al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), al fine del recupero dei canoni pregressi e per l'imposizione della sanzione amministrativa di cui all'art. 71.

CAPO II

Conclusione del procedimento e modalità di esecuzione dei lavori

Art. 25

Criteri per il rilascio della concessione

1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

- a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i.;
- b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
- d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
- e) la riqualificazione energetica nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
- f) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale di cui all'art. 95 del d.lgs. 152/2006;
- g) necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;
- h) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.
- 2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali ove previste, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
- 3. L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Il presente comma non si applica alle concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.
- 4. Tra più domande concorrenti, terminata l'istruttoria di cui all'art. 21, è preferita quella che, da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
 - a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotti o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
 - b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
 - c) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
- 5. E' preferita la domanda che per lo stesso tipo di uso, garantisce il minimo prelievo e la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del

- 29.06.1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS.
- 6. A parità di tali condizioni, è prescelta la domanda che offre maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.
- 7. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, fra più concorrenti è preferita la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso strutture consortili già operanti sul territorio.
- 8. Sulla preferenza da dare all'una o all'altra domanda decide definitivamente l'Autorità Concedente regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 94, comma 3, l.r. 7/2003, e s.m.i.
- 9. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, l'Autorità Concedente regionale, sentito il suddetto Comitato, può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine non superiore a novanta giorni. Le domande così modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata di cui al Titolo IV, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti. Per le domande inerenti le piccole derivazioni d'acqua, così come definite dall'art. 8, provvede l'Autorità Concedente regionale, con le medesime modalità di quelle di propria competenza, all'atto della determinazione del canone ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b), ovvero in ogni altro momento durante la fase d'istruttoria della domanda ove richiesto dal Servizio Procedente provinciale.
- 10. In ogni caso, una quota pari al 20% della quantità di acqua concessa è accordata in via precaria. Su richiesta da parte dell'Autorità Concedente, nel caso di sopravvenute esigenze di approvvigionamento idrico da parte degli Enti preposti alla gestione delle risorse idropotabili, il concessionario è obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria.

Autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere

- 1. Nel caso di richiesta di concessione di grande derivazione di acqua destinata al consumo umano e ad uso irriguo mediante impianti consortili, previa specifica istanza, qualora se ne ravvisi l'urgenza e l'indifferibilità, l'Autorità Concedente, acquisito il parere del Servizio Procedente, con allegato lo schema del foglio contenente le condizioni cui deve essere sottoposta l'autorizzazione all'esecuzione delle opere, a seguito di:
 - a) acquisizione dei pareri e nulla-osta di cui all'art. 13;
 - b) pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria di cui all'art. 14;
 - c) conferenza di servizi di cui all'art. 19;
 - sentito il Comitato consultivo tecnico amministrativo per le derivazioni e dighe di cui all'art. 94 della l.r. 7/2003 e s.m.i., valutati positivamente i criteri per il rilascio della concessione di cui all'art. 25, può permettere che siano iniziate subito le opere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 1, lett. b), della l.r. 7/2003.
- 2. L'Autorità Concedente si esprime, contemporaneamente, anche sulle eventuali opposizioni e sulle eventuali domande concorrenti, per le quali non si procede ai sensi dell'art. 15 ricorrendo un interesse pubblico prevalente alla realizzazione delle opere di cui al comma 1.
- 3. L'autorizzazione provvisoria per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, è rilasciata previa acquisizione del progetto esecutivo, delle polizze di cui all'art. 37, della cauzione per

l'esecuzione delle opere di cui all'art. 27 e del contributo idraulico di cui all'art. 36, nonché la sottoscrizione da parte del richiedente del foglio contenente le condizioni cui è sottoposta l'autorizzazione, che forma parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione medesima.

- 4. Nei casi e con le modalità di cui al comma 1, l'Autorità Concedente può permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni alle derivazioni in atto regolarmente concesse. Per dette derivazioni non si applica il disposto del comma 6.
- 5. Il richiedente la concessione è obbligato ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. L'esecuzione è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente la concessione.
- 6. L'autorizzazione provvisoria non si può estendere all'esercizio della derivazione.
- 7. Detta autorizzazione è soggetta solo alla registrazione ai fini fiscali secondo le modalità previste nell'art. 41, comma 1, lett. *a)* e *b)*.

Art. 27

Cauzione per l'autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere

- 1. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento e dell'art. 50 del T.U. 1775/1933, dovrà costituire a favore della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al successivo comma 2, pari al 10 percento dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verrà restituito successivamente al rilascio della concessione, dopo che il Servizio Procedente ha accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.
- 2. Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla legge del 10.06.1982, n. 348.

Art 28

Diniego della concessione

- 1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 bis della 1. 241/1990 e s.m.i., sulla base dei seguenti motivi ancorché in tutto o in parte noti all'atto dell'ammissione in istruttoria della domanda:
 - a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
 - b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico;
 - c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
 - d) incompatibilità fra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
 - e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
 - f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
 - g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
 - h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
 - i) contrasto con il pubblico generale interesse, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i, o con i diritti di terzi;

j) mancanza di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e quant'altro obbligatorio per il rilascio della concessione e per la esecuzione delle opere ovvero per le imposizioni di vincoli di salvaguardia di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/2006.

Art. 29

Disciplinare di concessione

- 1. Per la domanda prescelta il Servizio Procedente, acquisito il nulla-osta dell'Autorità Concedente di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato nell'Allegato G Parte I o II ed invita il richiedente a firmarlo entro un termine che in ogni caso non può eccedere quarantacinque giorni.
- 2. Entro il termine di cui al comma 1, il richiedente è invitato ad effettuare il versamento:
 - a) della cauzione, di cui all'art. 35, che può essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia;
 - b) del contributo idraulico, di cui all'art. 36;
 - c) delle polizze di cui all'art. 37;
 - d) di eventuali somme pregresse relative ai canoni di cui all'art. 32 e all'addizionale regionale di cui all'art. 33.
- 3. La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda, fermo restando l'introito del contributo di cui all'art. 36.
- 4. Il disciplinare è vincolante per il richiedente fin dalla sua sottoscrizione, per l'Autorità Concedente solo dopo l'emissione della determina di concessione.
- 5. Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. In particolare in esso sono indicati:
 - a) la tipologia della derivazione;
 - b) il codice identificativo della captazione;
 - c) la quantità d'acqua da derivare indicando la portata massima e media nonché il volume annuo derivabile e la quota da concedere in via precaria ai sensi dell'art. 25, comma 10;
 - d) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
 - e) la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali è stabilita la potenza nominale concessa ed il relativo canone;
 - f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua;
 - g) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;
 - h) le modalità per l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la regolazione delle portate e la misurazione dei volumi d'acqua derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità Concedente secondo le prescrizioni regionali;
 - i) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
 - j) la superficie cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione a bocca libera per usi agricoli;

- k) le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i, e dei terzi;
- 1) l'importo del canone annuo di cui all'art. 32, dell'addizionale regionale di cui all'art. 33, e la sua decorrenza;
- m) per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 kW, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani dove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l'importo dei relativi sovracanoni;
- n) la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui al secondo capoverso dell'art. 31, comma 2;
- o) il termine entro il quale il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l'utilizzazione dell'acqua;
- p) i singoli periodi di esecuzione dell'opera, la quantità di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l'acqua concessa;
- q) fatto salvo il disposto di cui agli artt. 55, 56 e 57, l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto all'art. 54;
- r) l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'Autorità Concedente;
- s) le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che configurano scarichi, così come definiti dal d.lgs. 152/1999 e s.m.i., al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art 30

Ulteriori condizioni della concessione

- 1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) esecuzione, a spese del richiedente la concessione, delle variazioni alle opere che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, a seguito di circostanze sopravvenute, si rendono necessarie alla salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
 - b) pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
 - c) agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che il Servizio Procedente, anche su indicazione dell'Autorità Concedente regionale, ritiene di eseguire nell'interesse pubblico previo avviso ovvero identificazione del soggetto incaricato della rilevazione;
 - d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.
- 2. La concessione è sempre rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo all'Ente concedente ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che, in conseguenza di essa, possa essere arrecata ai diritti di terzi.

Art. 31

Durata della concessione

- 1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore ai limiti indicati nell'allegata Tabella I ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, di distribuzione e di restituzione nonché ai criteri stabiliti dall'art. 25.
- 2. Con direttiva regionale possono essere individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del PTA. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata minima viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.

Criteri per la determinazione del canone e sua decorrenza

- 1. I canoni annui relativi alle concessioni di derivazione, alle licenze annuali di attingimento ed ai prelievi assoggettati a procedura semplificata oppure speciale, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate, i cui importi, ivi compresi i minimi in ogni caso dovuti, sono stabiliti dall'art. 93, comma 5, della l.r. 7/2003, così come modificato dall'art. 73, comma 1, della l.r. 6/2005.
- 2. Il canone per l'utilizzo di risorse qualificate di cui all'art. 25, comma 3, è triplicato ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, del T.U. 1775/33, introdotto con il d.lgs. 275/93 e da ultimo modificato con l'art. 96, comma 3, del d.lgs. 152/06.
- 3. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'art. 73 della l.r. 6/2005 e s.m.i., in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbligo del pagamento del canone decorre, per le piccole derivazioni, dalla data di rilascio della concessione, per le grandi derivazioni, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data di effettivo inizio dell'utilizzazione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.
- 4. Per le piccole derivazioni la prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente entro trenta giorni decorrenti dalla data di ritiro del provvedimento di concessione, ed è pari a un dodicesimo del canone annuo per ciascun mese mancante al 31 dicembre dell'anno in cui è stato emesso l'atto di concessione, mentre le annualità successive sono versate, ai sensi dell'art. 93, comma 2, della 1.r. 7/2003 e s.m.i., per anno solare nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno
- 5. Per le grandi derivazioni la prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente alla scadenza della data di ultimazione dei lavori ovvero entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio dell'utilizzazione ed è pari a un dodicesimo del canone annuo per ciascun mese mancante al 31 dicembre dell'anno in cui è scaduto il termine utile per l'esecuzione dei lavori ovvero dell'anno dell'effettivo inizio dell'utilizzazione, se anteriore alla scadenza dei lavori, mentre le annualità successive sono versate, ai sensi dell'art. 93, comma 2, della l.r. 7/2003 e s.m.i., per anno solare nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ciascun anno.
- 6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in 1/s o modulo (100 1/s); viceversa, qualora la concessione prevede volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata media di prelievo, così come definito dall'art. 4, comma 1, lett. t).
- 7. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di m³/anno.

- 8. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è determinato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in chilowatt (kW) secondo le modalità previste in nota all'allegato tecnico Scheda I. Il riutilizzo dell'acqua per la riqualificazione di energia, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), nel caso in cui è previsto nell'atto di concessione, è esente dal canone.
- 9. Alla concessione di derivazione ad uso promiscuo si applica il canone più elevato ove ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) che si tratti di un solo concessionario ed esercente globale della utilizzazione promiscua e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione;
 - b) che si tratti dello stesso volume di acqua utilizzata in serie, in tutto o in parte, per usi diversi;
 - c) che, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, comma 3, le opere di presa, la condotta e la distribuzione delle acque formino un solo corpo e che le opere di presa per l'uso successivo non siano ubicate dopo la restituzione dell'acqua di scarico della utenza precedente.
- 10. Il provvedimento con cui l'Autorità Concedente ordina il rilascio della quantità d'acqua concessa in via precaria costituisce modifica all'atto di concessione. In esso stabilisce il nuovo canone da corrispondere in base ai quantitativi di acqua ridefiniti, con decorrenza dalla successiva annualità solare.

Addizionale regionale

- 1. Ai sensi del comma 5 quinquies dell'art. 93 della 1.r. 7/2003 come integrato e modificato dall'art. 73, comma 4, della 1.r. 6/2005 è istituita l'addizionale regionale, nella misura del 10% del canone dovuto.
- 2. L'addizionale è dovuta dal concessionario unitamente al versamento del canone di concessione di cui all'art. 32.

Art. 34

Spese d'istruttoria

1. Il richiedente la concessione, all'atto della presentazione della domanda di derivazione d'acqua ovvero su richiesta del Servizio Procedente, deve versare, ai sensi dell'art. 93, comma 5bis, della l.r. 7/2003 come integrato e modificato dall'art. 73 comma 4, della l.r. 6/2005, quali spese di istruttoria, la somma indicata nella Tabella B, allegata all'art. 73, comma 4, della l.r. 6/2005.

Art. 35

Cauzione

- 1. Il richiedente deve depositare alla Regione, ai sensi dell'art. 93, comma 5ter, della 1.r. 7/2003 come integrato e modificato dall'art. 73, comma 4, della 1.r. 6/2005, prima della sottoscrizione del disciplinare, fatto salvo i casi di esenzione, una cauzione pari al canone annuo dovuto e in ogni caso non inferiore alla misura prevista dalla Tabella C, di cui all'art. 73, comma 4, della 1.r. 6/2005, per ogni singolo uso.
- 2. Detta somma viene adeguata in rapporto ai canoni dovuti all'atto del rinnovo della concessione. La cauzione è incamerata dalla Regione nei casi di rinuncia o di dichiarazione di decadenza.

Art. 36

Contributo idraulico

- 1. Il richiedente di nuove concessioni deve versare, prima della sottoscrizione del disciplinare di cui all'art. 29, in conto entrate della Regione, ai sensi dell'art. 93, comma 5 quater, della l.r. 7/2003 come integrato e modificato dall'art. 73, comma 4, della l.r. 6/2005 una somma stabilita, pari al 10 percento del canone annuo e comunque non inferiore all'importo stabilito per ogni singolo uso ed in proporzione della quantità d'acqua da concedere, come previsto dalla Tabella D, di cui all'art. 73, comma 4, della l.r. 6/2005.
- 2. Detta somma è dovuta anche per il rinnovo della concessione di cui all'art. 45.

Polizze assicurative per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione di cui all'art. 54

- 1. Il concessionario della derivazione d'acqua è obbligato, ai sensi del comma 7, dell'art. 93 della l. r. 7/2003 e s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione che copre:
 - a) i danni subiti dalla Regione Abruzzo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici o privati, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - b) il concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese occorrenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di rimozione delle opere di derivazione e di attraversamenti di corsi d'acqua demaniali, qualora le opere di derivazione non passino al demanio idrico ai sensi degli artt. 55, 56 e 57. La somma assicurata è stabilita nella Determina di concessione secondo gli importi stabiliti dai successivi commi.
- 2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 percento del valore dell'opera con un minimo di € 500.000,00, ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa per detto titolo decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere da parte dell'Autorità Concedente o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori qualora non sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Autorità medesima.
- 3. Il massimale per l'assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1, compreso tra un minimo di € 100.000,00 ed un massimo di € 1.000.000,00. La copertura assicurativa per detto titolo decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere da parte dell'Autorità Concedente o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori qualora non sia intervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Autorità medesima.
- 4. Il massimale per l'assicurazione per le spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di rimozione è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione aumentata del 2 percento per ogni anno di durata della concessione e comunque non inferiore ad € 5.000,00. La copertura assicurativa per detto titolo decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa dal giorno successivo della data di accertamento, da parte del Servizio Procedente, dell'avvenuta rimozione delle opere di derivazione con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni quo ante o comunque decorsi tre mesi dalla data di avvenuta comunicazione della rimozione di dette opere.
- 5. Il concessionario trasmette al Servizio Procedente copia della polizza o delle polizze di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia.

7. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non è dovuta qualora non siano previste opere di derivazione fisse ovvero le stesse siano di lieve entità, nonché per i casi in cui è contemplato il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell'utenza di cui agli artt. 55 e 57. In tal caso il Servizio Procedente ne fa esplicita menzione nella relazione d'istruttoria.

Art 38

Rilascio della concessione

- 1. La concessione è rilasciata, per le grandi derivazioni, con Determina dell'Autorità Concedente Regionale, e, per le piccole derivazioni, con Determina dell'Autorità Concedente provinciale, sulla base dell'Allegato H, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, le previsioni del PTA, se approvato, oppure le norme di salvaguardia, se adottate, il minimo deflusso vitale e le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.
- 2. La determina di concessione deve essere emessa entro quarantacinque giorni dalla ricezione del disciplinare sottoscritto dalle parti ovvero entro novanta giorni qualora debba essere acquisita la pronuncia di cui all'art. 94, comma 3, della 1.r. 7/2003 e s.m.i.
- 3. La determina di concessione deve indicare termini e modalità per la sua impugnazione.

Art. 39

Concessione di acqua e di beni demaniali

- 1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga l'occupazione di aree di pertinenza idraulica, per la realizzazione delle opere o per l'esercizio della derivazione stessa, fatta eccezione per il canale di carico e l'incile, se l'Autorità Concedente è regionale è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area; parimenti se l'Autorità Concedente è provinciale, è adottato un unico provvedimento previa acquisizione dal Servizio Procedente regionale del nulla-osta alla concessione dell' area di pertinenza idraulica con indicazioni riguardo al canone relativo. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo sia alla concessione della risorsa idrica che a quella dell'area demaniale.
- 2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree sottoposte a vincoli, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa presentazione, da parte del richiedente, del titolo concessorio dell'area interessata emanato dall'Autorità esercente il vincolo.
- 3. Il Servizio Procedente, fatte salve le competenze previste dall'art. 19, comma 6 della 1.r. 81/1998 e s.m.i., può rilasciare ai Consorzi di Bonifica e di irrigazione la concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesse o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. A tal fine viene redatto e sottoscritto dalle parti un foglio di condizioni. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.

Art. 40

Espropriazione ed imposizione di servitù per l'esercizio della concessione

1. Nel caso in cui l'esercizio della concessione richieda l'espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità ovvero

l'imposizione di servitù, si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 41

Registrazione ai fini fiscali, pubblicazioni e notifiche

- 1. Il Servizio Procedente provvede, acquisito il provvedimento di concessione:
 - a) alla registrazione fiscale del disciplinare, o dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 26, presso il competente ufficio finanziario;
 - b) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito al ritiro dello stesso, presso il Servizio Procedente;
 - c) alla assegnazione del codice identificativo della derivazione;
 - d) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul B.U.R.A., con le seguenti informazioni:
 - 1) dati identificativi del concessionario;
 - 2) quantità d'acqua concessa;
 - 3) luogo di presa e di eventuale restituzione;
 - 4) uso e durata della concessione;
 - 5) eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi riportati nel disciplinare.
 - e) alla trasmissione del provvedimento alla Regione Abruzzo, Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), per gli adempimenti relativi al canone e per l'aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.
- 2. L'estratto del provvedimento e del disciplinare è altresì inserito nel sito Internet della Regione Abruzzo a cura del Servizio Procedente.
- 3. Per quanto compatibile, la disposizione del comma 1 si applica anche a conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 58, 59, 61, 62, 63, 66 e 68.

Art 42

Esecuzione dei lavori

- 1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere da realizzare, relative alla concessione, al Servizio Procedente, il quale, riscontrata la regolarità degli atti, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri e quant'altro previsto da leggi e regolamenti per l'esecuzione dei lavori, lo approva per quanto di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dall'acquisizione di tutti gli atti sopra citati.
- 2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del d.p.r. del 01.11.1959, n. 1363 e s.m.i., l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente di cui all'art. 23, comma 2, della l.r. 81/1998 e s.m.i..
- 3. Il concessionario è tenuto a dare preventiva comunicazione della data di inizio dei lavori al Servizio Procedente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
- 4. Ultimati i lavori, il concessionario invia al Servizio Procedente, i seguenti atti sottoscritti da tecnici abilitati, in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
 - a) entro trenta giorni, una dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

- b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.
- 5. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale, l'Autorità Concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto della dichiarazione e delle caratteristiche definitive della derivazione, previo parere del Servizio Procedente.
- 6. Nei casi di accertata urgenza, il Servizio Procedente, ricevuta la dichiarazione di conformità delle opere eseguite, può autorizzare, su richiesta, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b), fatti salvi gli adempimenti di legge per l'invaso delle dighe di ritenuta.
- 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo
- 8. Il Servizio Procedente, acquisiti gli elaborati di cui ai commi 4 e 5, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d'atto degli elaborati di cui al comma 4, lett. a) e b), ovvero provvede, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, qualora riscontri difformità sostanziali tra il progetto approvato e le opere eseguite, ad istruire le varianti secondo le modalità previste all'art. 49. In tal caso, anche se non si fa uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, il concessionario è tenuto al pagamento del canone e dell'addizionale regionale con decorrenza stabilita nell'atto concessorio.

Termini per la conclusione del procedimento

- 1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.
- 2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio ovvero di diniego della concessione, di cui agli artt. 10 e ss., decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio Procedente ed è di mesi diciotto.
- 3. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio ovvero di diniego del rinnovo della concessione, di cui all'art. 45, decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio Procedente ed è di mesi sei.
- 4. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio ovvero di diniego della concessione preferenziale, di cui all'art. 60, decorre dalla data di perfezionamento dell'elenco di cui al comma 4 del medesimo articolo da parte del Servizio Procedente ed è di mesi dodici.
- 5. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio ovvero di diniego del titolo di riconoscimento di antico diritto, di cui all'art. 62, decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio Procedente ed è di mesi dodici.
- 6. Il termine per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego, al riutilizzo di acque provenienti da scarico, di cui all'art. 67, decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio Procedente ed è di mesi dodici.
- 7. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio ovvero di diniego dell'autorizzazione provvisoria per l'esecuzione delle opere, di cui all'art. 26, decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A. ed è di mesi quattro.
- 8. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio ovvero di diniego dell'autorizzazione di cui agli artt. 22 e 23, decorre dalla data della visita locale d'istruttoria ed è di mesi tre.
- 9. Il termine per l'emanazione del provvedimento di cambio della titolarità della concessione, di cui all'art. 46, decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio Procedente ed è di mesi tre

- 10. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di mesi due, salvo per le procedure di cui all'art. 60 per le quali l'eventuale proroga non può essere superiore a complessivi mesi dodici.
- 11. Sono fatti salvi i termini previsti, per ciascun procedimento, dagli artt. 58, 59 e 65.
- 12. Nel termine massimo previsto per la conclusione di ciascun procedimento è riservato all'Autorità Concedente un termine non inferiore a quarantacinque giorni per il rilascio della determina di concessione o autorizzazione.
- 13. I termini di cui ai commi precedenti sono sospesi:
 - a) nei casi in cui vengono richiesti le integrazioni di cui all'art. 12 o all'art. 20, ovvero i pareri di cui all'art. 13 o i versamenti per la sottoscrizione del disciplinare;
 - b) nel periodo compreso tra la data di rilascio dell'autorizzazione per la ricerca delle acque sotterranee e la data di ricezione della relazione di cui all'art. 22, comma 10.
- 14. I termini di cui ai precedenti commi sono interrotti nei casi di cui all'art. 10 bis della 1. 241/1990 e s.m.i.

CAPO III

Valutazione di impatto ambientale

Art. 44

Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale e a valutazione di incidenza

- 1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza, ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/06, sono procedibili, ai sensi del presente Regolamento, solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale da parte della Direzione regionale competente.
- 2. La richiesta di valutazione di impatto ambientale ovvero quella di incidenza, di cui al comma 1, è avanzata direttamente dal richiedente la concessione, dandone comunicazione al Servizio procedente, allorquando l'Autorità concedente abbia espresso parere favorevole sulla relazione di istruttoria.
- 3. Il disposto di cui al comma 2 non si applica alle concessioni idroelettriche per le quali si applicano le procedure di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003.

CAPO IV

Procedimenti connessi alla concessione

Art. 45

Rinnovo della concessione

- 1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda prima di sei mesi della scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 11. Tale disposto non si applica alle grandi derivazioni idroelettriche per le quali si rinvia all'art. 12 del decreto legislativo del 16.03.1999, n. 79 e s.m.i.
- 2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione ma sono condizionate ai pareri di cui all'art. 13. Il Servizio Procedente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

- 3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 49, comma 1, la stessa è soggetta al procedimento di rilascio di nuova concessione di cui agli artt. 10 e ss.
- 4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui all'Allegato B, Parte II.
- 5. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 28.
- 6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
- 7. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.
- 8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall'atto di concessione in corso di rinnovo.
- 9. Il termine di cui al comma 1 non si applica nella fase transitoria di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In tal caso, la domanda di rinnovo per non essere soggetta alle procedure di cui al comma 7, deve essere presentata entro il termine originario di scadenza della concessione.
- 10. Le grandi derivazioni per uso potabile, per uso irrigazione e per uso forza motrice, fatto salvo le norme di settore di cui all'art. 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., al termine dell'utenza e nei casi di rinuncia o decadenza, sono disciplinate dall'art. 55 e seguenti.

Cambio di titolarità

- 1. Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla-osta dell'Autorità Concedente e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo. Fanno eccezione le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trasferimento del fondo.
- 2. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata al Servizio Procedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, pena decadenza.
- 3. L'Autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
- 4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.
- 5. Le società commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Servizio procedente, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del codice civile.
- 6. Esperite positivamente le procedure di cui al comma 3, si procede allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario originario.

Art. 47

Sottensione

- 1. La sottensione totale si ha in presenza di una nuova domanda di concessione di acqua per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione, sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
 - b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
- 2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione, nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
 - b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
- 3. L'opportunità del ricorso alla sottensione, totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal Servizio Procedente in fase di istruttoria della nuova domanda, sentito il Comitato di cui all'art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.
- 4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il Servizio Procedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e/o di energia e/o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'Autorità Concedente, sentito il Comitato menzionato al comma 3. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si applicano i disposti, ove compatibili, degli artt. 45, 46 e 47 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.
- 5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
- 6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
- 7. Qualora ricorrono le condizioni di cui alla lett. a) del comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 47 del citato T.U. 1775/1933 e s.m.i.
- 8. Il provvedimento di rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria non costituisce sottensione e quindi non comporta indennizzo di sorta.

Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione

- 1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
 - a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
 - b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
 - c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
 - d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.

- 2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il Servizio Procedente deve procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca.
- 3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che, invece, è proporzionalmente ridotto per gli ulteriori periodi di sospensione.

Art. 49

Varianti alla concessione

- 1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione di cui all'art.10 e ss. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
 - a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
 - b) variazione in aumento del prelievo che eccede il 20 percento della quantità concessa;
 - c) modifica delle opere o del luogo di presa che rende necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
 - d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
- 2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere autorizzate dall'Autorità Concedente.
- 3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 10, comma 1. Alla domanda sono allegate:
 - a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;
 - b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare e relativi elaborati tecnici.
- 4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione di pareri fatto salvo quello previsto dall'art. 13, comma 1, qualora la variante richiesta comporti un aumento della quantità d'acqua concessa.
- 5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato, secondo le modalità indicate nell'Allegato I.
- 6. Non costituiscono varianti sostanziali le modifiche apportate in fase di istruttoria alle previsioni di progetto su richiesta degli organi della pubblica amministrazione preposti alla tutela della pubblica incolumità ovvero alla tutela dell'acqua. Qualora le opere di presa subiscano spostamenti ritenuti apprezzabili dal Servizio Procedente, si procederà, con le modalità previste all'art. 14, alla pubblicazione delle varianti apportate. Entro il termine previsto dall'art. 17, possono essere presentate opposizioni od osservazioni. Per detta pubblicazione non si dà luogo alla presentazione di domande concorrenti.
- 7. Il provvedimento con cui l'Autorità Concedente ordina il rilascio, in tutto o in parte, della quantità d'acqua concessa in via precaria non costituisce variante alla concessione.

Variazioni del regime del corso d'acqua

- 1. Qualora il regime di un corso d'acqua o di altro bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, la Regione non è tenuta ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone, a decorrere dalla successiva annualità solare, in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.
- 2. Gli utenti, se le rinnovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.
- 3. Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, approvati dalla Regione e realizzati anche attraverso Enti attuatori, l'utente oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad un'indennità, qualora non gli sia possibile senza spese eccessive adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.
- 4. L'apprezzamento di tale possibilità è fatto con provvedimento dell'Autorità Concedente regionale, sentito il Comitato, ai sensi dell'art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.
- 5. Il Servizio Procedente, nella relazione istruttoria e nello schema di disciplinare di cui, rispettivamente, agli artt. 21 e 29, nell'indicare la durata della concessione, di cui al comma 1, dell'art. 31, tiene conto oltre che delle direttive di cui al citato art. 31, comma 2, anche dei piani di intervento per la riduzione del rischio idraulico di cui al Piano Stralcio Difesa Alluvione P.S.D.A. e di altri piani di intervento settoriali per la sistemazione idraulica.

TITOLO III

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 51

Decadenza

- 1. Sono causa della decadenza del diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:
 - a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - c) mancato pagamento di due annualità del canone, dell'addizionale regionale e dei sovracanoni;
 - d) decorrenza del termine di cui all'art. 20 senza valida motivazione:
 - e) cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Concedente di cui all'art. 46.
- 2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda. Nel caso di cui al comma 1, lett. e), la decadenza è immediata.
- 3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
- 4. Il provvedimento di decadenza contiene la dichiarazione di trasferimento delle opere al demanio idrico, ovvero il termine entro il quale deve essere presentato eventualmente il progetto di ripristino di cui all'art. 54 oltre gli adempimenti di cui agli artt. 35, comma 2, e 37, comma 1, lett. c).

Revoca

- 1. I provvedimenti di concessione e autorizzazione possono essere revocati in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego, di cui all'art. 28.
- 2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di revoca.
- 3. Il provvedimento di revoca contiene la dichiarazione di trasferimento delle opere al demanio idrico, ovvero il termine entro il quale deve essere presentato eventualmente il progetto di ripristino di cui all'art. 54 oltre gli adempimenti di cui agli artt. 35, comma 2, e 37, comma 1, lett. c).

Art. 53

Rinuncia

- 1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al Servizio Procedente e deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi del titolare;
 - b) gli elementi utili ad individuare la concessione.
- 2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 3. Il Servizio Procedente istruisce la domanda di rinuncia ed invita il concessionario a produrre l'eventuale progetto di ripristino di cui all'art. 54, comma 1, relativo alla rimozione delle opere di derivazione, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
- 4. La determinazione di presa d'atto della rinuncia da parte dell'Autorità Concedente contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi fermo restando quanto previsto agli artt. 35, comma 2, e 37, comma 1, lett. c).

Art 54

Opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

- 1. Le opere di derivazione, fatto salvo quanto disposto dai successivi artt. 55, 56 e 57, alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse ed i luoghi ripristinati, a cura e a spese del concessionario e secondo le previsioni del progetto di ripristino. Nel caso di derivazione di acque sotterranee mediante pozzi, il progetto di ripristino deve tenere conto delle indicazioni di cui all'Allegato I.
- 2. Il progetto di ripristino si intende approvato qualora il Servizio Procedente non formuli osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
- 3. Il Servizio Procedente può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
 - a) modifica della destinazione d'uso del pozzo a domestico, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;
 - b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio Procedente e per un periodo non superiore a due anni.
- 4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3, lett. a).

- 5. Qualora il Servizio Procedente non ritenesse opportuno, per ragioni tecniche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette il parere motivato al titolare del bene demaniale ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse.
- 6. Il Servizio Procedente, nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative ovvero avvalendosi della polizza di cui all'art. 37.

Art. 55

Trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione nelle grandi derivazioni per forza motrice

1. Il trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazioni nelle grandi derivazioni per forza motrice è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 25 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.

Art. 56

Controllo dell'efficienza delle opere da trasferire al demanio idrico

1. Il controllo dell'efficienza delle opere da trasferire al demanio idrico è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 26 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.

Art. 57

Trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione ad uso potabile, irriguo o bonifica e nei casi di mancato rinnovo, decadenza, rinuncia o revoca

1. Il trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione, nel caso di mancato rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua ad uso potabile, irriguo o bonifica e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 28 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.

TITOLO IV

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 58

Prelievi assoggettati a procedura semplificata

- 1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 1, del d.p.r. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.:
 - a) prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 10 1/s;
 - b) prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché ad uso irriguo, con portata massima non superiore, rispettivamente, a 2 e a 10 1/s;
 - c) prelievi di acqua sotterranea destinati a qualsiasi uso diverso dal domestico, con volume di prelievo non superiore a 70.000 m³/anno e profondità della falda intercettata non eccedente 100 metri (m) ovvero prelievi che non intercettano la falda profonda, fatto salvo una diversa specifica disciplina prevista da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina nonché fatte salve le limitazioni di cui all'art. 12 bis del T.U. 1775/1993 e s.m.i.
- 2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di cui al comma 1, presenta apposita istanza al Servizio Procedente, avente contenuti e modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 11.

- 3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della documentazione indicata nell'Allegato B, Parte V, nonché dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 34.
- 4. Per la procedibilità della domanda si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.
- 5. L'istanza, corredata della prescritta documentazione è trasmessa:
 - a) All'Autorità di Bacino competente, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 7, del comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i. Per l'acquisizione del parere si applicano le disposizioni dell'art. 13, comma 2.
 - b) all'Autorità Concedente regionale per il parere di cui all'art. 13, comma 3, lett. b).
 - Il termine del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione dei pareri.
- 6. Decorsi centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, senza che il Servizio Procedente si sia espresso negativamente, e qualora non siano intervenuti pareri negativi di cui al precedente comma, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo del pagamento della cauzione, del canone e dell'addizionale regionale con decorrenza dalla data di inizio del prelievo ovvero dalla data di inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di captazione o di adduzione.
- 7. Il Servizio Procedente, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, redige la relazione istruttoria sulla base dell'Allegato E, Parte III.
- 8. Conclusa positivamente l'istruttoria, il Servizio Procedente emana il provvedimento autorizzativo, sulla base dell'Allegato L, nel quale sono stabiliti la durata della concessione, che comunque non può essere superiore a cinque anni, nonché il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e trasmette al richiedente tale provvedimento che contiene anche gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione.
- 9. Nel termine di cui al comma 5 ed in alternativa a quanto previsto al comma 6, il Servizio Procedente dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria, di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I, nei seguenti casi:
 - a) qualora non sussistano i presupposti ed i requisiti previsti per la procedura semplificata di cui al comma 1;
 - b) per ragioni di pubblico interesse, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

Conseguentemente il Servizio Procedente provvede a richiedere la documentazione integrativa per il rilascio della concessione e si applica il termine di cui all'art. 43 per la conclusione del procedimento ordinario che decorre dal ricevimento di tale documentazione.

- 10. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo, l'utente presenta apposita istanza almeno centoventi giorni prima della scadenza, con le modalità di cui all'art. 11. Il richiedente è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti dal medesimo articolo. Qualora l'utente non rispetti il termine per la presentazione della domanda di rinnovo, la stessa è soggetta alla procedura di cui al comma 2.
- 11. In caso di mancata pronuncia sulla domanda di rinnovo da parte del Servizio Procedente, entro il termine di scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.
- 12. Le domande di variante, anche se non sostanziale, sono soggette alla procedura di cui al comma 2.

13. Le concessioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all'art. 41, fatta eccezione degli adempimenti di cui al comma 1, lett. a), dello stesso articolo.

Art. 59

Licenze di attingimento

- 1. Il Servizio Procedente ha facoltà di rilasciare, previa istanza avente contenuti e modalità di presentazione della domanda di cui all'Allegato B, Parte VI, licenze di attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purché:
 - a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e di durata temporale limitata e definita;
 - b) la portata dell'acqua attinta non sia superiore a 10 l/s e comunque il volume annuo di prelievo non sia superiore a 300.000 m³/anno;
 - c) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
 - d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e venga salvaguardato costantemente il minimo deflusso vitale nel corso d'acqua. Alla istanza deve essere allegata la documentazione indicata nel citato Allegato B, Parte VI, e l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 34.
- 2. La licenza è accordata, salvo rinnovo per non più di cinque volte, per una durata non superiore ad un anno e può essere revocata per motivi di pubblico interesse, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.
- 3. Decorsi novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, senza che il Servizio Procedente si sia espresso negativamente, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo del pagamento del canone, dell'addizionale regionale, con decorrenza dalla data di inizio del prelievo.
- 4. Le licenze di attingimento rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all'art. 41, fatta eccezione degli adempimenti di cui alla lett. a) del comma 1 dello stesso articolo.
- 5. Le nuove licenze di attingimento e quelle in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere assoggettate, su istanza di parte, alle procedure e modalità di cui all'art. 58.
- 6. Con cadenza biennale, l'Autorità Concedente regionale comunica alle Province la quantità d'acqua massima concedibile, ai sensi del presente articolo e limitatamente alle sole acque superficiali, per ogni corso d'acqua e/o per tratti dello stesso. A tal fine provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., e con la modalità di cui al comma 1, dell'art. 13 del Regolamento, a richiedere il parere all'Autorità di Bacino competente.
- 7. Al fine della determinazione della quantità d'acqua da destinare a tale scopo l'Autorità Concedente regionale predispone, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, il programma dei prelievi d'intesa con le Province territorialmente competenti, che viene sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino competente ai sensi dell'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

CAPO I

Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica

Procedimento di rilascio della concessione preferenziale di cui all'art. 4 del T.U. 1775/1933

- 1. La domanda di concessione preferenziale si intende procedibile se pervenuta agli uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il 30.06.2006 e se corredata dalle informazioni minime di cui all'Allegato B, Parte VII, ovvero se dette informazioni sono trasmesse entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio Procedente.
- 2. Sono altresì considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all'art. 10 del d.lgs. 275/1993 e s.m.i., pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il medesimo termine di cui al comma 1, qualora siano state munite delle informazioni minime o regolarizzate ai sensi del successivo comma 3, e purché il richiedente si impegni al pagamento dei canoni pregressi di cui al successivo comma 6.
- 3. Qualora il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. 241/1990, rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel citato Allegato B, Parte VII, invita il richiedente a regolarizzarla nel termine previsto dal comma 1. Se la domanda oppure la denuncia non viene integrata entro il termine stabilito, il Servizio Procedente dichiara irricevibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso e notificato al richiedente, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Con analogo provvedimento, adottato anche per più istanze o denunce, sono dichiarate improcedibili le domande pervenute fuori la scadenza del termine del 30.06.2006. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 24.
- 4. Il Servizio Procedente, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato al 10.08.1999, data di entrata in vigore del d.p.r. 238/1999 e s.m.i., che alla destinazione d'uso, predispone un elenco, redatto secondo le modalità di cui all'allegato tecnico Scheda II, delle domande procedibili e contenente le informazioni menzionate nell'Allegato B, distinguendo:
 - a) utenze da acque sotterranee su base comunale ovvero su base intercomunale qualora l'acquifero interessi più Comuni;
 - b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o bacino idrografico.
- 5. Espletate le attività di cui ai commi 3 e 4, il Servizio Procedente, con un unico provvedimento, autorizza in via provvisoria, sulla base dell'Allegato M, nelle more della definizione della domanda di concessione preferenziale, la continuazione delle derivazioni di acqua comprese nell'elenco di cui al precedente comma 4, nei limiti e secondo le modalità dichiarate dagli istanti e ne dà comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo elenco all'Albo Pretorio dei Comuni interessati. Detta pubblicazione, corredata degli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della 1. 241/1990 e s.m.i., costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della medesima legge.
- 6. Al fine della riscossione dei canoni pregressi provvisori, decorrenti dal 10.08.1999 per tutti gli usi, fatta eccezione per quello irriguo per il quale decorrono dal 01.01.2003, ai sensi dell'art. 93, comma 4, della 1.r. 7/2003, il provvedimento di cui al comma 5 è trasmesso al Servizio indicato all'art. 9, comma 3, lett. b), entro trenta giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea che su supporto informatizzato secondo le specifiche tecniche stabilite dall'Autorità Concedente regionale.
- 7. Il provvedimento di cui al comma 5, comprensivo del relativo elenco, è inviato all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine

- alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del PTA di cui all'art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
- 8. L'Autorità di Bacino esprime il parere richiesto entro i termini di cui all'art. 13, comma 2, dalla ricezione del provvedimento di cui al comma 5.
- 9. Il provvedimento di cui al comma 5, comprensivo della documentazione presentata per ciascuna istanza e limitatamente alle sole derivazioni che insistono in aree protette, è inviato al relativo Ente gestore per il parere previsto dall'art. 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006 L'Ente gestore dell'area protetta, ricevuto il provvedimento, comunica al Servizio Procedente e a ciascun istante il termine entro il quale il parere deve essere espresso.
- 10. Contestualmente alla richiesta di pareri di cui ai commi 7 e 9, il Servizio Procedente, mediante ordinanza, redatta sulla base dell'Allegato C, Parte II, dispone la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dell'elenco, di cui al comma 4, all'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di affissione, i Comuni trasmettono al Servizio Procedente il relativo referto di pubblicazione. Nello stesso periodo di pubblicazione l'elenco, unitamente alla relativa documentazione, è depositato presso lo stesso Servizio Procedente.
- 11. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, possono essere presentate al Servizio Procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale.
- 12. Il Servizio Procedente, dopo la pubblicazione e trascorso il tempo utile per la presentazione di osservazioni ed opposizioni, acquisiti i pareri di cui ai commi 7 e 9, redige la relazione istruttoria, redatta sulla base dell'Allegato E, Parte IV, previa conferenza di servizi indetta nell'ordinanza di istruttoria.
- 13. Il Servizio Procedente trasmette la relazione istruttoria, unitamente agli atti allegati, in originale e copia, e lo schema del disciplinare, redatto sulla base dell'Allegato G, Parte I o II, alla Autorità Concedente provinciale, per le piccole derivazioni, e all'Autorità Concedente regionale, per le grandi derivazioni, per i successivi adempimenti. Copia della relazione istruttoria e dello schema del disciplinare viene trasmesso altresì al Servizio indicato all'art. 9, comma 3, lett. b) per gli aspetti finanziari.
- 14. L'Autorità Concedente, esaminati gli atti di istruttoria, in caso favorevole e in mancanza di opposizioni ed osservazioni, restituisce al Servizio Procedente, previa acquisizione della liberatoria da parte del Servizio, di cui all'ultimo capoverso del precedente comma, sulla regolarità del pagamento delle somme pregresse e di quelle dovute alla data di sottoscrizione del disciplinare per l'anno solare in corso ai sensi degli artt. 32, 33, 35 e 36 e, l'originale della domanda, il progetto e lo schema del disciplinare, eventualmente integrato, per la sottoscrizione e la conversione in bollo del medesimo. In caso contrario andrà acquisito preventivamente il parere di cui all'art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i.
- 15. Il Servizio Procedente emana il disciplinare in doppio originale ed in bollo, ed invita il richiedente a firmarlo alla presenza di due testimoni, aventi i requisiti di legge, le cui firme sono autenticate dal funzionario delegato alla sottoscrizione del disciplinare. Dopo la firma, il disciplinare viene datato e repertoriato.
- 16. Il Servizio Procedente trasmette un originale e due copie del disciplinare all'Autorità Concedente, unitamente agli attestati dei versamenti relativi a:
 - a) canoni pregressi di cui al comma 6;
 - b) addizionale regionale di cui all'art. 33;

- c) spese di istruttoria di cui all'art. 34;
- d) cauzione di cui all'art. 35;
- e) contributo idraulico di cui all'art. 36;
- e conservando agli atti l'altro originale del disciplinare in attesa della registrazione da effettuarsi entro venti giorni dalla data di ricezione della determina di concessione al protocollo del Servizio Procedente.
- 17. L'Autorità Concedente emette la determina di concessione, sulla base dell'Allegato H, e la trasmette al Servizio Procedente.
- 18. Il Servizio Procedente, acquisito al protocollo l'atto di concessione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 41.
- 19. Il concessionario, entro trenta giorni dalla data di notifica della concessione, trasmette al Servizio Procedente la polizza o le polizze di cui all'art. 37.
- 20. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo si rinvia al Titolo II concernente il procedimento di concessione.

Art. 61

Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo

- 1. Il procedimento di concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
- 2. A seguito della pubblicazione di cui all'art. 60 comma 11, il Servizio Procedente individua d'ufficio le istanze relative a prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti falde profonde.
- 3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, il Servizio Procedente richiede le integrazioni tecniche, effettua le verifiche e adotta i provvedimenti previsti nell'Allegato I. Riconosciuti conformi o correttamente ricondizionati i pozzi di cui al comma 2, si procede secondo le modalità di cui al citato art. 60.
- 4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, la concessione preferenziale e la regolarizzazione dei pozzi, realizzati in territori soggetti alla tutela della Direzione regionale preposta alle attività minerarie, e sprovvisti di regolare autorizzazione alla ricerca, avviene contestualmente secondo le modalità del presente articolo e, in caso di interferenza, nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.

Art. 62

Riconoscimento di antico diritto di cui all'art. 3 del T.U. 1775/1933

- 1. Le istanze di riconoscimento di cui al presente articolo si intendono procedibili se pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell'Amministrazione regionale o provinciale, entro il 30/06/2006 e se corredate dalle informazioni minime di cui all'Allegato B, Parte VIII, ovvero se dette informazioni sono trasmesse entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio Procedente e se munite del titolo legittimo o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge del 10.08.1884, n. 2644.
- 2. Espletate le attività di cui all'art. 60, commi da 3 a 11, eventualmente disponendo che si omettano le formalità di pubblicazione, nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione la cui portata non ecceda i 5 l/s, il Servizio Procedente richiede gli attestati dei versamenti relativi a:
 - a) canoni pregressi di cui all'art. 60, comma 6;
 - b) addizionale regionale di cui all'art. 33;

- c) spese di istruttoria di cui all'art. 34;
- d) cauzione di cui all'art. 35;
- e) contributo idraulico di cui all'art. 36.
- 3. Copia delle ricevute di versamento delle spese di istruttoria e della cauzione devono essere trasmesse al Servizio Procedente, tramite raccomandata o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine, il Servizio Procedente rigetta la domanda di riconoscimento di antico diritto con atto espresso notificato al richiedente.
- 4. Accertato l'avvenuto versamento di cui al comma 2, tenuto conto dei pareri formulati dalla Autorità di Bacino e dall'Ente gestore dell'area protetta, ove richiesto, il Servizio Procedente sottopone all'Autorità Concedente il provvedimento di riconoscimento di antico diritto, redatto sulla base dell'Allegato N, contenente gli elementi essenziali e le modalità di esercizio della derivazione, unitamente alla relazione d'istruttoria, redatta sulla base dell'Allegato E, Parte V.
- 5. L'Autorità Concedente, emesso l'atto di riconoscimento, lo trasmette al Servizio Procedente che provvede:
 - a) alla trasmissione del provvedimento al Servizio indicato nell'art. 9, comma 3, lett. b), per la riscossione del canone determinato in via definitiva dall'atto stesso e per l'aggiornamento del Catasto delle utenze idriche:
 - b) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso lo stesso Servizio Procedente;
 - c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul B.U.R.A., comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione innanzi al Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Superiore delle Acque secondo le rispettive competenze.
- 6. In presenza di osservazioni o opposizioni all'istanza di riconoscimento di antico diritto, l'Autorità Concedente, ove non riscontri la lesione di diritti dei terzi, procede secondo le disposizioni di cui al comma 4, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontra la lesione di diritti dei terzi non superabile tramite prescrizioni o limitazioni dell'uso richiesto, l'Autorità medesima, con atto espresso, salvo quanto previsto dall'art. 10 bis della l. 241/1990 e sm.i., rigetta l'istanza, liquida le spese di istruttoria di cui all'art. 34 e notifica il provvedimento al richiedente.

Art. 63

Cessazione dei prelievi e definizione dei canoni demaniali arretrati

- 1. Il Servizio Procedente contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità della domanda, al rigetto della stessa ovvero alla presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione preferenziale o al riconoscimento di antico diritto, dispone la cessazione del prelievo e l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 54.
- 2. Nei provvedimenti di dichiarazione di improcedibilità della domanda, o di rigetto della medesima di cui all'art. 60, comma 3, ovvero di presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione o al riconoscimento di antico diritto intervenuta prima dell'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 60, comma 5, sono altresì definiti i canoni arretrati da versare all'Amministrazione statale per il periodo intercorrente tra il 10.08.1999 e il 31.12.2000, e quelli arretrati da corrispondere alla Regione per il periodo intercorrente dal 01.01.2001 allo spirare dell'annualità in corso alla data di dichiarazione della improcedibilità ovvero della rinuncia,

fatto salvo l'applicazione del disposto dell'art. 93, comma 4, della l.r. 7/2003 per le utenze agricole.

CAPO II

Procedimenti di attuazione dell'art. 166, comma 1, e dell'art. 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

Sezione I - Procedimenti per l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall'irriguo

Art. 64

Ambito di applicazione

- 1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio della facoltà attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, di cui all'art. 166, comma 1, del d.lgs. 152/2006, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di una portata non inferiore all'80 percento delle acque derivate e che la qualità e la quantità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni. A tal fine l'Autorità di Bacino, di concerto con la Regione, può modificare tale limite.
- 2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale, formalmente rilasciati dall'Autorità competente, a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo.

Art. 65

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall'irriguo

- 1. La domanda di autorizzazione, di cui all'art. 64, comma 1, munita dell'attestato di pagamento delle spese di istruttoria, è presentata al Servizio Procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa alla concessione di derivazione d'acqua originaria e deve contenere, oltre le informazioni di cui all'Allegato B, Parte I, gli ulteriori seguenti elementi:
 - a) dati costitutivi del Consorzio;
 - b) indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo;
 - c) estremi del titolo di concessione che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
 - d) destinatari dell'approvvigionamento.
- 2. La domanda si intende ricevibile se corredata dal progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti.
- 3. Ai fini della ricevibilità della domanda si applicano le disposizioni, ove compatibili, di cui all'art 12
- 4. Il Servizio Procedente verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 64, comma 1, ed acquisisce i pareri previsti all'art. 13, commi 1 e 3. Per l'acquisizione dei pareri si applicano le disposizioni previste dal succitato articolo; in tale caso il termine del procedimento, di cui al comma 5, è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione dei pareri.
- 5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il detto termine, il Servizio Procedente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali,

l'utilizzazione richiesta s'intende assentita qualora non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorità di Bacino o dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette. In tal caso resta l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 32 e dell'acquisizione delle autorizzazioni e dei nulla-osta per l'esecuzione delle opere.

- 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente Sezione ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante sostanziale ai sensi dell'art. 49.
- 7. L'autorizzazione è soggetta al pagamento del canone di cui all'art. 32, dell'addizionale regionale di cui all'art. 33, delle spese d'istruttoria di cui all'art. 34, della cauzione di cui all'art. 35 e della prestazione delle polizze di cui all'art. 37.
- 8. Il canone e l'addizionale relativi all'autorizzazione devono essere corrisposti unitamente ai proventi della concessione originaria.
- 9. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all'art. 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1, lett. a), dello stesso articolo.

Sezione II - Procedimenti per l'utilizzazione delle acque reflue depurate

Art. 66

Ambito di applicazione

1. La presente sezione disciplina le modalità di autorizzazione per l'utilizzazione delle acque reflue depurate, fatto salvo il rispetto delle norme tecniche di attuazione di cui al d.m. 12.06.2003, n. 185 e delle norme attuative emanate a tal fine dalla Regione ai sensi dell'art. 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

Art. 67

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzazione delle acque reflue depurate

- 1. La domanda di autorizzazione di cui all'art. 66 è presentata al Servizio Procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa all'impianto di depurazione o di scarico, e deve contenere, oltre alle informazioni di cui all'Allegato B, Parte I.A, l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto di depurazione ovvero del corpo idrico interessato dallo scarico originario e degli estremi catastali del punto di prelievo;
- 2. La domanda si intende ricevibile se corredata dai seguenti allegati:
 - a) progetto definitivo delle opere da realizzare e relativa documentazione tecnica di cui al d.m. 185/2003 e alle norme adottate dalla Regione ai sensi dell'art. 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
 - b) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti.
- 3. Al procedimento si applicano le norme di cui all'art. 12, all'art. 13, ad eccezione del comma 4, e agli artt. da 14 a 21.
- 4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente sezione ha durata non superiore a quella della concessione originaria dal cui scarico vengono prelevate le acque e di cui non costituisce variante sostanziale. La concessione originaria può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità Concedente nel rispetto dei diritti precedentemente acquisiti.
- 5. L'autorizzazione è esente dal pagamento del canone, dell'addizionale regionale, delle spese di istruttoria, della cauzione, del contributo idraulico, mentre è subordinata alla prestazione delle polizze di cui all'art. 37.

6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono soggette alle procedure di cui all'art. 41, fatta eccezione per gli adempimenti di cui al comma 1, lett. a), dello stesso articolo.

TITOLO VI

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Norme speciali

Art. 68

Norme speciali

- 1. L'acqua pubblica destinata al consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui all'art. 147 del d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 2/1997, è concessa all'Ente di ambito competente per territorio, se costituito, ovvero al Comune nel cui territorio è ubicata l'opera di presa, il quale è il referente di tutti i Comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata.
- 2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di Bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio Procedente, ma si rapporta direttamente al Consorzio gestore. L'utente, qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse, di cui all'art. 96 del Testo Unico del 25.07.1904, n. 523 e s.m.i., deve acquisire l'autorizzazione per l'opera di presa rilasciata dal Servizio Procedente mentre nel caso di opere mobili deve darne comunicazione al Servizio medesimo che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di trenta giorni.
- 3. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente una unica concessione di acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 166 della d.lgs. 152/2006, così come disciplinato dagli artt. 64 e 65 del presente Regolamento.

Art. 69

Derivazioni interprovinciali

- 1. Le piccole derivazioni, così come definite dall'art. 8, le cui opere di adduzione e restituzione travalicano il confine di Provincia sono rilasciate dalla Provincia nel cui territorio ricade l'opera di captazione.
- 2. Nel caso di derivazione da corso d'acqua che costituisce confine provinciale, la concessione è rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ricadono le opere di captazione e distribuzione, d'intesa con la Provincia confinante.
- 3. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, è convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della l. 241/1990 e s.m.i.
- 4. Nel caso di mancata stipula dell'intesa nel termine di novanta giorni, decorrente dalla data di acquisizione agli atti di Ufficio della domanda, la stessa è rimessa all'Autorità Concedente regionale.

Art. 70

Revisione delle concessioni

- 1. Tutte le utenze in atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 12.05.2006, n. 12, devono essere censite, in relazione al corpo idrico superficiale o sotterraneo di approvvigionamento, entro i termini prescritti dalle suddette norme.
- 2. Entro i termini prescritti dall'art. 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il Servizio Procedente procede alla verifica delle concessioni in atto ai fini della revisione da parte dell'Autorità Concedente che, su indicazione dell'Autorità di Bacino, provvede, ove necessario, alla riduzione temporale o quantitativa dei prelievi e prescrive i rilasci di acqua volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché il rispetto delle priorità d'uso di cui all'art. 144 del d.lgs. 152/2006. Tali limitazioni e/o prescrizioni non danno luogo ad indennizzo da parte della pubblica Amministrazione, ma ad una eventuale riduzione del canone annuo di concessione ai sensi dell'art. 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 2, della l.r. 7/2003 e s.m.i.

Art. 71

Vigilanza e sanzioni amministrative

- 1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla legge regionale del 23.03.1983, n. 12 e s.m.i.
- 2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. 1775/1933 e s.m.i., nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento, dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e dai provvedimenti speciali per l'utilizzazione dell'acqua, sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 5.000,00 ai sensi del comma 5 sexies dell'art. 93 della l.r. 7/2003 come integrato e modificato dal comma 4 dell'art. 73 della l.r. 6/2005. Rimane ferma la facoltà dell'Autorità Concedente di dichiarare la decadenza e di revocare il diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica ai sensi degli artt. 51 e 52.
- 3. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del T.U. 1775/1933, così come sostituito dall'art. 96 del d.lgs. 152/2006.
- 4. Al fine della quantificazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3, la Giunta Regionale, su proposta della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, gli indirizzi per la determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 18 della 1. 689/1981. Parimenti stabilisce le tipologie delle violazioni e gli indirizzi per l'applicazione della sanzione per i casi di particolare tenuità di cui all'art. 17 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.
- 5. I rapporti relativi alle violazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere rimessi al Servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e seguenti della l. 689/1981 e per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
- 6. Il Servizio di cui al precedente comma, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudica il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza da parte del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. del 14.04.1910, n. 639, e s.m.i. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- 7. Per quanto non specificatamente previsto nei precedenti commi, si fa rinvio al comma 5 sexies dell'art. 93 della 1.r. 7/2003 come integrato e modificato dal comma 4 dell'art. 73 della 1.r. 6/2005.

CAPO II

Norme transitorie e finali

Art. 72

Norme generali sui procedimenti pendenti

- 1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al Titolo II, al Titolo IV ed al Titolo V. Il responsabile del procedimento, acquisisce i pareri di cui all'art. 13 mediante Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della l. 241/1990 e s.m.i.
- 2. Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia già stato sottoscritto dall'utente si considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale.
- 3. Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste dall'art. 58, il termine di centoventi giorni, di cui al comma 6 dello stesso articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti.
- 4. Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, del d.lgs. 79/1999 e s.m.i., e alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche rilasciate all'ENEL per le quali le scadenze sono state fissate al 31.03.2029 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 45.

Art 73

Procedimenti pendenti e norme transitorie sulle licenze di attingimento

- 1. I procedimenti relativi alle domande di licenza di attingimento, già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono perfezionati a norma dell'art. 56 del T.U 1775/1933 e s.m.i., qualora non sia stato superato il limite quinquennale di rinnovo previsto dall'art. 9 del d.lgs. 275/1993 e s.m.i.
- 2. Sino alla comunicazione di cui all'art. 59, comma 6, continuano ad applicarsi le attuali procedure che garantiscono a valle della presa il deflusso dell'acqua.

Art. 74

Procedimenti pendenti sulle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee

- 1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999, qualora entro tale data non sia iniziato il prelievo, devono presentare, con le modalità previste dall'art. 10, domanda di concessione, che viene istruita secondo le procedure di cui al Titolo II del presente Regolamento, con esclusione della fase relativa al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.
- 2. Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi dell'art. 10. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi del presente Regolamento facendo salvi gli adempimenti già effettuati che risultano ad esso conformi.

Art. 75

Norme statali e regionali disapplicate

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi del comma 7 dell'art. 94 della l.r. 7/2003, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche con esso incompatibili, in particolare:
 - a) il Regio Decreto 14.08.1020, n. 1285,
 - b) il decreto Ministeriale 16.12.1923;
 - c) Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775, limitatamente agli articoli nn. 5, 7 con esclusione del 2° comma, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 30, 35, 36, 37, 38, 48, 49 fatta eccezione per i commi 3 e 4, 56, 95, 101, 103, 104.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applica la vigente normativa di settore statale e regionale.
- 3. Restano ferme le ulteriori discipline di settore, in particolare quelle in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico, idrogeologico e di destinazione urbanistica, prevenzione degli infortuni, procedimento amministrativo, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione e le disposizioni in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

Art. 76

Aggiornamento allegati e predisposizione modulistica

- 1. La Giunta Regionale, con uno o più provvedimenti, su proposta della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, è demandata all'aggiornamento degli allegati al presente Regolamento al fine di adeguarli alle norme intervenute dopo la sua approvazione ovvero qualora se ne riconosca la necessità.
- 2. Prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, è demandata alla compilazione della modulistica per ogni fasi di ogni procedimento di cui al presente Regolamento.
- 3. Gli atti emanati a termine dei commi precedenti sono pubblicati sul B.U.R.A.

Art. 77

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto ed entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul *B.U.R.A.*

L'Aquila lì 13 Agosto 2007

OTTAVIANO DEL TURCO

Seguono allegati



REGOLAMENTO	REGIONALE	n
TOTAL MENT OF	KEGIONALE	ц.

Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica e ricerche di acque sotterranee e dei procedimenti di riutilizzo delle acque reflue.

ALLEGATI

14.			
Allegato A -	Norme di riferimento		
Allegato B -	Modalità e contenuti delle domande		
Allegato C -	Ordinanza di istruttoria		
Allegato D -	Verbale di visita locale di istruttoria		
Allegato E -	Relazione istruttoria		
Allegato F -	Relazione ricerca di acque sotterranee tramite pozzo		
Allegato G -	Disciplinare		
Allegato H -	Determina		
	Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo di acque sotterranee mediante pozzi		
Allegato L -	Provvedimento per le concessioni soggette a procedura semplificata		
Allegato M -	Provvedimento per il rilascio di autorizzazione provvisoria a derivare acque		
Allegato N -	Provvedimento per il riconoscimento di antico diritto		
Tabella I -	Durata massima delle concessioni		
Scheda I -	Scheda per il censimento delle utilizzazioni in atto		

Elenco delle domande di concessione preferenziale

Scheda Π -



Allegato A
Art. 1 – Comma 1

Norme di riferimento

Elenco delle principali norme vigenti dalle quali sono stati desunti i principi per la redazione del Regolamento regionale sulla disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e ricerche di acque sotterranee e dei procedimenti di riutilizzo delle acque reflue.

• L. 10.08.1884, n. 2644

Legge concernente le derivazioni di acque pubbliche

• R.D. del 25.07.1904, n. 523

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie

R.D. 14.04.1910, n. 639

"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

• R.D. 14.08.1920, n. 1285

Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche

• D.M. 16.12.1923 recante

Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d'acqua

R.D. 11.12.1933, n. 1775

Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

D.P.R. del 01.11.1959, n. 1363

Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta

• L. 04.02.1963, n. 129

Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione

• D.P.R. 11.03.1968, n. 1090

Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 04.02.1963, n. 129

D.P.R. 03.08.1968

Approvazione del P.R.G.A. di cui alla legge 04.02.1968, n. 129

• L. 24.11.1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

• L. 10.06.1982, n. 348

Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici

• L.R. 23.03.1983, n. 12 e s.m.i.

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e per l'esercizio delle funzioni delegate o trasferite in materia di acque e impianti elettrici

L. 08.08.1985, n. 431

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

• D. Lgs. 12.07.1993, n. 275

Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche



• L. 05.01.1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche

• D.P.C.M. 04.03.1996

Disposizione in materia di risorse idriche

• L.R. 13.01.1997, n. 2

Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge 36/94

• L. 15.03.1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni, ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

• D. Lgs. 31.03.1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n. 59

L.R. 12.08.1998, n. 72

Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale

• L.R. 16.09.1998, n. 81 e s.m.i.

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

• D.P.R 20.10.1998, n. 447

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59

• D.P.R. 18.02.1999, n. 238

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 05.01.1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche

D.Lgs. 16.03.1999, n. 79

Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

• L. 30.04.1999, n. 136 - art. 28

Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche

• D.Lgs. 04.08.1999, n. 339

Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE

• D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

• L. R. 14.09.1999, n. 77

"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"

• D.Lgs. 02.02.2001, n. 31

Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i.

 $Testo\ unico\ delle\ disposizioni\ legislative\ e\ regolamentari\ in\ materia\ di\ espropriazione\ per\ pubblica\ utilità$

• D.G.R.A. 22.03.2002, n. 119

L.R. 11/99 art. 46 comma 6 - Approvazione dei Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali

• D.G.R.A. 13.05.2002, n. 241

D.G.R.A. 119/2002 - Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali. Rettifica errori materiali



• L.R. 10.07.2002, n. 15

Disciplina delle acque minerali e termali

D.M. 26.03.2003

Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183

L.R. 17.04.2003, n. 7

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale)

• D.M. 12.06.2003, n. 185

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152

• D.M. 19.08.2003

Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque

• D.Lgs. 29.12.2003, n. 387

Attuazione della direttiva CEE 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

• L.R. 26.04.2004, n. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale)

• L.R. 08.02.2005, n. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale)

• D.Lgs. 07.03.2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale

• L.R. 12.05.2006, n. 12

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni

• L.R. 09.08.2006, n. 27

Disposizioni in materia ambientale



Allegato B

(Artt. 11, 45, 49, 22, 58, 59, 60, 62, 65, 67)

Contenuti e modalità di presentazione della domanda di concessione, di rinnovo e variante alla concessione, di autorizzazione a ricerche di acque sotterranee, di prelievi soggetti a procedura semplificata, di licenza di attingimento, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico uso.

PREMESSA

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo ovvero regolarizzata a termine di legge, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al d.p.r. del 28.12.2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Il progetto allegato alla domanda di derivazione, ivi compreso quello allegato alle domande di variante sostanziale, di norma ha valore di progetto preliminare, fatta eccezione per le derivazioni soggette a Valutazione di impatto ambientale ovvero di incidenza, per le quali ha valore di progetto definitivo.

La documentazione allegata alla domanda di derivazione può essere consegnata anche su supporto informatico, a termine del d.lgs. del 07.03.2005, n. 82.



SOMMARIO

Nuova concessione – art. 11

- I.A. Contenuti della domanda di nuova concessione
- I.B. Documentazione da allegare alla domanda di nuova concessione
 - I.B.1 Acque superficiali
 - 1.1 Grandi derivazioni
 - 1.2 Piccole derivazioni
 - 1.2.1 Derivazioni con portata di prelievo fino a 20 l/s
 - 1.2.2 Derivazioni con portata di prelievo superire da 20 l/s fino a 100 l/s
 - I.B.2 Acque sotterranee
 - 2.1 Grandi derivazioni
 - 2.2 Piccole derivazioni

 - 2.2.1 Derivazioni con portata di prelievo fino a 1 l/s
 2.2.2 Derivazioni con portata di prelievo superire da 1 l/s fino a 10 l/s
 2.2.3 Derivazioni con portata di prelievo superire da 10 l/s fino a 100 l/s
 - I.B.3 Acque sorgive
 - 3.1 Grandi derivazioni
 - 3.2 Piccole derivazioni

 - 3.2.1 Derivazioni con portata di prelievo fino a 1 l/s
 3.2.2 Derivazioni con portata di prelievo superire da 1 l/s fino a 10 l/s
 3.2.3 Derivazioni con portata di prelievo superire da 10 l/s fino a 100 l/s
- I.C. Modalità di presentazione della domanda di nuova concessione
 - I.C.1 -Acque superficiali
 - I.C.2 -Acque sotterranee
 - I.C.3 -Acque sorgive

PARTE II Rinnovo della concessione - art. 45

- II.A. Contenuti della domanda di rinnovo della concessione
- II.B. Documentazione da allegare alla domanda di rinnovo della concessione
 - II.B.1 Acque superficiali
 - II.B.2 Acque sotterranee
 - II.B.3 Acque sorgive
- II.C. Modalità di presentazione della domanda di rinnovo della concessione
 - II.C.1 Acque superficiali
 - 1.1 Grandi e piccole derivazioni
 - II.C.2 Acque sotterrance
 - 2.1 Grandi e piccole derivazioni
 - II.C.3 Acque sorgive
 - 3.1 Grandi e piccole derivazioni

PARTE III Variante alla concessione – art. 49

- III.A Contenuti della domanda di variante alla concessione
- III.B Documentazione da allegare alla domanda di variante alla concessione
 - III.B.1 -Acque superficiali
 - III.B.2 -Acque sotterranee
 - III.B.3 -Acque sorgive
- III.C Modalità di presentazione della domanda di variante alla concessione

PARTE IV Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee - art. 22

- IV.A Contenuti della domanda di ricerca di acque sotterranee
- IV.B Documentazione da allegare alla domanda di ricerca di acque sotterranee
- IV.CModalità di presentazione della domanda di ricerca di acque sotterranee



PARTE V Concessioni soggette a procedura semplificata – art. 58

V.A Contenuti della domanda di concessione soggette a procedura semplificata

V.B Documentazione da allegare alla domanda di concessione soggette a procedura semplificata

V.B.1 - Acque superficiali

V.B.2 - Acque sotterranee V.B.3 - Acque sorgive

V.C Modalità di presentazione della domanda di concessione soggette a procedura semplificata

PARTE VI Licenze di attingimento – art. 59

VI.A Contenuti della domanda di licenza di attingimento

VI.B Documentazione da allegare alla domanda di licenza di attingimento

VI.C Modalità di presentazione della domanda di licenza di attingimento

PARTE VII Concessione preferenziale – art. 60

VII.A Contenuti della domanda di concessione preferenziale

VII.B Documentazione da allegare alla domanda di concessione preferenziale

VII.C Modalità di presentazione della domanda di concessione preferenziale

PARTE VIII Riconoscimento di antico uso - art. 62

VIII.A Contenuti della domanda di riconoscimento di antico uso

VIII.B Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di antico uso

VIII.C Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento di antico uso

PARTE IX Descrizione degli allegati tecnici



PARTE I Nuova concessione - art. 11

I.A. Contenuti della domanda di nuova concessione

La domanda di nuova concessione deve contenere le seguenti informazioni:

- la residenza e i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica occorre inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
- 2. il domicilio legale, se diverso dalla residenza, ai soli fini della fase istruttoria della domanda;
- il tipo e il nome del corpo, o dei corpi idrici, dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire l'acqua;
- 4. l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
- gli usi cui si intende destinare l'acqua prelevata, nonché le portate di prelievo massime e medie, espresse in litri al secondo, ed i volumi di prelievo annuo, espressi in metri cubi, destinati a ciascun utilizzo.

In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:

- 5.a. per consumo umano: il numero degli abitanti serviti;
- 5.b. per l'uso irriguo: la superficie irrigabile espressa in ettari e l'incidenza percentuale delle principali colture in atto;
- 5.c. per l'uso idroelettrico o forza motrice: il salto legale espresso in metri, la potenza nominale media annua espressa in chilowatt, la produzione media annua espressa in gigawattora, il numero e il tipo di turbine e la complessiva potenza installata;
- 5.d. per l'uso di riqualificazione dell'energia: la portata massima di pompaggio, il dislivello espresso in metri pari alla differenza tra la quota di massima regolazione dell'invaso superiore e la quota di minima regolazione di quello inferiore, nonché la potenza nominale media riferita al pompaggio;
- 5.e. per l'uso industriale: il ciclo di utilizzazione dell'acqua nel processo produttivo;
- 5.f. per la piscicoltura: il peso vivo, espresso in tonnellate, degli animali allevati e che sono presenti mediamente in azienda lungo l'anno, nonché il numero di vasche e le relative superfici e capienza;
- 5.g. per l'uso civile ed igienico : la descrizione dell'utilizzo effettivo dell'acqua;
- 5.h. per l'uso autolavaggio: le modalità di trattamento delle acque di scarico;
- 5.i. per l'uso zootecnico: il tipo di allevamento, il numero di capi e il peso vivo in tonnellate e il rapporto esistente tra l'attività di allevamento e la conduzione del fondo rurale.
- 6. l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative.



I.B. Documentazione da allegare alla domanda di nuova concessione

Alla domanda di nuova concessione deve essere allegata la documentazione descritta nei successivi punti in funzione del tipo di corpo idrico e della quantità di acqua da derivare.

I.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI

1.1 Grandi derivazioni

Il progetto di derivazione deve essere redatto sulla base di una accurata ricostruzione del regime idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto delle utilizzazioni legittimamente in atto e tenendo conto delle portate che devono essere rilasciate in alveo a valle delle opere di presa per le esigenze di tutela della qualità ambientale del corpo idrico.

Alla richiesta di concessione di derivazione da acque superficiali per portate di prelievo superiori a 100 l/s, ridotte a 50 l/s nel caso di derivazioni che prevedono scarichi, deve essere allegata la seguente documentazione ed atti tecnici:

- ET 1 sintesi non tecnica
- ET 2 relazione tecnica
- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria
- ET 5 profili longitudinali e trasversali
- ET 6 progetto delle opere di derivazione
- ET 7 piano finanziario delle opere progettate
- ET 8 cronoprogramma dei lavori
- ET 9 piano di gestione e manutenzione delle opere

1.2 Piccole derivazioni

Alla richiesta di concessione di derivazione da acque superficiali per portate di prelievo inferiori a 100 l/s, deve essere allegata, per ogni intervallo di portata di seguito indicato, la seguente documentazione:

- 1.2.1 Derivazioni con portata di prelievo fino a 20 l/s
- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria
- ET 6 progetto delle opere di derivazione
- ET 8 cronoprogramma dei lavori
- ET 10 relazione tecnico-illustrativa
 - 1.2.2 Derivazioni con portata di prelievo da 20 fino a 100 l/s (nel caso di derivazioni che prevedono scarichi e con portata richiesta uguale o maggiore a 50 l/s la documentazione da allegare è quella prevista per le grandi derivazioni)
- ET 1 sintesi non tecnica
- ET 2 relazione tecnica
- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria
- ET 5 profili longitudinali e trasversali
- ET 6 progetto delle opere di derivazione
- ET 8 cronoprogramma dei lavori



I.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE

2.1Grandi derivazioni

Il progetto dell'opera di captazione di acque sotterranee tramite pozzi, per uso diverso da quello domestico, deve essere redatto sulla base di una accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo della falda con le massime garanzie a livello ambientale. Nel progetto di tale opera si deve altresì accertare che questa sia adeguata alle caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella area interessata dall'emungimento.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi, per uso diverso da quello domestico, per portate di prelievo superiori a 100 l/s, ridotti a 50 l/s nel caso di derivazioni che prevedono scarichi, deve essere allegata la seguente documentazione ed atti tecnici:

- ET 1 sintesi non tecnica
- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria
- ET 6 progetto delle opere di derivazione
- ET 7 piano finanziario delle opere progettate
- cronoprogramma dei lavori
- ET 9 piano di gestione e manutenzione delle opere
- ET 11 studio idrogeologico
- ET 12 relazione tecnica

2.2Piccole derivazioni

- 2.2.1 Derivazioni con portata di prelievo fino 1 l/s
- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria ET 13 relazione tecnico-illustrativa
 - 2.2.2 Derivazioni con portata di prelievo da 1 fino a 10 l/s
- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria ET 13 relazione tecnico-illustrativa
 - 2.2.3 Derivazioni con portata di prelievo da 10 fino a 100 l/s*
- ET 1 sintesi non tecnica
- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria
- ET 6 progetto dell'opera di captazione
- ET 8 cronoprogramma dei lavori
- ET 11 studio idrogeologico
- ET 12 relazione tecnica

^{*} nel caso di derivazioni che prevedono scarichi e con portata richiesta uguale o maggiore a 50 l/s la documentazione da allegare è quella prevista



I.B.3 - ACQUE SORGIVE

3.1 Grandi derivazioni

Il progetto dell'opera di captazione da sorgente deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo delle emergenze della falda con le massime garanzie a livello ambientale.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive per portate di prelievo superiori a 100 l/s, ridotte a 50 l/s nel caso di derivazioni che prevedono scarichi, deve essere allegata la seguente documentazione ed atti tecnici:

- ET 1 sintesi non tecnica
- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria
- ET 6 progetto dell'opera di captazione
- ET 7 piano finanziario delle opere progettate
- ET 8 cronoprogramma dei lavori
- ET 9 piano di gestione e manutenzione delle opere
- ET 11 studio idrogeologico
- ET 12 relazione tecnica

3.2 Piccole derivazioni

- 3.2.1 Derivazioni con portata di prelievo fino a 1 l/s
- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria ET 13 relazione tecnico-illustrativa
- 3.2.2 Derivazioni con portata di prelievo da 1 fino a 10 l/s
 - ET 3 corografia
 - ET 4 planimetria
 - ET 6 progetto dell'opera di captazione ET 13 relazione tecnico-illustrativa
 - - 3.2.3 Derivazioni con portata di prelievo da 10 fino a 100 l/s
 - ET 1 sintesi non tecnica
 - ET 3 corografia
 - ET 4 planimetria
 - ET 6 progetto dell'opera di captazione
 - ET 8 cronoprogramma dei lavori
 - ET 11 studio idrogeologico
 - ET 12 relazione tecnica



I.C. Modalità di presentazione della domanda di nuova concessione

I.C.1 - ACQUE SUPERFICIALI

Grandi e piccole derivazioni

Alla domanda di nuova concessione di derivazione d'acqua, presentata in doppio originale, devono essere allegate n° 3 copie degli allegati tecnici di cui al precedente punto I.B.

Devono essere fornite ulteriori n °2 copie in caso di:

 uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse;

Deve essere fornita ulteriormente n °1 copia in caso di:

derivazione ricadente in una area protetta.

I.C.2 - ACQUE SOTTERRANEE

Grandi e piccole derivazioni

Alla domanda di nuova concessione di derivazione d'acqua, presentata in doppio originale, devono essere allegate nº 5 copie degli allegati tecnici di cui al precedente punto I.B,

Deve essere fornita ulteriormente n ° 1 copia in caso di:

 uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse;

Deve essere fornita ulteriormente \mathbf{n} ° 1 copia in caso di:

· derivazione ricadente in una area protetta.

I.C.3 - ACQUE SORGIVE

Grandi e piccole derivazioni

Alla domanda di nuova concessione di derivazione d'acqua, presentata in doppio originale, devono essere allegate nº 3 copie degli allegati tecnici di cui al precedente punto I.B.

Deve essere fornita ulteriormente nº 1 copia in caso di:

 uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse;

Deve essere fornita ulteriormente $n^{\circ}1$ copia in caso di:

• derivazione ricadente in una area protetta.



PARTE II Domanda di rinnovo della concessione – art. 45

II.A Contenuti della domanda di rinnovo della concessione

La domanda di rinnovo della concessione deve contenere, a pena di irricevibilità:

- i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati
 con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre
 specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
- 2. gli estremi completi della concessione di cui si richiede il rinnovo (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti, data di scadenza del provvedimento).

Nel caso in cui sia richiesto il rinnovo parziale devono inoltre essere esplicitati:

- 3. il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende continuare a derivare ed eventualmente restituire l'acqua, dedotto dalla carta tecnica regionale;
- 4. l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
- 5. la portata massima e media annua di acqua da derivarsi, espressa in litri/secondo e il corrispondente volume massimo annuo;
- 6. l'intervallo di tempo in cui si chiede il diritto di continuare ad esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative se diversi da quelle della concessione da rinnovare; gli usi cui è destinata l'acqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.



II.B Documentazione da allegare alla domanda di rinnovo della concessione

II.B.1 - ACQUE SUPERFICIALI

Grandi e piccole derivazioni

Alla domanda di rinnovo di una concessione di derivazione d'acqua deve essere allegata la seguente documentazione:

ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere

ET 14 - relazione tecnica

Il Servizio Procedente, ove riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, in sede di rinnovo richiede al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere costituito da:

ET 3 - corografia

ET 4 - planimetria

ET 6 - progetto delle opere di derivazione

ET 10 - relazione tecnico-illustrativa

II.B.2 - ACQUE SOTTERRANEE

Grandi e piccole derivazioni

Alla domanda di rinnovo di una concessione di derivazione d'acqua deve essere allegata la seguente documentazione:

ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere

ET 14 - relazione tecnica

Il Servizio Procedente, ove riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, in sede di rinnovo richiede al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere costituito da:

ET 3 - corografia

ET 4 - planimetria

ET 6 - progetto delle opere di derivazione

ET 13 - relazione tecnico-illustrativa

II.B.3 - ACQUE SORGIVE

Grandi e piccole derivazioni

Alla domanda di rinnovo di una concessione di derivazione d'acqua deve essere allegata la seguente documentazione:

ET 9 - piano di gestione e manutenzione delle opere

ET 14 - relazione tecnico-illustrativa

Il Servizio Procedente, ove riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, in sede di rinnovo richiede al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere costituito da:

ET 3 - corografia

ET 4 - planimetria

ET 6 - progetto delle opere di derivazione



ET 13 - relazione tecnico-illustrativa

II.C Modalità di presentazione della domanda di rinnovo della concessione

II.C.1 - ACQUE SUPERFICIALI

Grandi e piccole derivazioni

Alla domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua deve essere allegata nº 1 copia degli allegati tecnici di cui al precedente punto II.B.

II.C.2 - ACQUE SOTTERRANEE

Grandi e piccole derivazioni

Alla domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua deve essere allegata nº 1 copia degli allegati tecnici di cui al precedente punto II.B.

II.C.3 - ACQUE SORGIVE

Grandi e piccole derivazioni

Alla domanda di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua deve essere allegata nº 1 copia degli allegati tecnici di cui al precedente punto II.B.



PARTE III Domanda di variante alla concessione – art. 49

III.A Contenuti della domanda di variante alla concessione

La domanda di variante alla concessione deve contenere, a pena di irricevibilità:

- la residenza e i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
- 2. gli estremi completi della concessione di cui si richiede la variante (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti);
- 3. la descrizione sintetica della variante richiesta, cui segue la caratterizzazione della derivazione così come essa risulta per effetto della introduzione della variante.

III.B Documentazione da allegare alla domanda di variante

III.B.1 -Acque superficiali

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali di cui al punto I.B.1. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, però, documentare tanto le opere esistenti quanto quelle che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere di cui si prevede la dismissione.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali pertinenti al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazione degli interventi proposti.

III.B.2 -Acque sotterranee

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi di cui al punto I.B.2. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

III.B.3 - Acque sorgive

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive di cui al punto I.B.3. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere. Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive di cui al punto I.B.3 limitatamente a quella descrittiva delle varianti previste, precisando le motivazioni delle scelte operate ed evidenziando le modifiche delle opere esistenti per effetto della realizzazione degli interventi proposti.



Modalità di presentazione della domanda di variante alla concessione

La domanda di variante sostanziale e gli allegati tecnici devono essere presentati secondo le modalità previste per la domanda di nuova concessione di derivazione di cui al **Punto I.C.**La domanda di variante non sostanziale e i relativi allegati tecnici, devono essere presentati secondo le modalità previste per la domanda di rinnovo di cui al **Punto II.C.**



PARTE IV Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee - art. 22

IV.A Contenuti della domanda di ricerca di acque sotterranee

La domanda di ricerca di acque sotterranee deve contenere, a pena di irricevibilità:

- 1.La residenza e i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e/o partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea;
- 2. il domicilio legale eletto dal richiedente, se diverso dalla residenza;
- 3. il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici interessati dalla ricerca di acque sotterranee;
- 4. l'indicazione della Provincia, del Comune e della località in cui sono effettuate le ricerche;
- 5. gli usi cui si intende destinare l'acqua sotterranea.

IV.B Documentazione da allegare alla domanda di ricerca di acque sotterranee

Alla domanda di ricerca di acque sotterranee deve essere allegata la seguente documentazione:

- ET 3 corografia
- ET 4 planimetria
- ET 11 studio idrogeologico
 - ET 13 relazione tecnico-illustrativa

IV.C Modalità di presentazione della domanda di ricerca di acque sotterranee

La domanda di ricerca di acque sotterranee deve essere corredata da Nº3 copie degli allegati tecnici di cui al precedente punto IV.B.



PARTE V Concessioni soggette a procedura semplificata - art. 58

V.A Contenuti della domanda di concessione

La domanda di concessione soggetta a procedura semplificata deve contenere, a pena di irricevibilità, le informazioni di cui al punto I.A.

V.B Documentazione da allegare alla domanda

V.B.1 - Acque superficiali

Alla domanda di concessione soggetta a procedura semplificata deve essere allegata la medesima documentazione di cui alla Sezione I.B.1, Punto 1.2.1, relativa alle nuove concessioni di piccole derivazioni da acque superficiali con portate di prelievo fino a 20 l/s.

V.B.2 - Acque sotterranee

Alla domanda di concessione soggetta a procedura semplificata deve essere allegata la stessa documentazione di cui alla Sezione I.B.2, Punto 2.2.2, relativa alle nuove concessioni di piccole derivazioni da acque sotterranee con portate di prelievo fino a 10 l/s.

V.B.3 - Acque sorgive

Alla domanda di concessione soggetta a procedura semplificata deve essere allegata la stessa documentazione di cui alla Sezione I.B.3, Punto 3.2.2, relativa alle nuove concessioni di piccole derivazioni da acque sorgive con portate di prelievo fino a 10 l/s.

V.C Modalità di presentazione della domanda

La domanda di concessione soggetta a procedura semplificata deve essere corredata da Nº4 copie degli allegati tecnici di cui al precedente punto V.B.

In caso di derivazione con presenza di opere in alveo e/o sulle sponde e/o sugli argini, dovranno essere prodotte ulteriori N°2 copie degli allegati tecnici.

In caso di derivazioni con ricerca di acqua sotterranee, dovranno essere prodotte ulteriori N°2 copie degli allegati tecnici



PARTE VI Licenze di attingimento - art. 59

VI.A Contenuti della domanda di licenza di attingimento

La domanda di licenza di attingimento deve contenere le informazioni di cui al punto I.A.

VI.B Documentazione da allegare alla domanda di licenza di attingimento

Alla domanda di licenza di attingimento deve essere allegata la seguente documentazione:

ET 1 - sintesi non tecnica ET 3 - corografia

ET 4 - planimetria

VI.C Modalità di presentazione della domanda di licenza di attingimento

La domanda di licenza di attingimento deve essere corredata da Nº1 copia degli allegati tecnici di cui al precedente punto VI.B.



PARTE VII Concessione preferenziale – art. 60

VII.A Contenuti della domanda di concessione preferenziale

La domanda di concessione preferenziale deve contenere, a pena di irricevibilità, le informazioni di cui al punto I.A. e gli estremi della documentazione probante l'uso e la quantità d'acqua prelevata alla data del 10.08.1999.

VII.B Documentazione da allegare alla domanda di concessione preferenziale

Alla domanda di concessione preferenziale deve essere allegata la medesima documentazione di cui al procedimento di rilascio di nuova concessione indicata al punto I.B.

VII.CModalità di presentazione della domanda di concessione preferenziale

La domanda di concessione preferenziale deve essere corredata da Nº6 copie degli allegati tecnici di cui al precedente punto VII.B.

In caso di derivazione ricadente in area protetta dovrà essere prodotta ulteriormente Nº1 copia degli allegati tecnici.



PARTE VIII Riconoscimento di antico uso - art. 62

VIII.A Contenuti della domanda di riconoscimento di antico uso

La domanda di riconoscimento di antico uso deve contenere, a pena di irricevibilità, le informazioni di cui al punto I.A. e gli estremi del titolo legittimo all'esercizio dell'utenza.

VIII.B Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di antico uso

Alla domanda di riconoscimento di antico uso deve essere allegata la medesima documentazione di cui al procedimento di rilascio di nuova concessione indicata al punto I.B.

VIII.C Modalità di presentazione della domanda di riconoscimento di antico uso

La domanda di riconoscimento di antico uso deve essere corredata da $N^{\circ}6$ copie degli allegati tecnici di cui al precedente punto VIII.B.

In caso di derivazione ricadente in area protetta dovrà essere prodotta ulteriormente N°1 copia degli allegati tecnici.



PARTE IX Descrizione degli allegati tecnici

ET 1. Sintesi non tecnica

La sintesi in linguaggio non tecnico deve contenere le informazioni più significative presenti nella relazione tecnica e nella relazione idrologica che accompagnano l'istanza di derivazione, nonché una adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e caratterizzare le opere in progetto. Le informazioni minime da inserire nella sintesi riguardano:

- · la motivazione dell'intervento;
- le caratteristiche del prelievo (portata massima e media di prelievo, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo nel caso di derivazioni da acque superficiali);
- l'ubicazione e le caratteristiche delle opere di presa e delle eventuali opere di restituzione, nonché delle infrastrutture a servizio della derivazione;
- l'inquadramento del progetto in relazione alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti;
- l'analisi dei prevedibili impatti che la derivazione può provocare sul corpo idrico e la descrizione delle misure previste per limitarne gli effetti;
- le finalità dell'opera di derivazione alla luce del quadro socio-economico locale, solo in caso di grandi derivazioni;

Al fine di consentirne l'agevole riproducibilità, il documento dovrà essere presentato in formato A4 con la sola eccezione della corografia e della planimetria che potranno essere prodotte anche in formato A3.

ET 2. Relazione tecnica

La relazione tecnica dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione e dimostrare, nel caso di richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano, l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall'intervento in progetto e di seguito indicati.

2.1 Fabbisogno idrico

- per le derivazioni destinate al consumo umano deve essere illustrato e giustificato il fabbisogno di acqua sulla base della popolazione da servire e deve essere dimostrata la coerenza della scelta delle fonti di approvvigionamento con la pianificazione di settore.
- per l'uso irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno idrico in relazione all'estensione della superficie da irrigare, al tipo di coltura, ai sistemi irrigui impiegati, alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio;
- per le derivazioni ad uso industriale devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità di acqua impiegata; deve essere altresì descritto il ciclo di utilizzazione dell'acqua nel processo produttivo, documentando l'utilizzo di tecnologie che permettono di massimizzare il risparmio idrico.
- per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo nonché il rapporto esistente tra l'attività di allevamento e la conduzione del fondo rurale.
- per tutti gli altri usi deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti.



2.2 Idrologia

La relazione deve dimostrare come la derivazione richiesta si inserisce in un sistema di razionale utilizzazione del corso d'acqua e del relativo bacino imbrifero.

Lo studio delle caratteristiche idrologiche del bacino di interesse, di norma effettuato a partire da serie storiche di misure, dovrà fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella sezione di presa (portata media annua, portate medie mensili e curva di durata delle portate) riferiti all'anno medio e all'anno idrologico scarso, al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da portate medie con frequenza di superamento dell'80%.

Nel caso di corsi d'acqua sprovvisti di stazioni fisse di monitoraggio, il proponente dovrà validare la ricostruzione del regime di portate effettuata con i classici metodi dell'idrologia (ad esempio utilizzando criteri di similitudine idrologica con bacini confinanti ed aventi analoghe caratteristiche – metodi regionalizzazione) con i dati di portata misurati in continuo nella sezione di presa per un periodo non inferiore ad un anno idrologico. In tali casi la rilevazione dei dati dovrà proseguire anche durante l'iter istruttorio dell'istanza di concessione di derivazione e nella successiva fase di utilizzazione dell'acqua.

Ove la portata massima di prelievo superi la portata media annua del corso d'acqua e sia comunque superiore a 1.000 l/s, la caratterizzazione del regime idrologico nella sezione di presa deve essere sempre basata su misure dirette di portata.

I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in una curva di durata delle portate disponibili e di quelle utilizzabili.

Nel caso di realizzazione di dighe, la relazione deve fornire il piano di gestione dei volumi invasati e una descrizione della natura e qualità del trasporto solido al fine di valutare l'apporto complessivo di sedimenti, secondo le norme vigenti.

2.3 Determinazione del minimo deflusso vitale

Il proponente deve quantificare, secondo le norme vigenti, la portata minima che deve defluire in alveo a valle dell'opera di presa mediante opportuni dispositivi di rilascio.

2.4 Quadro degli utilizzi esistenti

Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in atto ubicate nel tratto di corso d'acqua interessato dal nuovo prelievo.

2.5 Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento.

La relazione deve contenere la motivazione delle soluzioni adottate in relazione alle problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la realizzabilità delle opere in riferimento alla natura dei terreni e all'accessibilità dei luoghi.

A questo scopo deve essere fornita una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e informazioni dedotti dalla letteratura ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi del d.m. 11.03.1988 concernente le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Devono essere descritti gli strumenti di regolazione e misurazione delle portate derivabili che si intendono installare, nonché le soluzioni adottate per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale nel corso d'acqua a valle della captazione e il transito dell'ittiofauna.

Nella relazione devono essere forniti i calcoli di dimensionamento idraulico delle principali opere: canali, condotte di adduzione e di restituzione/scarico delle acque e dispositivi di modulazione delle portate da prelevare e di quelle da rilasciare in alveo.



Devono essere debitamente illustrate le variazioni del profilo della corrente prodotte da eventuali manufatti in alveo, sia in condizioni di portata media che di massima piena con tempo di ritorno di 50, 100, 200 anni.

Il proponente deve inoltre allegare un estratto del piano regolatore comunale o intercomunale dal quale risultino i vincoli esistenti e la destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede la realizzazione delle opere.

Nella relazione devono essere esposte le considerazioni e le informazioni che possano evidenziare l'utilità ed i vantaggi del progetto in confronto ad altre possibili soluzioni.

ET 3. Corografia

La corografia, in scala idonea, deve permettere il sicuro riferimento della derivazione rispetto a località note adiacenti, deve comprendere il corpo idrico dal quale si intende effettuare la derivazione, e l'ubicazione delle opere in progetto.

ET 4. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica regionale in scala 1:5.000 oppure 1:10.000, deve evidenziare le eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti nell'area.

ET 5. Profili longitudinali e trasversali

Nel caso di opere fisse in alveo, occorre allegare il profilo longitudinale del corso d'acqua (fondo alveo e sponde), nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il massimo rigurgito prodotto dalle opere in progetto, nonché i profili di corrente relativi agli stati di massima piena per tempo di ritorno di 50, 100, 200 anni.

Le quote altimetriche dei profili devono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione indicando i capisaldi di riferimento.

Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali devono essere in rapporto 1:1.000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze, salvo casi speciali.

In corrispondenza delle sezioni in cui si intendono realizzare le opere di presa e di eventuale restituzione dell'acqua deve essere rappresentata, in scala compresa da 1:200 a 1:1.000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze, la sezione trasversale del corso d'acqua di cui saranno evidenziati, oltre alle opere in progetto, il fondo, le sponde e le aree adiacenti nonché le sezioni delle arginature, quando queste siano presenti. Sulle medesime sezioni devono essere rappresentati i livelli di acque ordinarie e di massima piena.

Devono inoltre, essere rappresentati i profili longitudinali dei canali o delle condotte principali documentando le variazioni altimetriche del terreno ed ogni altra accidentalità e/o interferenza lungo l'asse dei medesimi.

Le sezioni trasversali di canali o condotte, quotate e in numero idoneo ad illustrare le opere in progetto e il loro inserimento nell'ambiente, devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile.

ET 6. Progetto delle opere di derivazioni

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e della complessità dell'opera.

$\mathbf{ET}\ 7$. Piano finanziario delle opere progettate

Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione della derivazione nel suo complesso ai prezzi correnti.



Il proponente deve dimostrare la capacità finanziaria a sostenere il progetto, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di derivazioni da acque superficiali ad uso idroelettrico deve essere fornita una stima della produzione di energia nell'anno medio espressa in gigawattora nonché una valutazione del costo di produzione del chilowattora.

ET 8. Crono-programma dei lavori

Il crono-programma dovrà contenere una sommaria descrizione delle principali attività necessarie per la realizzazione delle opere e dei relativi tempi d'attuazione.

ET 9. Piano di gestione e manutenzione delle opere

Il piano di gestione e manutenzione delle opere è il documento che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza atte a favorire il risparmio idrico e la tutela della risorsa. Il piano deve prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale, al fine di una corretta gestione delle opere.

ET 10. Relazione tecnico-illustrativa (derivazione da acque superficiali con portata di prelievo fino a 20 l/s)

La relazione deve illustrare l'ubicazione delle opere, l'uso cui è destinato l'acqua, le modalità e le caratteristiche del prelievo (portata massima e media di prelievo, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo, eventuali rilasci in alveo) e dimostrare, nel caso di richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano, l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Nel caso in cui siano previste opere in alveo, la relazione deve fornire la descrizione delle principali opere in progetto e in particolare delle modalità di rilascio in alveo del minimo deflusso vitale per la cui determinazione potranno essere richieste informazioni presso il Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela delle Acque.

Nel caso in cui siano previste opere soggette alla disciplina del D.M. 11.03.1988, recante Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, dovrà essere prodotta anche una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto.

Nella relazione dovrà essere specificato se le opere in progetto sono coerenti con le previsioni del piano regolatore comunale o intercomunale.

ET 11. Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine, alle caratteristiche di permeabilità, al grado di confinamento e al comportamento idrodinamico dell'acquifero captato. Lo studio idrogeologico deve fornire indicazioni sugli aspetti geologici, geomorfologici ed idrologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio deve interessare un'area avente, indicativamente, il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di più punti di captazione, il raggio di indagine verrà valutato a partire dai punti di captazione più esterni all'area di interesse. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque considerati prioritari gli eventuali limiti idrogeologici.

Lo studio idrogeologico è schematizzato come previsto dai successivi punti.



11.1 Lineamenti geologici e geomorfologici

Vengono descritti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona indagata, indicando i corpi idrici superficiali e precisamente laghi, fiumi, torrenti, rii, invasi e canali artificiali nonché, per quanto possibile, le eventuali interazioni con le acque captate.

La relazione in particolare deve comprendere:

• la litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico;

 la morfologia della superficie topografica con l'indicazione degli eventuali limiti geomorfologici;

i processi geomorfici caratteristici e gli eventuali dissesti;

- i fenomeni di erosione, deposito o esondazione dei corsi d'acqua ed i fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione;
- la descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate.

11.2 Caratterizzazione idrogeologica

a) Captazione mediante pozzi

Lo studio idrogeologico deve permettere di individuare il comportamento idrodinamico dell'acquifero soggetto a captazione.

Allo scopo occorre:

- individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi interessati da captazione e/o attraversamento;
- descrivere le modalità di alimentazione degli acquiferi e definire il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea;
- 3. verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra acquiferi superficiali e profondi.

La struttura idrogeologica deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso l'ausilio di dati litostratigrafici ricavati dalla raccolta, sistemazione e analisi critica dei dati esistenti (pubblicazioni scientifiche e letteratura bibliografica) ed eventualmente da indagini dirette e indirette.

4. Carte piezometriche e di soggiacenza

Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, lo studio idrogeologico è integrato dalla definizione della piezometria e della soggiacenza della falda freatica, quando la captazione intercetta quest'ultima, o della stessa falda freatica e del sistema delle falde profonde quando si captano acquiferi profondi.

Le carte piezometriche devono riportare le linee isopiezometriche riferite al livello del mare, le linee di flusso e gli eventuali limiti idrogeologici. Per ogni punto di misura, numerato e riferito ad un elenco inserito in relazione, dovranno essere indicati:

- 1. le coordinate Gauss-Boaga;
- 2. le caratteristiche costruttive dei pozzi e/o piezometri utilizzati come punti di misura e l'acquifero cui si riferisce il dato rilevato;
- 3. la quota del piano campagna s.l.m.;
- 4. la soggiacenza della falda;
- 5. il livello piezometrico;
- 6. la data delle misure.

Qualora non fosse possibile effettuare le misure piezometriche degli acquiferi profondi deve esserne adeguatamente specificato il motivo.



Sulla base di questi dati si dovrà giungere alla stima della qualità e della quantità d'acqua disponibile annualmente per lo sfruttamento.

b) Captazione da sorgenti

Lo studio idrogeologico deve essere volto ad approfondire le seguenti conoscenze:

- la classificazione idrogeologica della sorgente (per limite di permeabilità, per soglia di permeabilità, per affioramento della superficie piezometrica);
- la tipologia dell'acquifero (fratturato, carsico, poroso, a permeabilità mista);
- · l'identificazione del bacino di alimentazione della sorgente;
- · la stima degli apporti meteorici che esso riceve nel tempo;
- le condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso l'emergenza;
- definizione del regime idrologico della sorgente (misure di portata e temperatura per un arco di tempo il più lungo possibile);
- la qualità di base delle acque che si intendono captare (analisi chimiche pregresse e nuove) e la valutazione dello stato chimico in base all'allegato 1 del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base di questi dati si dovrà giungere alla stima della qualità e della quantità d'acqua disponibile annualmente per lo sfruttamento.

11.3 Ubicazione dei centri di pericolo

Limitatamente ai prelievi ad uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, occorre effettuare un'indagine diretta ad accertare la presenza o meno di centri di pericolo, come definiti dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006.

ET 12. Relazione tecnica (captazione mediante pozzi o da sorgenti con portata di prelievo superiore a 100 l/s) La relazione tecnica dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione e dimostrare, trattandosi di acque di falda o sorgenti, l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall'intervento in progetto e di seguito indicati.

12.1 Fabbisogno idrico

- per le derivazioni destinate al consumo umano deve essere illustrato e giustificato il fabbisogno di acqua sulla base della popolazione da servire e deve essere dimostrata la coerenza della scelta delle fonti di approvvigionamento con la pianificazione di settore.
- per l'uso irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno idrico in relazione all'estensione della superficie da irrigare, al tipo di coltura, ai sistemi irrigui impiegati, alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio;
- per le derivazioni ad uso industriale devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità di acqua impiegata; deve essere altresì descritto il ciclo di utilizzazione dell'acqua nel processo produttivo, documentando l'utilizzo di tecnologie che permettono di massimizzare il risparmio idrico.
- per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo nonché il rapporto esistente tra l'attività di allevamento e la conduzione del fondo rurale.
- per tutti gli altri usi deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti.



12.2 Quadro degli utilizzi esistenti

Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le captazioni, legittimamente in atto, ubicate nel raggio d'azione del nuovo prelievo.

12.3 Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento. La relazione deve contenere la motivazione delle soluzioni adottate in relazione alle problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la realizzabilità delle opere in riferimento alla natura dei terreni e all'accessibilità dei luoghi.

Devono essere indicate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e il sistema di monitoraggio e di misurazione delle portate che si intendono adottare.

Tale relazione deve contenere:

- 1. il Comune e la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
- la quota misurata del piano-campagna dove saranno ubicate le opere (in metri s.l.m.) e le coordinate Gauss - Boaga;

In particolare, nel caso di captazioni mediante pozzi, occorre inoltre indicare:

- 3. la profondità prevista del pozzo espressa in metri;
- 4. il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
- 5. le modalità di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
- 6. i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
- 7. la granulometria e la posizione del dreno prevista rispetto al piano di campagna;
 - 8. il tipo di cementazione, il materiale usato e la posizione prevista rispetto al piano di campagna;
 - 9. il tipo di filtri e la posizione prevista delle finestrature drenanti.
 - 10. la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e i volumi massimi e medi annui espressi in metri cubi;
 - 11. la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;
 - 12. le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe sommerse, di superficie, ecc.) e più precisamente il tipo di impianto di sollevamento previsto (fisso o mobile) e la potenza del motore;
 - 13. i tracciati, il materiale ed i diametri delle condotte, la presenza di serbatoi di accumulo.
 - 14. indicazione dei lavori di isolamento delle falde attraversate che si prevede di adottare nonché il materiale da utilizzare e le modalità della sua messa in opera.


ET 13. Relazione tecnico-illustrativa (captazione mediante pozzi o da sorgenti con portata di prelievo fino a 10 l/s)

La relazione deve contenere le seguenti informazioni minime:

- · la motivazione dell'intervento;
- le caratteristiche del prelievo (portata massima e media di prelievo, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo nel caso di derivazioni da acque superficiali);
- l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili, trattandosi di acque di falda o sorgenti;
- l'ubicazione e le caratteristiche costruttive delle opere;

In particolare, nel caso di captazioni mediante pozzi, occorre inoltre indicare:

- le modalità di esecuzione delle perforazioni;
- · la profondità prevista del pozzo espressa in metri;



ET 14. Relazione tecnica (Rinnovo di una concessione)

La relazione deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione, al fabbisogno idrico attuale nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. La relazione dovrà contenere, per i pozzi che prelevano acque di falda, i risultati delle prove di emungimento, per i prelievi di acqua sorgiva, la caratterizzazione idrogeologica ed idrodinamica dell'acquifero alimentante l'emergenza. Inoltre nel caso di utilizzo di acque di falda o sorgiva, o comunque destinate al consumo umano, e precedentemente assentite per uso diverso da quello potabile, occorre dimostrare il verificarsi delle condizioni previste dal comma 3 del 12 bis del R.D. 1775/1933 e s.m.i.

Ove richiesto dal Servizio Procedente, il richiedente dovrà fornire lo stato di consistenza delle opere esistenti, contenente gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate nonché i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ovvero, sempre su disposizione del medesimo Servizio, integrare la documentazione con gli elaborati tecnici relativi alle richieste di nuove concessioni di derivazione da acque superficiali, sotterranee o sorgive.



Allegato C

PARTE I Art. 14 – Comma 1

Schema di ordinanza di istruttoria

DETERMINA n del
Oggetto: ordinanza di istruttoria per la domanda di derivazione di acqua ad uso per il rilascio del (specificare provvedimento richiesto)
IL SERVIZIO PROCEDENTE
VISTA la domanda, pervenuta in data
PRESO ATTO dei seguenti pareri:
1. parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del;
2. parere espresso da con nota n del; (specificare i pareri obbligatori ai sensi dell'art. 13 per l'ammissione in istruttoria della domanda)
3
In alternativa al precedente punto 1: PRESO ATTO: che con nota raccomandata n del, questo Servizio Procedente ha invitato l'Autorità Concedente Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) 2 del Regolamento; che da parte dalla medesima Autorità Concedente Regionale non è tutt'oggi intervenuta una pronunzia e che pertanto il parere si intende espresso in senso favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento.
VISTO l'art. 14 del Regolamento regionale n del;
ORDINA
che la domanda pervenuta in data di (indicare i dati identificativi del richiedente) sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio , sito nel Comune di in via/piazza



disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore alle ore nei giorni dai fulledi ai venerdì.
Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del/i Comune/i di
Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.
Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.
Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.
Copia della presente ordinanza sarà comunicata: - al Comando Militare Centrale di Firenze; - alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua;
- all'Autorità di Bacino competente;
- all'Amministrazione Provinciale di territorialmente competente;
- all'Azienda Sanitaria Locale (se l'uso è destinato al consumo umano, all'industria alimentare per la
fabbricazione di cibi e bevande destinate al consumo umano e alla pescicoltura); - ad altri Enti interessati da individuare di volta in volta;
- ad alui Enti interessati da individuate di volta in volta,
La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno alle ore con ritrovo presso (specificare indirizzo) Comune di per poi procedere alla visita locale di
istruttoria nei luoghi interessati dalla derivazione.
In alternativa al precedente capoverso:
La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno alle ore presso la Sede del Servizio sita nel Comune di in via/piazza
Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 (specificare il termine relativo alla procedura in oggetto) con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente (specificare l'Autorità ai sensi dell'art. 9). Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della 1. 241/1990 e s.m.i.
Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della l. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento è il Sig tel fax e-mail



Allegato C

PARTE II

Art. 60 - Comma 10

Schema di Ordinanza di istruttoria

DETERMINA n del
Oggetto: ordinanza di istruttoria per le domande di concessione preferenziale di acqua.
IL SERVIZIO PROCEDENTE
VISTA la determina n del di autorizzazione provvisoria con allegato elenco n del emesso da questo Servizio Procedente e contenente le domande procedibili, corredate dai relativi progetti, tendenti ad ottenere la concessione preferenziale per derivare acqua, dal corso d'acqua oppure dal corpo idrico tramite prelievo da pozzi ubicati in Comune di Provincia di PRESO ATTO dei seguenti pareri:
1. parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del;
2. parere espresso da con nota n del; (specificare i pareri obbligatori ai sensi dell'art. 13 per l'ammissione in istruttoria della domanda)
3
In alternativa al precedente punto 1: PRESO ATTO: che con nota raccomandata n del, questo Servizio Procedente ha invitato l'Autorità Concedente Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) 2 del Regolamento; che da parte dalla medesima Autorità Concedente Regionale non è tutt'oggi intervenuta una pronunzia e che pertanto il parere si intende espresso in senso favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento.
VISTO l'art. 60, comma 10, del Regolamento regionale n del;
ORDINA
che la determina di autorizzazione provvisoria n del e l'allegato elenco n del predisposto da questo Servizio Procedente e contenente le domande procedibili sia depositato, unitamente ai relativi atti di progetto, presso questo Servizio, sito nel Comune di in via/piazza per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dal al, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9 alle ore 12 nei giorni dal lunedì al venerdì.



Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del/i Comune/i di
Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati. a) al Comando Militare Centrale di Firenze; b) alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della
risorsa acqua;
c) all'Autorità di Bacino competente; d) all'Amministrazione Provinciale di territorialmente competente;
e) all'Azienda Sanitaria Locale (se l'uso è destinato al consumo umano, all'industria alimentare per la fabbricazione di cibi e bevande destinate al consumo umano e alla pescicoltura); f) ad altri Enti interessati da individuare di volta in volta; g) al richiedente la concessione (solo nel caso in cui non sia eccessivamente oneroso).
La conferenza di servizi, di cui all'art. 60, comma 12, del Regolamento Regionale, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno alle ore con ritrovo presso (specificare indirizzo) Comune di per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla derivazione.
In alternativa al precedente capoverso:
La conferenza di servizi, di cui all'art. 60, comma 12, del Regolamento ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno alle ore presso la Sede del Servizio sita nel Comune di in via/piazza
sitt net comme ti ill via/piazza

Il Dirigente del Servizio Procedente



Allegato D

PARTE I

Art. 19 - Comma 2

Schema di verbale di conferenza di servizi e di visita locale di istruttoria

OGG	ETTO: Domanda di (indicare i dati identificativi del richiedente),
perve	nuta in data, tendente ad ottenere la concessione per derivare acqua, dal corso
annu	ua oppure dal corpo idrico tramite prelievo da n. pozzo/i
misur	re da sorgente, in Comune di , Provincia di , nella a di moduli medi (1/s) per uso , nella
1111341	a di moduli modi (na) poi dao
L'ani	no duemila (200), il giorno del mese di, in Comune di, tà;
1000	ta, Provincia;
PRE	MESSO CHE:
l'ami	sono stati acquisiti i seguenti pareri: (specificare i pareri obbligatori ai sensi dell'art. 13 per nissione in istruttoria della domanda; La domanda sopraindicata è stata regolarmente pubblicata mediante Ordinanza di cui alla
T) -4	
a)	sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. del; sull'Albo Pretorio del/i Comune/i indicati nella medesima ordinanza per la durata omi trenta successivi a decorrere dalal;
3. SI	ıll'Albo Pretorio del/i Comune/i indicati nella medesima ordinanza per la durata
di gio	orni trenta successivi a decorrere dal al ;
4.	Nessuna domanda tecnicamente incompatibile è stata presentata nel termine di giorni 30
	a) dalla pubblicazione della predetta ordinanza sul B.U.R.A., né oltre detto termine per
	llente motivo di interesse pubblico;
5.	La pubblicazione della domanda è avvenuta regolarmente come da referto del/i Comune/i di
	, e non ha dato luogo a presentazione di opposizioni ed osservazioni ovvero ha
	luogo alle seguenti opposizioni e/o osservazioni:;
6.	La medesima ordinanza di istruttoria è stata comunicata:
	al Comando Militare Centrale di Firenze;
b)	alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della
	risorsa acqua;
<i>c)</i>	all'Autorità di Bacino competente; all'Amministrazione Provinciale di territorialmente competente;
a)	all Amministrazione Provinciale di territorialmente competente;
e)	all'Azienda Sanitaria Locale (se l'uso è destinato al consumo umano, all'industria alimentare per la
Ð	fabbricazione di cibi e bevande destinate al consumo umano e alla pescicoltura); ad altri Enti interessati da individuare di volta in volta;
	al richiedente la concessione;
7. gj	nella Ordinanza medesima sono stati stabiliti il luogo, il giorno e l'ora di ritrovo per effettuare
	isita locale di istruttoria, la quale ha anche valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14
	1. 241/90;
il so	toscritto, funzionario Responsabile del Procedimento, alle ore ha
form	almente dato inizio alla Conferenza di Servizi, alla quale sono intervenuti i sottoelencati Sigg.:



1;	
2;	
3;	
•••	
Il funzionario Responsabile del Procedimento, dopo	aver illustrato il contenuto e le modalità di
esecuzione delle opere di derivazione in oggetto	e le eventuali opposizioni e/o osservazioni
presentate durante la pubblicazione dell'ordinanza d	li istruttoria, ha invitato i presenti ad esporre
eventuali osservazioni, pareri, nulla-osta e quant'altre e a presentare eventuali allegati e/o memorie ritenute	o richiesto per la realizzazione dell'intervento,
o a prosontario ovolitaria anogari ovo momorio ritoriato	necessarie, di seguno riportati.
<u> </u>	
La Conferenza di Servizi è stata interrotta alle ore	per procedere alla visita di convalluoco
(Seguono le firme dei presenti)	por procedere and visita di sopiandogo.
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	
2.	
2. 3.	
······································	
Alle ore, oltre al sottoscritto, si sono ritrovati, p	wagga i beachi stabiliti iti Di
	resso i luogni staoliiti, i seguenti Sigg.
;	
2. ;	•

Dalla visita è risultato che lo stato dei luoghi corrispo	onde alle previsioni del progetto ovvero si sono
riscontrate le seguenti difformità:	
	-
Gli intervenuti hanno dichiarato:	
1	
Affinché risulti quanto sopra rilevato, è stato reda	atto il presente verbale, il quale viene letto.
confermato e sottoscritto dagli intervenuti.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gli intervenuti

Il Responsabile del Procedimento

Il verbalizzante




Allegato D

PARTE II Art. 19 – Comma 3

Schema di verbale di conferenza di servizi e di istruttoria

OGGETTO: Domanda di (indicare i dati identificativi del richiedente , pervenuta in data, tendente ad ottenere la concessione pe	r
derivare acqua, dal corso d'acqua oppure tramite prelievo da n. pozzo. oppure da sorgente, in Comune di , nella misura di moduli medi (1/2) per uso	ʻi s
L'anno duemila (200_) il giornodel mese di, in Comune di; località;	-
 PREMESSO CHE: 1. sono stati acquisiti i seguenti pareri: (specificare i pareri obbligatori ai sensi dell'art. 13 per l'ammissione in istruttoria della domanda; 2. La domanda sopraindicata è stata regolarmente pubblicata mediante Ordinanza di cui all Determina n del; 	
 a) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n del	ı) :e
, e non ha dato luogo a presentazione di opposizioni ed osservazioni ovvero ha dato luogo alle seguenti opposizioni e/o osservazioni: 5. La medesima ordinanza di istruttoria è stata comunicata: a) al Comando Militare Centrale di Firenze; b) alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela dell' risorsa acqua;	Ю.
c) all'Autorità di Bacino competente; d) all'Amministrazione Provinciale di territorialmente competente; e) all'Azienda Sanitaria Locale (se l'uso è destinato al consumo umano, all'industria alimentar per la fabbricazione di cibi e bevande destinate al consumo umano e alla pescicoltura); f) ad altri Enti interessati da individuare di volta in volta; g) al richiedente la concessione;	·e
 nella Ordinanza medesima sono stati stabiliti il luogo, il giorno e l'ora di ritrovo per effettuare Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della 1. 241/90, presso la sede del Servizio Proceden sito in (precisare indirizzo); 	
il sottoscritto, funzionario Responsabile del Procedimento, alle ore! formalmente dato inizio alla Conferenza di Servizi, alla quale sono intervenuti i sottoelencati Sigg. 1; 2;	ıa :



Il funzionario Responsabile del Procedimento, dopo aver illustrato il contenuto e le modalità di esecuzione delle opere di derivazione in oggetto e le eventuali opposizioni e/o osservazioni presentate durante la pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, ha invitato i presenti ad esporre eventuali osservazioni, pareri, nulla-osta e quant'altro richiesto per la realizzazione dell'intervento, e a presentare eventuali allegati e/o memorie ritenute necessarie, di seguito riportati.
La Conferenza di Servizi è terminata alle ore Affinché risulti quanto sopra rilevato, è stato redatto il presente verbale, il quale viene letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti.
Il verbalizzante Gli intervenuti Il Responsabile del Procedimento



Allegato E

PARTE I (Derivazioni acque ad uso idroelettrico)

Art. 21 – Comma 2

Schema di relazione d'istruttoria

Oggetto: BACINO IDROGRAFICO Codice Corpo idrico Domanda del
Corpo larios Contico Domanda del
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA
DOMANDA
Con domanda acquisita agli atti di ufficio al n di prot. del, il
(indicare i dati identificativi del richiedente) ha chiesto la concessione a derivare dal corpo idrico
(fiume/torrente/canale/ecc.) , in territorio del Comune di
massimi , località , Provincia di , mod. mod. (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua ad uso idroelettrico per
massimi (I/S) e moc. meui (I/S) di acqua au uso idroejetinco per
produrre, con il salto utile di metri (m), la forza motrice nominale di chiloWatt (kW)
per la produzione di energia elettrica, con restituzione delle acque al corpo idrico
in Comune di, località, Provincia di
PROGETTO
La domanda è corredata da progetto del a firma di
PARERI
La citata domanda, unitamente ad una copia del progetto, è stata trasmessa all'Autorità di Bacino, con nota n del, per il parere di cui all'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela e, in attesa dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere è stato espresso con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta" di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; Una copia della domanda e del progetto è stata trasmessa, con nota n del, all'Ente gestore dell'area protetta su cui ricadono in tutto o in parte le opere di captazione, per il parere di cui all'art. 164 del d.lgs. 152/2006. Il richiesto parere è stato espresso con nota n del Citare ulteriori pareri, nulla-osta, di cui all'art. 13
The state of the s
ISTRUTTORIA L'avviso della presentazione della domanda di derivazione e dell'avvio del procedimento istruttorio, è stato fatto mediante pubblicazione dell'Ordinanza di istruttoria, n del, sul B.U.R.A. n del La suddetta pubblicazione non ha dato luogo alla presentazione di domande concorrenti. In alternativa al precedente capoverso:



La suddetta pubblicazione ha dato luogo alla presentazione di n domande tecnicamente
concorrenti da parte dei Sigg.: 1;
2; ;
····;
Con la medesima Ordinanza di istruttoria è stata disposta la pubblicazione della domanda e del relativo progetto, mediante affissione per trenta giorni , dal al , di una copia dell'Ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni di
Una copia dell'ordinanza è stata comunicata;
 a) al Comando Militare Centrale di Firenze; b) alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua; c) all'Autorità di Bacino competente; d) all'Amministrazione Provinciale di territorialmente competente; e) all'Azienda Sanitaria Locale (se l'uso è destinato al consumo umano, all'industria alimentare per la fabbricazione di cibi e bevande destinate al consumo umano e alla pescicoltura); f) ad altri Enti interessati da individuare di volta in volta; g) al richiedente la concessione.
La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso il/i Comune/i di, come da relativo referto. Essa (non) ha dato luogo a n opposizioni, presentate da
La conferenza di servizi e la visita locale di istruttoria è stata effettuata in data, presso il Comune di secondo il preavviso inserito nella Ordinanza sopra specificata.
In alternativa al precedente capoverso:
La visita locale di istruttoria non è avvenuta in quanto la conferenza di servizi è stata indetta presso il Servizio Procedente.
Durante la visita locale di istruttoria, ovvero nel corso della conferenza di servizi, come risulta dal relativo verbale del, sono state avanzate diverse osservazioni ed opposizioni da parte dei Sigg.:
, sulle quali si riferisce di seguito.
DESCRIZIONE DELLE OPERE PROGETTATE
ESISTENZA DI ALTRE DERIVAZIONI Tra i punti di presa e di restituzione della derivazione in progetto, (non) esistono le seguenti derivazioni:

ACCERTAMENTI LOCALI (nel caso di visita locale d'istruttoria)



Co	ome risulta dal verbale della visita locale di istruttoria, lo stato dei luoghi corrisponde alle evisioni del progetto ovvero si sono riscontrate le seguenti difformità:	
_		
	AME DELLE OPPOSIZIONI ED OSSERVAZIONI PERVENUTE opposizioni e le osservazioni regolarmente presentate sono le seguenti:	
_		
Сс	me risulta dal verbale della conferenza di servizi, è stato inoltre osservato quanto segue:	
co	merito alle dette opposizioni ed osservazioni il richiedente ha formulato le seguenti deduzioni me da verbale della conferenza di servizi e/o da memoria del:	
	merito alle opposizioni, osservazioni e deduzioni pervenute il Servizio Procedente osserva che:	
A	CQUISIZIONE DEI SEGUENTI PARERI O NULLA-OSTA	
	1. 2.	
	3.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C	ONSIDERAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO PROCEDENTE	
	emesso quanto sopra, questo Servizio dichiara che:	
	la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione dell'acqua del bacino idrografico di appartenenza ed è compatibile con il buon regime idraulico del corpo idrico senza particolari garanzie a tutela dello stesso ovvero	
	garanzie a tutela dello stesso ovvero; le opere di derivazione sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici ed a diritti dei terzi;	
3.	la quantità di acqua richiesta nella misura di mod. massimie di mod. medi, si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze legittime presenti, alla tipologia di derivazione progettata, al minimo deflusso vitale, ovvero non si può concedere in quanto ;	
4.	le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono allo stato attendibili in base ai dati del bilancio idrologico del Piano Tutela delle Acque. Tuttavia, secondo la clausola prevista nello schema di disciplinare allegato alla presente relazione, per una più esatta determinazione delle portate da concedere in via definitiva, questo Servizio, o chi per esso, si riserva di effettuare per un periodo di anni	



	opere di presa per assicurare sia il minimo deflusso vitale che il soddisfacimento delle utenze esistenti a valle;
5.	il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori è di m tra la quota di m s.l.m. del ciglio della diga di presa oppure della vasca di carico e la quota di m s.l.m. dello scarico;
6	la restituzione delle acque avviene nel corpo idrico superficiale
٥.	senza nocumento dello stesso e senza pregiudizio del diritto dei terzi;
7	non occorrono speciali norme a salvaguardia dell'interesse pubblico e dei beni interessati ovvero
	non decentate apostati norme a survaguardia den interesse phobileo e dei belli interessati ovvero
8.	non è temibile alcun inquinamento delle acque (ovvero);
9.	la derivazione servirà per produrre forza motrice da trasformarsi in energia elettrica, che verrà così utilizzata
10	la potenza nominale massima della derivazione è pari a kW, calcolata in base alle
	indicazioni di cui all'art 32, comma 7 del Regolamento regionale
11	.il canone annuo da richiedersi, a norma dell'art. 32 del Regolamento, risulta pari ad €
12	2.l'addizionale regionale da richiedersi, a norma dell'art. 33 del Regolamento, risulta pari ad €;
	3.i pareri acquisiti sopraelencati, anche se rilasciati solo ai fini della fattibilità, sono tutti quelli richiesti dalle vigenti disposizioni sia per la realizzazione delle opere che per l'esercizio dell'utenza richiesta;
14	1 nell'interesse del regime idraulico, della navigazione, dell'agricoltura, della industria, della
	piscicoltura, dell'approvvigionamento idrico ad uso potabile o ad esso assimilabile, nonché della
	sicurezza e della tutela della risorsa acqua potranno essere imposte al richiedente le seguenti
	condizioni:
	Tali condizioni sono state inserite nello schema di disciplinare allegato, nel quale sono state pure inserite le condizioni imposte dai seguenti Enti:
G	ARANZIE, E RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI
Si	el disciplinare sono state riportate le clausole per la salvaguardia degli interessi pubblici e privati. i è inoltre imposto l'obbligo di stabilire un caposaldo all'edificio di presa, alla vasca di carico e
lu	mgo il canale di scarico, di installare a proprie spese presso il canale di derivazione
in	amediatamente a valle dello sfioratore o del regolatore di portata, mantenere ed esercitare per tutta
la	durata della concessione, un misuratore di portata autoregistratore (da stabilire le modalità) e
tr	asmettere i relativi dati <i>(da stabilire la periodicità)</i> alla competente Autorità di Bacino e al
S	ervizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9, comma
3,	lett. b) del Regolamento\
_	

TERMINI

Il concessionario dovrà dalla data di notifica del provvedimento di concessione:



1.	presentare al Servizio Procedente il progetto esecutivo delle opere inerenti la derivazione entro mesi;
	iniziare i lavori dando preavviso al Servizio Procedente del giorno fissato per l'inizio dei lavori entro mesi;
3.	condurre a termine i lavori entro mesi
Ai ser	TA DELLA CONCESSIONE i dell'art. 31 del Regolamento, la durata della concessione sarà di anni a decorrere dal (data della determina di concessione oppure data del decreto di autorizzazione oria all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 26).
Il rich	MENTI dente ha effettuato il versamento della somma di €, per le spese di istruttoria di art. 34 del Regolamento\;
Il rich segue a) € (la ca stabili modif	edente, prima della sottoscrizione del disciplinare dovrà dimostrare di aver effettuato i i versamenti: quale cauzione, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento\; zione è pari ad una annualità del canone dovuto, e comunque non inferiore a quanto o nella Tabella C di cui all'art. 93, comma 5ter, della L.R. 7/2003, come integrato e tato dall'art. 73, comma 4, della l.r. 6/2005.) quale contributo idraulico, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento\;
Il rich versan a) € T.U. monta b) € della	ACANONI edente è tenuto, trattandosi di derivazioni avente potenza nominale superiore a 220 kW, al ento dei seguenti sovracanoni:, a favore dei comuni del B.I.M. o loro consorzi, se costituiti ai sensi dell'art. 52 del 775/1933 e s.m.i., essendo le opere di presa situate nell'ambito di un bacino imbrifero no delimitato con il decreto ministeriale ndel;, a favore dei Comuni rivieraschi die rovincia di, ai sensi dell'art. 53 del T.U. 1775/1933 e s.m.i., somma da e tra gli interessati Enti locali così come verrà stabilito con successivo provvedimento.
	CILIO LEGALE
	icilio legale è stato fissato nella sede del Comune di nel quale ricadono le li derivazione ovvero nel quale avviene l'utilizzazione dell'acqua derivata.
L'Is	ruttore Il Responsabile del Procedimento



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROCEDENTE

VISTA la su estesa relazione istruttoria redatta in data dal Responsabile del Procedimento ESPRIME parere favorevole alla concessione della derivazione d'acqua in oggetto.
, li, n di Prot.
Il Dirigente del Servizio Procedente
ELENCO ALLEGATI (in duplice copia)
 Domanda; Progetto; Ordinanza di istruttoria con relata di pubblicazione del Comune di; Stralcio in copia del B.U.R.A. su cui è avvenuta la pubblicazione dell'Ordinanza di istruttoria; Domande concorrenti; Opposizioni e/o osservazioni; Verbale conferenza di servizi e visita locale d'istruttoria; Schema del Disciplinare; Pareri e Nulla-osta; Attestato di versamento n del della somma di € per spese di istruttoria (art. 34 del Regolamento \)
In caso di prelievo abusivo (art. 24 del Regolamento\) 11. Autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio dell'utenza; 12. Attestato di versamento per canoni pregressi (art. 24, comma 3, del Regolamento\); 13. Attestato di versamento n del della somma di € per addizionale regionale (art. 33 del Regolamento\); 14. Attestato di versamento n del della somma di € per il contributo idraulico (art. 36 del Regolamento\);



Allegato E

PARTE II (Derivazioni acque ad usi diversi da quello idroelettrico)

Art. 21 – Comma 2

Schema di relazione d'istruttoria
Oggetto: BACINO IDROGRAFICO Codice
Oggetto: BACINO IDROGRAFICO Codice Corpo idrico Codice Domanda del
Domanda del
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA
DOMANDA
Con domanda acquisita agli atti di ufficio al n. di prot. in data , il
(indicare i dati identificativi del richiedente) ha chiesto la concessione a derivare dal corpo idrico
(fiume/torrente/canale/ecc.) , in territorio del Comune di
(fiume/torrente/canale/ecc.) , in territorio del Comune di
massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso,
con restituzione delle acque al corpo idrico in Comune di
con restituzione delle acque al corpo idrico in Comune di ovvero senza restituzione
delle acque.
PROGETTO
PROGETTO La domanda è corredata da progetto del a firma di
PARERI
La citata domanda, unitamente ad una copia del progetto, è stata trasmessa all'Autorità di Bacino, con nota n del, per il parere di cui all'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, in attesa dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere è stato espresso con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del Una copia della domanda e del progetto è stata trasmessa, con nota n del, all'Ente gestore dell'area protetta su cui ricadono in tutto o in parte le opere di captazione, per il parere di cui all'art. 164 del d.lgs. 152/2006. Il richiesto parere è stato espresso con nota n del
Citare ulteriori pareri, nulla-osta, di cui all'art. 13
ISTRUTTORIA L'avviso della presentazione della domanda di derivazione e dell'avvio del procedimento istruttorio, è stato fatto mediante pubblicazione dell'Ordinanza di istruttoria, n del, sul B.U.R.A. n del La suddetta pubblicazione non ha dato luogo alla presentazione di domande concorrenti.
In alternativa al precedente capoverso:
La suddetta pubblicazione ha dato luogo alla presentazione di n domande tecnicamente concorrenti da parte dei Sigg.:



1.
2;
•••;
Con la medesima Ordinanza di istruttoria è stata disposta la pubblicazione della domanda e del relativo progetto, mediante affissione per giorni trenta, dal al , di una copia dell'Ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni di
Una copia dell'ordinanza è stata comunicata;
 a) al Comando Militare Centrale di Firenze; b) alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua; c) all'Autorità di Bacino competente; d) all'Amministrazione Provinciale di
La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso il Comune di come da
Telativo Teletto.
Essa (non) ha dato luogo a n opposizioni, presentate da
La conferenza di servizi e la visita locale di istruttoria è stata effettuata in data, presso il
Comune di
In alternativa al precedente capoverso:
La visita locale di istruttoria non è avvenuta in quanto la conferenza di servizi è stata indetta presso il Servizio Procedente.
Durante la visita locale di istruttoria, ovvero nel corso della conferenza di servizi, come risulta dal relativo verbale del, sono state avanzate diverse osservazioni ed opposizioni
da parte dei Sigg.:, sulle quali si riferisce di seguito.
DESCRIZIONE DELLE OPERE PROGETTATE
ESISTENZA DI ALTRE DERIVAZIONI Tra i punti di presa e di restituzione della derivazione in progetto, (non) esistono le seguenti derivazioni:
ACCERTAMENTI LOCALI (nel caso di visita locale d'istruttoria) Come risulta dal verbale della visita locale di istruttoria, lo stato dei luoghi corrisponde alle previsioni del progetto ovvero si sono riscontrate le seguenti difformità:



	ME DELLE OPPOSIZIONI ED OSSERVAZIONI PERVENUTE pposizioni e le osservazioni regolarmente presentate sono le seguenti:
Con	ne risulta dal verbale della conferenza di servizi, è stato inoltre osservato quanto segue:
	nerito alle dette opposizioni ed osservazioni il richiedente ha formulato le seguenti deduzioni e da verbale della conferenza di servizi e/o da memoria del:
In m	erito alle opposizioni, osservazioni e deduzioni pervenute il Servizio Procedente osserva che:
	QUISIZIONE DEI SEGUENTI PARERI O NULLA-OSTA 1. 2. 3 NSIDERAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Pres 1. 2. 3.	nesso quanto sopra, questo Servizio dichiara che: la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione dell'acqua del bacino idrografico di appartenenza ed è compatibile con il buon regime idraulico del corpo idrico senza particolari garanzie a tutela dello stesso ovvero; le opere di derivazione sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici ed ai diritti dei terzi; la quantità di acqua richiesta nella misura di mod. massimi e di mod. medi, si può concedere, avuto riguardo delle condizioni locali, delle utenze legittime presenti, della tipologia di derivazione progettata, del deflusso minimo vitale ovvero del sistema di ricarico della falda e, nel caso di uso industriale, preso atto della impossibilità tecnica o dell'insostenibilità economica di riutilizzo dei reflui o della raccolta di acque superficiali,
4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	covvero non si può concedere in quanto; le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono allo stato compatibili in base ai dati del pilancio idrologico del Piano Tutela delle Acque. Tuttavia, secondo la clausola prevista nello schema di disciplinare allegato alla presente relazione, per una più esatta determinazione delle cortate da concedere in via definitiva, questo Servizio, o chi per esso, si riserva di effettuare per un periodo di anni, le misurazioni sulle portate derivate e su quelle rilasciate a valle delle opere di presa per assicurare sia il minimo deflusso vitale che il soddisfacimento delle utenze esistenti a valle; la restituzione delle acque avviene nel corpo idrico superficiale senza nocumento dello stesso e senza pregiudizio del diritto dei terzi;



8. 9.	
9.	il canone annuo da richiedersi, a norma dell'art. 32 del Regolamento, risulta pari ad €
	l'addizionale regionale da richiedersi, a norma dell'art. 33 del Regolamento, risulta pa
	i pareri acquisiti sopraelencati, anche se rilasciati solo ai fini della fattibilità, sono tutt richiesti dalle vigenti disposizioni sia per la realizzazione delle opere che per l'es dell'utenza richiesta:
11.	nell'interesse del regime idraulico, della navigazione, dell'agricoltura, della industria piscicoltura, dell'approvvigionamento idrico ad uso potabile o ad esso assimilabile, noncl sicurezza e della tutela della risorsa acqua potranno essere imposte al richiedente le s
	condizioni:
	Tali condizioni sono state inserite nello schema di disciplinare allegato, nel quale sono sta inserite le condizioni imposte dai seguenti Enti:
	andra de la companya de la companya La granda de granda de la companya
GA	ARANZIE, E RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI
	smettere i relativi dati (da stabilire la periodicità) alla competente Autorità di Baci
	rvizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9
3 16	rvizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9
3 le	rvizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9 ett.b del Regolamento\
3 le	rvizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9 ett.b del Regolamento\ ERMINI
7 II o	rvizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9 ett.b del Regolamento\ ERMINI concessionario dovrà dalla data di notifica del provvedimento di concessione: presentare al Servizio Procedente il progetto esecutivo delle opere inerenti la derivazion mesi;
3 ld	rvizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9 ett.b del Regolamento\ ERMINI concessionario dovrà dalla data di notifica del provvedimento di concessione: presentare al Servizio Procedente il progetto esecutivo delle opere inerenti la derivazion mesi; iniziare i lavori dando preavviso al Servizio Procedente del giorno fissato per l'inizio de
3 le	rvizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9 ett.b del Regolamento\ ERMINI concessionario dovrà dalla data di notifica del provvedimento di concessione: presentare al Servizio Procedente il progetto esecutivo delle opere inerenti la derivazion mesi; iniziare i lavori dando preavviso al Servizio Procedente del giorno fissato per l'inizio de entro mesi;



PAGAMENTI Il richiedente ha effettuato il versamento della somma di €, per le spese di istruttoria di cui all'art. 34 del Regolamento\;
DEPOSITI E CONTRIBUTO IDRAULICO
Il richiedente, prima della sottoscrizione del disciplinare dovrà dimostrare di aver effettuato i seguenti versamenti: a) € quale cauzione, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento \; (la cauzione è pari ad una annualità del canone dovuto, fatto salvo i casi di esenzione, e comunque non inferiore a quanto stabilito nella Tabella C di cui all'art. 93, comma 5ter, della L.R. 7/2003, come integrato e modificato dall'art. 73, comma 4, della l.r. 6/2005.) b) € quale contributo idraulico, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento \
DOMICILIO LEGALE
Il domicilio legale è stato fissato nella sede del Comune di nel quale ricadono le opere di derivazione ovvero nel quale avviene l'utilizzazione dell'acqua derivata.
L'Istruttore Il Responsabile del Procedimento
VISTA la su estesa relazione istruttoria redatta in data dal Responsabile del Procedimento, ESPRIME parere favorevole alla concessione della derivazione d'acqua in oggetto. , lì, n di Prot.
Il Dirigente del Servizio Procedente
ELENCO ALLEGATI (in duplice copia)
 Domanda; Progetto; Ordinanza di istruttoria con relata di pubblicazione del Comune di; Stralcio in copia del B.U.R.A. su cui è avvenuta la pubblicazione dell'Ordinanza di istruttoria; Domande concorrenti; Opposizioni e/o osservazioni; Verbale visita locale d'istruttoria; Schema del Disciplinare; Pareri e Nulla-osta; Attestato di versamento n del della somma di € per spese di istruttoria (art. 34 del Regolamento \)
In caso di prelievo abusivo (art. 24 del Regolamento) 11. Autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio dell'utenza; 12. Attestato di versamento per canoni pregressi



13. Attestato di versamento n.	del	della somma di €	_ per addizionale
regionale (art. 33 del Regolamento_	\);		
14. Attestato di versamento n.	del	della somma di €	per il contributo idraulico
(art. 36 del Regolamento \)			

UUU.BEDIARRI FERRITARI FILI



Allegato E

PARTE III

(Derivazioni acque soggette a procedura semplificata)

Art. 58 - Comma 7

	Codi	ce Cource	
Oggetto : BACINO IDROGRA Corpo idrico Domanda del			
		ISTRUTTORIA	
DOME 1370 1	KELAZAONE DI	ISIKUTTOKIA	
DOMANDA	i di ufficio al n	di prot in data	1
Con domanda acquisita agli att (indicare i dati identificativi d	el richiedente) ha	_ di piot. in data, i	erivare dal como idrici
local	ità.	. Provincia di	. mod
massimi (1/s) e m	od, medi (1/s) di acqua per uso	, ,
(fiume/torrente/canale/ecc.)	ue al corpo i	idrico	in Comune d
, local	tà	, Provincia di	ovvero senz
restituzione delle acque.	* - T - T - T - T - T - T - T - T - T -		
PROGETTO	Market Control		
La domanda è corredata da pro	getto del	a firma di	
n. Deni			
PARERI			
La citata domanda, unitament	e ad una copia del	progetto, è stata trasmess	a all'Autorità di Bacin
T.U. 1775/1933 e s.m.i., in or	iota n del	, per il parere di cu	i all'art. 7, comma 2, de
T.U. 1775/1933 e s.m.i., in or	dine alla compatib	ilità della utilizzazione con	ı le previsioni del Pian
di tutela e, in attesa dell'appro			
idrico o idrologico. Detto pa	rere è stato espres	sso con nota n del	ovvero è da
Commissario "ad acta " di cui			ne sostituito dall'art. 90
comma del D.Lgs. 152/2006 c	on nota n del _	_ '	
DESCRIZIONE DELLE OF	արը ըր <i>ու</i> բար	A 'T'ነር'	
DESCRIZIONE DEFFE OF			
•			
ESISTENZA DI ALTRE DE	RIVAZIONI		
ESISTENZA DI ALTRE DE		erivazione in progetto, (no	on) esistono le seguen
	stituzione della de		on) esistono le seguen

previsioni del progetto ovvero si sono riscontrate le seguenti difformità:



ONS	IDERAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
remes	so quanto sopra, questo Servizio dichiara che:
	la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione dell'acqua del bacino idrografico di appartenenza ed è compatibile con il buon regime idraulico del corpo idrico senza particolari garanzie a tutela dello stesso ovvero :
2.	le opere di derivazione sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici ed ai diritti di terzi;
3.	la quantità di acqua richiesta, nella misura di mod massimi e di mod. medi , si può concedere, avuto riguardo delle condizioni locali, delle utenze legittime presenti, della tipologia di derivazione progettata, del deflusso minimo vitale ovvero del sistema di ricarico della falda e, nel caso di uso industriale, preso atto della impossibilità tecnica o dell'insostenibilità economica di riutilizzo dei reflui o della raccolta di acque superficiali, ovvero non si può concedere in quanto ;
	la restituzione delle acque avviene nel corpo idrico superficiale senza nocumento dello stesso e senza pregiudizio del diritto dei terzi; non occorrono speciali norme a salvaguardia dell'interesse pubblico e di beni interessati ovvero
6.	(non) è temibile (alcun) inquinamento delle acque in quanto
7.	il canone annuo da richiedersi, a norma dell'art. 32 del Regolamento, risulta pari ad €
8.	l'addizionale regionale da richiedersi, a norma dell'art. 33 del Regolamento, risulta pari ad €
9.	i provvedimenti sopraelencati sono tutti quelli richiesti dalle vigenti disposizioni sia per la realizzazione delle opere che per l'esercizio dell'utenza richiesta;
	nell'interesse del regime idraulico, della navigazione, dell'agricoltura, della industria, della

pure inserite le condizioni imposte dai seguenti Enti:



CADANZIE E DICHIAMI A LECCLE DECOLAMENTI
GARANZIE, E RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI Nel foglio di patti e condizioni sono state riportate le clausole atte alla salvaguardia degli interessi pubblici e privati. Si è inoltre imposto l'obbligo di stabilire un caposaldo all'edificio di presa, alla vasca di carico e lungo il canale di scarico, di installare a proprie spese presso il canale di derivazione immediatamente a valle dello sfioratore o del regolatore di portata, mantenere ed esercitare per tutta la durata della concessione, un misuratore di portata autoregistratore (da stabilire le modalità) e trasmettere i relativi dati (da stabilire la periodicità) alla competente Autorità di Bacino e al Servizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9, comma 3, lett. b), del Regolamento\
DURATA DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell'art. 58 del citato Regolamento, la durata della concessione sarà di anni (massimo cinque) a decorrere dalla data della determina di concessione. PAGAMENTI Il richiedente ha effettuato il versamento della somma di €, per le spese di istruttoria di
cui all'art. 34 del Regolamento\;
DOMICILIO LEGALE
Il domicilio legale è stato fissato nella sede del Comune di nel quale ricadono le opere di derivazione ovvero nel quale avviene l'utilizzazione dell'acqua derivata.
L'Istruttore Il Responsabile del Procedimento
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROCEDENTE
VISTA la su estesa relazione istruttoria redatta in data dal Responsabile del Procedimento, ESPRIME parere favorevole alla concessione della derivazione d'acqua in oggetto.
, li, n di Prot.

Il Dirigente del Servizio Procedente



ELENCO ALLEGATI (in duplice copia)

ı.	Domanda;	
2.	Progetto;	
3.	Provvedimenti vari (pareri, nulla-osta, ecc.);	
4.	Attestato di versamento n. del della somma di €	per spese di istruttoria
	(art. 34 del Regolamento \)	



Allegato E

PARTE IV

(Derivazioni acque soggette a concessione preferenziale) Art.60 – Comma 12

Schema di relazione d'istruttoria


Oggetto: BACINO IDROGRAFICO Codice
Oggetto: BACINO IDROGRAFICO Codice Corpo idrico Codice
Domanda del
DELAZIONE DI ICEDITETIONIA
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA
DOMANDA
Con domanda acquisita agli atti di ufficio al n di prot. del, il
(indicare i dati identificativi del richiedente) ha chiesto la concessione preferenziale a derivare
acqua dal corpo idrico (fiume/torrente/canale/ecc.) , in territorio del Comune di
(l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso , con
restituzione delle acque al corpo idrico in Comune di,
restituzione delle acque al corpo idrico in Comune di, località, Provincia di ovvero senza restituzione delle acque.
PROGETTO
La domanda è corredata da progetto dela firma di
VISTO la determina n del di autorizzazione provvisoria, con allegato elenco n del, emesso da questo Servizio Procedente e contenente le domande procedibili, corredate dai relativi progetti, tendenti ad ottenere la concessione preferenziale per derivare acqua, dal corpo idrico in Comune di, Provincia di
PARERI
La citata domanda, unitamente ad una copia del progetto ed all'elenco sopra menzionato, è stata trasmessa all'Autorità di Bacino, con nota n del, per il parere di cui all'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque e, in attesa dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere è stato espresso con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del
Una copia della domanda e del progetto è stata trasmessa, con nota n del, all'Ente gestore dell'area protetta su cui ricadono in tutto o in parte le opere di captazione, per il parere di cui all'art. 164 del d.lgs. 152/2006. Il richiesto parere è stato espresso con nota n del
ISTRUTTORIA L'avvio del procedimento è stato fatto mediante pubblicazione della determina n del di autorizzazione provvisoria, sull'Albo Pretorio dei Comuni di



L'avviso della presentazione delle domande di derivazione è stato fatto mediante pubblicazione dell'Ordinanza di istruttoria, n del presso l'Albo Pretorio dei Comuni, per la durata di trenta giorni consecutivi dal al
Copia della Ordinanza è stata comunicata: a) al Comando Militare Centrale di Firenze; b) alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela del risorsa acqua; c) all'Autorità di Bacino competente; d) all'Amministrazione Provinciale di territorialmente competente; e) all'Azienda Sanitaria Locale (se l'uso è destinato al consumo umano, all'industria alimenta per la fabbricazione di cibi e bevande destinate al consumo umano e alla pescicoltura); f) ad altri Enti interessati da individuare di volta in volta; g) al richiedente la concessione (solo nel caso in cui non sia eccessivamente oneroso).
La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso il/i Comune/i dicome da relativo referto.
Essa (non) ha dato luogo a nopposizioni, presentate da
La conferenza di servizi e la visita locale di istruttoria è stata effettuata in data, secondi preavviso inserito nella ordinanza istruttoria. In alternativa al precedente capoverso: La visita locale di istruttoria non è avvenuta in quanto è stata indetta presso il Servizio Procedente conferenza dei servizi.
Alla visita locale di istruttoria, ovvero alla conferenza dei servizi, sono intervenuti i Sigg.:
Durante la visita locale di istruttoria, ovvero nel corso della conferenza di servizi, come risulta o relativo verbale del, sono state avanzate diverse osservazioni ed opposizioni da parte o Sigg.:
, sulle quali si riferisce di seguito DESCRIZIONE DELLE OPERE PROGETTATE
ACCERTAMENTI LOCALI (nel caso di visita locale d'istruttoria) Come risulta dal verbale della visita locale di istruttoria, lo stato dei luoghi corrisponde a previsioni del progetto ovvero si sono riscontrate le seguenti difformità:
ESAME DELLE OPPOSIZIONI ED OSSERVAZIONI PERVENUTE Le opposizioni e le osservazioni regolarmente presentate sono le seguenti:
Come risulta dal verbale della conferenza di servizi, è stato inoltre osservato quanto segue:



In 1	nerito alle opposizioni, osservazioni e deduzioni pervenute il Servizio Procedente osserva che:
AC	QUISIZIONE DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO PER LEGGE
_	
_	
CC	ONSIDERAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Pre	emesso quanto sopra, questo Servizio dichiara che:
	appartenenza ed è compatibile con il buon regime idraulico del corpo idrico senza particola garanzie a tutela dello stesso ovvero 2. le opere di derivazione risultano rispettose degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi;
	3. la quantità di acqua richiesta, nella misura di mod. massimi e di mod. medi, può concedere in via preferenziale, avuto riguardo all'effettivo uso e quantitativo d'acqui utilizzata nel periodo antecedente al 10/08/1999 (citare documento attestante l'uso e la quanti di acqua a quella data), ai sensi della 1. 36/94 e s.m.i., ovvero non si può concedere in quand. 4. le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono compatibili in base ai dati del bilanci idrologico con gli obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano Tutela delle Acque ovvero non ritengono compatibili con tali obiettivi pertanto occorre adottare le seguenti variazioni al derivazione
	3. la quantità di acqua richiesta, nella misura di mod. massimi e di mod. medi, può concedere in via preferenziale, avuto riguardo all'effettivo uso e quantitativo d'acqui utilizzata nel periodo antecedente al 10/08/1999 (citare documento attestante l'uso e la quanti di acqua a quella data), ai sensi della l. 36/94 e s.m.i., ovvero non si può concedere in quanti di le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono compatibili in base ai dati del bilanci drologico con gli obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano Tutela delle Acque ovvero non ritengono compatibili con tali obiettivi pertanto occorre adottare le seguenti variazioni al
	3. la quantità di acqua richiesta, nella misura di mod. massimi e di mod. medi, può concedere in via preferenziale, avuto riguardo all'effettivo uso e quantitativo d'acqua utilizzata nel periodo antecedente al 10/08/1999 (citare documento attestante l'uso e la quanti di acqua a quella data), ai sensi della l. 36/94 e s.m.i., ovvero non si può concedere in quanti dirologico con gli obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano Tutela delle Acque ovvero non ritengono compatibili con tali obiettivi pertanto occorre adottare le seguenti variazioni al derivazione



	 10. l'addizionale regionale da richiedersi, a norma dell'art. 33 del Regolamento_, risulta pari ad €; 11. i pareri acquisiti sopraelencati sono tutti quelli richiesti dalle vigenti disposizioni per la prosecuzione dell'utenza richiesta.
	GARANZIE, RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI (da adattare alle esigenze del caso)
	Nel disciplinare sono state riportate le clausole atte alla salvaguardia degli interessi pubblici e privati. Si è inoltre imposto l'obbligo di stabilire un caposaldo all'edificio di presa, alla vasca di carico e lungo il canale di scarico, di installare a proprie spese presso il canale di derivazione immediatamente a valle dello sfioratore o del regolatore di portata, mantenere ed esercitare per tutta la durata della concessione, un misuratore di portata autoregistratore (da stabilire le modalità) e trasmettere i relativi dati (da stabilire la periodicità) alla competente Autorità di Bacino e al Servizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9 del Regolamento\
	DURATA DELLA CONCESSIONE
	Ai sensi dell'art. 31 del citato Regolamento, la durata della concessione sarà di anni a decorrere dal 10/08/1999.
	PAGAMENTI
	Il richiedente ha effettuato il versamento della somma di €, per le spese di istruttoria di cui all'art. 34 del Regolamento\;
	DEPOSITI E CONTRIBUTO IDRAULICO
·	Il richiedente, prima della sottoscrizione del disciplinare dovrà dimostrare di aver effettuato seguenti versamenti: a) € quale cauzione, di cui all'art. 35 del Regolamento\; (la cauzione è pari ad una annualità del canone dovuto, fatto salvo i casi di esenzione, e comunque non inferiore a quanto stabilito nella Tabella C di cui all'art. 93, comma 5ter, della L.R. 7/2003, come integrato e modificato dall'art. 73, comma 4, della l.r. 6/2005.) b) € quale contributo idraulico di cui all'art. 36 del Regolamento\;
16	DOMICILIO LEGALE
	Il domicilio legale è stato fissato nella sede del Comune di nel quale ricadono le opere di derivazione ovvero nel quale avviene l'utilizzazione dell'acqua derivata.
	L'Istruttore Il Responsabile del Procedimento
	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROCEDENTE
	VISTA la su estesa relazione istruttoria redatta in data dal Responsabile del Procedimento.



, lì, n	di Prot.	
	Il Dirigente del Servizio	Procedente
LENCO ALLEGATI (in duplice copia)		
 Domanda; Progetto; 		
3. Autorizzazione provvisoria all'esercizio d	ell'utenza:	
4. Ordinanza di istruttoria con relata di pubb	•	
5. Opposizioni e/o osservazioni;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6. Verbale visita locale di istruttoria;		
6. Verbale visita locale di istruttoria;7. Schema del Disciplinare;		
•		



Allegato E

PARTE V

(Derivazioni acque soggette a riconoscimento di diritto di antico uso)

Art. 62 – Comma 4

	Schema di relazione d'istruttoria
Oggetto: BACINO IDROGRAFICO Corpo idrico	Codice Codice
Domanda del	
RELAZIONE DI I	STRUTTORIA
DOMANDA	
Con domanda acquisita agli atti di ufficio al n(indicare i dati identificativi del richiedente) ha chi acqua dal corpo idrico (fiume/torrente/canale/ecc, località, Provincia di, nod. medi (l/s) di acqua per uso	esto il riconoscimento di antico diritto a derivare
idrico in Comune di ovvero senza restituzione delle acq	, località , Provincia di
PROGETTO La domanda è corredata da progetto del	a firma di
PARERI	
La citata domanda, unitamente ad una copia del p, con nota n del, del T.U. 1775/1933 e s.m.i., in ordine alla comp Piano di tutela delle acque e, in attesa dell'ap dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. De ovvero è dal Commissario "ad acta" come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152.	, per il parere di cui all'art. 7, comma patibilità della utilizzazione con le previsioni del oprovazione dello stesso, ai fini del controllo tto parere è stato espresso con nota n del di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933,
Una copia della domanda e del progetto è stata tras gestore dell'area protetta su cui ricadono in tutto o all'art. 164 del d.lgs. 152/2006. Il richiesto parere è	in parte le opere di captazione, per il parere di cui
ISTRUTTORIA	
L'avvio del procedimento istruttorio, è stato fatto: • mediante notifica al richiedente. (nel caso derivazio): • mediante pubblicazione dell'Ordinanza di istrutto del Comune di	oria, n del, sull'Albo Pretorio
Copia della Ordinanza è stata affissa per trenta gi	•

Copia della Ordinanza è stata comunicata:



_	al Comando Militare Centrale di Firenze; alla Giunta Regionale d'Abruzzo - Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa
	acqua;
	all'Autorità di Bacino competente;
	all'Amministrazione Provinciale di territorialmente competente;
-	all'Azienda Sanitaria Locale (se l'uso è destinato al consumo umano, all'industria alimentare per
	la fabbricazione di cibi e bevande destinate al consumo umano e alla pescicoltura); ad altri Enti interessati da individuare di volta in volta;
	al richiedente la concessione (solo nel caso in cui non sia eccessivamente oneroso).
Ι	La pubblicazione è avvenuta regolarmente presso il Comune di come da relativo referto.
Ι	Essa (non) ha dato luogo a nopposizioni, presentate da
. <u>-</u>	
j	La conferenza di servizi e la visita locale di istruttoria è stata effettuata in data, secondo il preavviso inserito nella ordinanza istruttoria.
i	In alternativa al precedente capoverso:
	La visita locale di istruttoria non è avvenuta in quanto è stata indetta presso il Servizio Procedente la conferenza dei servizi.
4	Alla visita locale di istruttoria, ovvero alla conferenza dei servizi, sono intervenuti i Sigg.:
]	Durante la visita locale di istruttoria, ovvero nel corso della conferenza di servizi, come risulta da relativo verbale del, sono state avanzate diverse osservazioni ed opposizioni da parte
	dei Sigg.:
-	, sulle quali si riferisce di seguito.
	DESCRIZIONE DELLE OPERE ESISTENTI
	ACCERTAMENTI LOCALI (nel caso di visita locale d'istruttoria)
	Come risulta dal verbale della visita locale di istruttoria, lo stato dei luoghi corrisponde alle previsioni del progetto ovvero si sono riscontrate le seguenti difformità:
	ECAME DELLE OPPOSIZIONI ED OSSEDVAZIONI DEDVICATIVE
	ESAME DELLE OPPOSIZIONI ED OSSERVAZIONI PERVENUTE
	Le opposizioni e le osservazioni regolarmente presentate sono le seguenti:
	Come risulta dal verbale della conferenza di servizi, è stato inoltre osservato quanto segue:



	merito alle dette opposizioni ed osservazioni il richiedente ha formulato le seguenti deduzioni me da verbale della conferenza di servizi e/o da memoria del:
In	merito alle opposizioni, osservazioni e deduzioni pervenute il Servizio Procedente osserva che:
Co	me risulta dal verbale della conferenza di servizi, è stato inoltre osservato quanto segue:
In	merito alle dette opposizioni, questo Servizio Procedente osserva che:
 A(CQUISIZIONE DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO PER LEGGE
_	
C	ONSIDERAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
	emesso quanto sopra, questo Servizio dichiara che:
	la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione dell'acqua del bacino idrografico di appartenenza ed è compatibile con il buon regime idraulico del corpo idrico senza particolari
2. 3.	garanzie a tutela dello stesso ovvero; le opere di derivazione risultano rispettose degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi; come attestato dalla documentazione allegata, si ritiene legittimo l'antico diritto della Ditta
3.	garanzie a tutela dello stesso ovvero; le opere di derivazione risultano rispettose degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi; come attestato dalla documentazione allegata, si ritiene legittimo l'antico diritto della Ditta a derivare la quantità di acqua nella misura di mod. massimi e di mod. medi che si riconosce ovvero non si può riconoscere in quanto; le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono compatibili in base ai dati del bilancio idrologico con gli obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano Tutela delle Acque ovvero non si
4.	garanzie a tutela dello stesso ovvero; le opere di derivazione risultano rispettose degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi; come attestato dalla documentazione allegata, si ritiene legittimo l'antico diritto della Ditta a derivare la quantità di acqua nella misura di mod. massimi e di mod. medi che si riconosce ovvero non si può riconoscere in quanto; le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono compatibili in base ai dati del bilancio idrologico con gli obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano Tutela delle Acque ovvero non si ritengono compatibili con tali obiettivi pertanto occorre adottare le seguenti variazioni alla derivazione; la restituzione delle acque avviene nel corpo idrico superficiale; senza (con) nocumento dello stesso e senza (con) pregiudizio del diritto dei terzi (pertanto si
 4. 6. 	garanzie a tutela dello stesso ovvero; le opere di derivazione risultano rispettose degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi; come attestato dalla documentazione allegata, si ritiene legittimo l'antico diritto della Ditta a derivare la quantità di acqua nella misura di mod. massimi e di mod. medi che si riconosce ovvero non si può riconoscere in quanto; le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono compatibili in base ai dati del bilancio idrologico con gli obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano Tutela delle Acque ovvero non si ritengono compatibili con tali obiettivi pertanto occorre adottare le seguenti variazioni alla derivazione; la restituzione delle acque avviene nel corpo idrico superficiale; senza (con) nocumento dello stesso e senza (con) pregiudizio del diritto dei terzi (pertanto si ritiene necessario apportare le seguenti variazioni); non occorrono speciali norme a salvaguardia dell'interesse pubblico e di beni interessati ovvero
 4. 6. 	garanzie a tutela dello stesso ovvero; le opere di derivazione risultano rispettose degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi; come attestato dalla documentazione allegata, si ritiene legittimo l'antico diritto della Ditta a derivare la quantità di acqua nella misura di mod. massimi e di mod medi che si riconosce ovvero non si può riconoscere in quanto; le portate da derivare, sopra specificate, si ritengono compatibili in base ai dati del bilancio idrologico con gli obiettivi quantitativi e qualitativi del Piano Tutela delle Acque ovvero non s ritengono compatibili con tali obiettivi pertanto occorre adottare le seguenti variazioni alla derivazione; la restituzione delle acque avviene nel corpo idrico superficiale; senza (con) nocumento dello stesso e senza (con) pregiudizio del diritto dei terzi (pertanto s ritiene necessario apportare le seguenti variazioni);



	10. l'addizionale regionale da richiedersi, a norma dell'art. 33 del Regolamento \ , risulta pari ad € ;
	11. i pareri acquisiti sopraelencati sono tutti quelli richiesti dalle vigenti disposizioni per la
	prosecuzione dell'utenza richiesta.
	GARANZIE, RICHIAMI A LEGGI E REGOLAMENTI (da adattare alle esigenze del caso)
	Nel disciplinare sono state riportate le clausole atte alla salvaguardia degli interessi pubblici e privati. Si è inoltre imposto l'obbligo di stabilire un caposaldo all'edificio di presa, alla vasca di carico e lungo il canale di scarico, di installare a proprie spese presso il canale di derivazione immediatamente a valle dello sfioratore o del regolatore di portata, mantenere ed esercitare per tutta la durata della concessione, un misuratore di portata autoregistratore (da stabilire le modalità) e trasmettere i relativi dati (da stabilire la periodicità) alla competente Autorità di Bacino e al Servizio della Regione Abruzzo demandato alla gestione del demanio idrico di cui all'art. 9 del Regolamento\
2	DURATA DELLA CONCESSIONE
	Ai sensi dell'art. 31 del citato Regolamento, la durata della concessione sarà di anni a decorrere dal 10/08/1999.
7	PAGAMENTI
	Il richiedente ha effettuato il versamento della somma di €, per le spese di istruttoria di cui all'art. 34 del Regolamento\;
	DEPOSITO CAUZIONE
	Il richiedente, prima dell'emissione del provvedimento di riconoscimento di diritto di antico uso, dovrà dimostrare di aver effettuato il versamento di € quale cauzione, ai sensi dell'art.
	35 del Regolamento\; (la cauzione è pari ad una annualità del canone dovuto, fatto salvo i casi di esenzione, e comunque non inferiore a quanto stabilito nella Tabella C di cui all'art. 93, comma 5ter, della L.R. 7/2003, come integrato e modificato dall'art. 73, comma 4, della l.r. 6/2005.)
	DOMICILIO LEGALE
	Il domicilio legale è stato fissato nella sede del Comune di nel quale ricadono le opere di derivazione ovvero nel quale avviene l'utilizzazione dell'acqua derivata.
	L'Istruttore Il Responsabile del Procedimento
	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROCEDENTE
	VISTA la su estesa relazione istruttoria redatta in data dal Responsabile del Procedimento,



E9	PRIME parere fa	vorevole alla	concessione	e della derivazio	ne d'acqua in	oggetto.	
	,1	ì	, n	di Prot.			
			t Vitaliana	II	Dirigente del	Servizio Procea	lente
EL	ENCO ALLEGAT	I (in duplice c	opia)				
2. 3. 4. 5. 6.	Domanda; Progetto; Ordinanza di istrut Opposizioni e/o os Verbale visita loca Schema del Provve Pareri e Nulla-osta	servazioni; le di istruttoria; edimento di rico	,		di	; ;	ja e
	Attestato di versan		del	della somma di €	per car	noni pregressi	(art.
9.	60, comma 6); Attestato di versan (art. 33 del Regola			della somma di €	per ad	dizionale regiona	le
10.	Attestato di versan (art. 34 del Regola	nento n	del	della somma di €	per sp	ese di istruttoria	
11.	Attestato di versan 35 del Regolament	nento n		della somma di €	per ca	uzione	(art.

Allegato F

Art. 22 - Comma 10

Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo

La relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo deve contenere:

- F.1. la relazione di regolare esecuzione dei lavori;
- F.2. la relazione idrogeologica;
- F.3. Prove di emungimento.

F.1. Relazione di regolare esecuzione dei lavori

Il direttore dei lavori riferisce sull'andamento generale dei lavori e descrive in modo dettagliato le opere eseguite.

In particolare la relazione deve fornire indicazioni su:

- l'attrezzatura impiegata nella perforazione e la natura dei fluidi eventualmente usati;
- la profondità raggiunta dalla perforazione;
- la profondità dell'opera di captazione;
- le modalità di allontanamento e smaltimento del materiale risultante dallo scavo;
- i diametri nominali di perforazione;
- i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
- l'esatta posizione ed il tipo di filtri utilizzati;
- la posizione degli isolamenti con la descrizione del materiale utilizzato (corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze) e della modalità di messa in opera con l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa installata o che si prevede di installare;
- la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

F.2. Relazione idrogeologica

Il professionista abilitato relaziona in merito all'assetto litostratigrafico ed idrogeologico ed in particolare descrive:

- la stratigrafia dei terreni attraversati;
- le modalità di effettuazione ed i risultati della prova a gradini di portata e, per le captazioni che prelevano acqua destinata al consumo umano e per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde, della prova a portata costante in discesa o in risalita (quest'ultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati);
- il regime ed il movimento naturale della falda, il suo equilibrio con le falde attigue, nonché la stabilità dei livelli piezometrici ed i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili.
- Circa lo svolgimento delle prove di emungimento (prove a gradini di portata e/o prove a portata costante in discesa o in risalita) devono essere allegate le seguenti informazioni:
- coordinate GAUSS-BOAGA, quota del piano-campagna e quota bocca pozzo s.l.m. della
- esecutori, data, informazioni specifiche sugli strumenti di misura utilizzati, sulla loro disposizione nei pressi dell'opera di captazione e sulle modalità di allontanamento delle acque captate durante la prova;
- presenza, tipologia, ubicazione e quote (piano-campagna e bocca pozzo) e caratteristiche di eventuali piezometri o pozzi di osservazione;



- tabelle e grafici tempi/abbassamenti nel pozzo e nei piezometri o pozzi di osservazione;
- formule di interpretazione e di calcolo adottate;
- risultati di eventuali misure di parametri chimico-fisici effettuate nel corso della prova;
- eventuali valutazioni con prove di laboratorio (granulometria, porosità ecc.);
- nel caso di prove eseguite con immissione di traccianti, dovranno essere fornite tutte le informazioni relative alle caratteristiche chimiche del tracciante stesso, al suo utilizzo, alla misurazione delle concentrazioni e all'interpretazione dei risultati di misura.

Con la prova di pozzo a gradini di portata deve essere individuata l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico, l'abbassamento specifico, il raggio di influenza del pozzo alla portata richiesta e la trasmissività dell'acquifero.

Con la prova di falda a portata costante deve essere determinata la tipologia idraulica dell'acquifero interessato dalla captazione e la distribuzione dei valori dei parametri idrodinamici che ne governano il comportamento.

Per i pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve inoltre essere allegata alla relazione finale la documentazione contenente il dimensionamento delle aree di salvaguardia ai sensi della normativa vigente.

Per i pozzi diversi da quelli sopraindicati sono valutate le caratteristiche chimiche delle acque prelevate con particolare riferimento ai parametri che potrebbero influire sull'uso previsto; in particolare, per quanto riguarda gli usi connessi all'allevamento del bestiame deve essere verificata l'idoneità dell'acqua secondo la normativa vigente; per gli usi agricoli di tipo irriguo sono indicati i contenuti di nitrati, nitriti e ammoniaca e, ove richiesto, di fitofarmaci.

F.3. Prove di emungimento

- a) Volumi di prelievo annui non eccedenti 2.000 m³: è sufficiente indicare il livello statico della falda
- b) Portata di prelievo da 1 l/s a 10 l/s, e per volumi di prelievo annui non eccedenti $28.000 \, m^3$ La relazione tecnica della prova di portata deve contenere l'indicazione dei livelli piezometrici registrati a falda indisturbata e sotto emungimento ed annessa prova di risalienza della falda con l'individuazione della portata critica di emungimento.

La prova di portata deve essere eseguita attraverso gradini con intervalli di tempo non inferiori a 6 ore e dovrà essere indicato l'orario di inizio prova, il tempo trascorso, il livello statico della falda e gli abbassamenti della falda.

- c) Portata di prelievo da 10 l/s a 30 l/s, e per volumi di prelievo annui non eccedenti 85.000 m³ La relazione tecnica della prova di portata dovrà fornire, oltre alle informazioni di cui al punto b), la seguente documentazione:
 - la curva degli abbassamenti [m] in funzione del tempo [s];
 - la curva degli abbassamenti [m] in funzione della portata Q [1/s];

La prova di portata deve essere eseguita attraverso gradini con intervalli di tempo non inferiori a 24 ore e dovrà essere indicato l'orario di inizio prova, il tempo trascorso, il livello statico della falda e gli abbassamenti della falda.

d) Portata di prelievo da 30 l/s a 100 l/s, e per volumi di prelievo annui non eccedenti i 280.000 m³ La relazione tecnica della prova di portata dovrà fornire, oltre alle informazioni di cui al punto c), gli abbassamenti indotti, all'atto dell'emungimento, nelle perforazioni che ricadono all'interno del cono di depressione del pozzo oggetto di concessione e, in assenza di queste, ove possibile, in uno o più piezometri appositamente perforati ed opportunamente ubicati in relazione alla situazione



idrogeologica, morfologica ed antropica locale. Inoltre, quando per l'emungimento della portata richiesta siano necessari più pozzi, oltre alle prove di emungimento sui singoli fori, dovrà esserne eseguita una (completa dei relativi controlli nelle perforazioni ricadenti all'interno del cono di depressione complessivo) che simuli le condizioni di prelievo più gravose.

La prova di portata deve essere eseguita attraverso gradini con intervalli di tempo non inferiori a 96 ore e dovrà essere indicato l'orario di inizio prova, il tempo trascorso, il livello statico della falda e gli abbassamenti della falda.

e) Portata di prelievo superiore a 100 l/s, e per volumi di prelievo annui eccedenti i 280.000 m³

La relazione tecnica della prova di portata deve essere analoga a quella indicata al punto d).

La prova di portata deve essere eseguita attraverso gradini con intervalli di tempo non inferiori a 240 ore e dovrà essere indicato l'orario di inizio prova, il tempo trascorso, il livello statico della falda e gli abbassamenti della falda.

Nel caso in cui le prove vengano eseguite con criteri diversi da quelli sopra indicati o comunque in contrasto con le comuni prescrizioni tecniche riportate in letteratura, dovranno esserne chiaramente esplicitate le motivazioni.



Allegato G Art. 29 – Comma 1; Art. 60 – Comma 13

(Derivazione di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o di trincee drenanti)

Schema di disciplinare

Ndi repertorio
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di
derivazione d'acqua da ¹
ad viso ³
in Comune di ² ad uso ³ assimilato alla classe d'uso CF/Partita IVA
richiesta da ⁴ CF/Partita IVA con istanza in data
Codice Univoco .
Quantità dell'acqua derivabile e luogo di captazione
(da utilizzare nel caso di una singola captazione)
La portata massima di prelievo concessa da derivare dal ⁵
La portata massima di prelievo concessa da derivare dal ⁵
è fissata in misura non superiore a mod (l/s) , per una portata media di prelievo pari a
mod. (l/s), cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a metri cubi
annui (m³/anno) , e di cui mod. (l/s) sono concessi in via precaria ⁸ .
(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiori all'unità)
La portata massima di prelievo complessiva concessa è fissata in misura non superiore a mod.
(l/s), per una portata media di prelievo complessiva pari mod (l/s) cui corrisponde il volume di prelievo massimo derivabile pari a m³/anno, e di cui mod (l/s)
sono concessi in via precaria ⁸ .
Il prelievo sarà così ripartito:
(da ripetere tante volte quanti sono i punti di prelievo)
1. da ⁵ in Comune di la nortata massima
1. da ⁵ in Comune di, la portata massima di prelievo mod (l/s) e la portata media di prelievo in mod (l/s), cui
corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a m³/anno
2
Art. 2
Uso dell'acqua derivata
Ai fini del calcolo del canone, la portata media di prelievo complessivamente derivata è così
ripartita:
1. mod (l/s) sono destinati all'uso ⁹
==
Indicare l'uso effettivo dell'acqua e la relativa portata media di prelievo, o il volume di prelievo annuo, o, nel caso di uso irriguo, la superficie in ettari. Nel caso di uso industriale occorre specificare anche il ciclo di utilizzazione e la
qualità delle acque se restituite. Nel caso di concessione rilasciata per usi diversi occorre specificare le quote di
ripartizione per ogni singolo uso sulla base delle quali è calcolato il canone:
Nel caso di concessione rilasciata ad uso promiscuo, così come definito nell'art. 3, comma 3 del Regolamento regionale
/ occorre specificare solo l'uso dell'acqua, per il quale è applicato il canone più elevato.



Nel caso di uso idroelettrico sostituire i precedenti capoversi con il seguente: Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri	
In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a chiloWatt (k $^{\prime\prime}$ ($Q^*h/102$).	W)
Art. 3	
Periodo in cui il prelievo è consentito	
La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo	<u> </u>
Art. 4 Luogo e modo di presa dell'acqua	
Le opere di presa dell'acqua dal <i>(torrente/finme/cavale/lago/ecc.</i>)	mo
Tali opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto (preliminare o definitivo) in de, firmato da e conservato agli atti dell'Amministrazione, fatte sale varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.	ata lve
Art. 5 Regolazione e misurazione della portata derivata	
Affinché non sia derivato un volume di acqua superiore a quello che si concede, il concessiona dovrà realizzare le seguenti opere:	ırio
Ai sensi della normativa nazionale e regionale, su prescrizione dell'Autorità Concedente, concessionario dovrà, a sua cura e spese, installare e mantenere in regolare stato di esercizio ido dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati aventi le seguenti caratteristiche tecnic	nei
I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità Concedente secondo i tempi e modalità così definiti Tale disposto potrà essere variato dall'Autorità Concedente per sopraggiunte necessità gestionali della risorsa idrica.	: le rità
Art. 6 Canale di carico/condotta di adduzione	
Il canale di carico/la condotta di adduzione, della lunghezza di metri sarà eseguito conformità al progetto di cui all'art. 4. Elencare tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazi dell'Autorità Concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque e la corrosione delle sponde, ove non previste	ioni
progetto. Nel caso di uso irriguo dovrà accennarsi, in luogo del canale di carico, ai canali principali e secondari di irrigazion si dovranno prescrivere, se necessario, gli interventi di piccola bonifica collegati con l'irrigazione. Tali interventi potranno essere richiesti dalla possibilità di dispersione nei canali della derivazione, come dall'eventuale sopre della falda freatica nei territori soggiacenti, in relazione anche alla natura dei terreni irrigati.	enti
Art. 7	
Luogo e modalità di restituzione/scarico	
Il canale/la condotta di restituzione/scarico nel (torrente/fiume/canale/lago/ecc.)	
si eseguirà in località	



Art. 8 Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità Concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico, della tutela ambientale, della sicurezza pubblica, dell'irrigazione, della navigazione, della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che si configurino come scarichi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, e le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa, previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.

Art. 9 Minimo deflusso vitale

Sulla base della normativa vigente, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata minima continua pari a mod. ____ (l/s _____). L'Autorità Concedente, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di revisione delle concessioni, si riserva la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

Art. 10 Dispositivi per il rilascio del minimo deflusso vitale

installare e gestire idonei dis	e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà positivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i disponibili per gli opportuni riscontri.
	edente non ritenga di imporre tale obbligo: allare e rendere funzionanti i manufatti fissi o regolabili descritti nel
	in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti. La corretta
funzionalità idraulica di ta	ali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove
sperimentali prima dell'avvi	o degli impianti, e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel
certificato di collaudo, e, ir	n tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si
presumano malfunzionament	i

In corrispondenza delle sezioni di prelievo e di rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 11 Garanzie a tutela dell'ittiofauna ¹³

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per i pesci, attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso continuo e costante di una quantità d'acqua sufficiente alla risalita medesima.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di cui all'articolo 4.

Art. 12 Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità Concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione promossi da terzi per il fatto della presente concessione.



Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del (fiume/torrente/canale/lago/ecc.) in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie alle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni interessati, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate nell'art. 18. Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino dei luoghi ovvero fino alla consegna delle stesse al demanio idrico. La quantità di mod. ___ (l/s ___) concessa in via precaria viene riservata dall'Autorità Concedente per soddisfare sopravvenute esigenze di approvvigionamento idrico da parte degli Enti preposti alla gestione delle risorse idropotabili. Il concessionario, per quanto sopra, senza pretendere alcun indennizzo per sottensione, è obbligato al rilascio di questa quantità su richiesta da parte dell'Autorità Concedente, che provvederà alla riduzione proporzionale del canone di cui all'art. 17. Art. 13 Vigilanza Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità Concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque momento sulla derivazione concessa. Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque. Art. 14 Termini per la presentazione del progetto esecutivo e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori Pena le sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà: a) presentare al Servizio Procedente il progetto definitivo delle opere inerenti la derivazione entro mesi _____ dalla data di notifica del provvedimento di concessione; iniziare i lavori entro mesi dalla data di cui alla lett. a), dando preavviso al Servizio Procedente del giorno fissato per l'inizio dei lavori;

- condurre a termine i lavori entro mesi dalla data di cui alla lett. a).
- L'eventuale proroga dei termini di cui sopra deve essere autorizzata dall'Autorità Concedente, previa apposita istanza da presentarsi prima della scadenza del termine da prorogare. La proroga dei suddetti termini non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo art. 17.
- Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Procedente. Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine dei layori, fatto salvo, beninteso, la realizzazione di eventuali opere di adeguamento.

Dichiarazione di conformità, certificato di collaudo delle opere e termine per la utilizzazione dell'acqua

Ultimati i lavori, il concessionario invierà al Servizio Procedente, in relazione alla tipologia delle opere realizzate, i seguenti documenti sottoscritti da tecnici abilitati:



- a) entro trenta giorni, una dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
- b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Entro mesi _____ dalla data di invio del certificato di collaudo, il concessionario dovrà, pena le sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua concessa.

L'intero articolo andrà omesso nel caso di concessione in sanatoria

Art. 16 Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni ______successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Nel caso di concessione in sanatoria la decorrenza dovrà essere fissata dal giorno in cui ha avuto inizio l'effettiva utilizzazione, per le grandi derivazioni, dalla data di inizio dell'esecuzione dei lavori per le piccole derivazioni.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le varianti che si rendessero necessarie per le mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, le opere della derivazione dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità Concedente, fatto salvo l'eventuale trasferimento al demanio idrico delle opere.

Nel caso di derivazione ad uso idroelettrico con una potenza nominale media superiore a 3.000 kW il secondo e il terzo capoverso del presente articolo andranno sostituiti dal seguente: "Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applica il disposto dell'articolo 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79"

Art. 17 Canone

Il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione dell'aconomica di euro relativo al periodo finale dell'avvenuto sul c/c postale 40205379 intestato a "Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico", specificando nella causale: il capitolo di entrata 32107, l'annualità e il codice univoco della derivazione.
Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, con le modalità di cui al precedente capoverso, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno detto canone sarà di euro in ragione di euro per (chiloWatt, litri al secondo o mc annui secondo l'uso della
derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione di conformità al progetto approvato delle opere eseguite, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata (o della potenza nominale) risultanti dalla dichiarazione medesima. Parimenti il canone può essere modificato qualora il concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via precaria, con decorrenza dalla successiva annualità solare.



Con le medesime modalità di versamento del canone, il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di cui all'art. 33 del Regolamento regionale ____/ ____, stabilita nella misura del 10% del canone dovuto.

Art. 18 Pagamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari attestati di versamento, di aver effettuato: a) il deposito, a titolo di cauzione, di cui all'art. 35 del Regolamento regionale, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima, della somma di euro, a favore della Regione Abruzzo, come attestato dal versamento effettuato in data; b) il versamento, per le spese di istruttoria di cui all'art. 34 del Regolamento regionale, della somma di euro, a favore dell'Autorità Concedente, come attestato dal versamento effettuato in data, c) il versamento del contributo idraulico di cui all'art. 36 del Regolamento regionale, della somma di euro, a favore della Regione Abruzzo, come attestato dal versamento effettuato in data,
Le clausole di cui alle lett. d), e), e f) vanno inserite solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in sanatoria
d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal e sino al 31/12/2000, corrispondenti a complessivi euro , a favore dello Stato, come attestato dal versamento effettuato in data ; e) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal e sino al , corrispondenti a complessivi euro , a favore della Regione Abruzzo, come attestato dal versamento effettuato in data ; f) il pagamento, a favore della Regione Abruzzo, dell'addizionale regionale, di cui all'art. 33 del Regolamento regionale, dovuta a partire dal e sino al , corrispondenti a complessivi euro , come attestato dal versamento effettuato in data
Le polizze di cui all'art. 37 del Regolamento regionale $_$ / $_$, devono essere presentate almeno dieci giorni prima la data di inizio dei lavori.
Art. 19 Soyracanone bacino imbrifero montano

Art. da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media annua superiore a 220 kW
La derivazione oggetto della presente concessione prevede opere di presa ¹⁵ situate nel bacino imbrifero montano, delimitato con decreto ministeriale del, n
Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere, a favore di
Il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato secondo le modalità di legge direttamente agli Enti interessati. Relativamente all'anno solare detto sovracanone sarà di euro in ragione di euro per chiloWatt di potenza nominale concessa. Citare le modalità previste dalla specifica normativa nazionale




Art. 20 Sovracanone annuo in favore degli enti rivieraschi

Boy I admind in May of a degri and 117 for about
Art. da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media annua superiore a 220 kW
Sono Enti rivieraschi della derivazione oggetto della presente concessione, le Province di e i Comuni di
Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere agli Enti rivieraschi, secondo le quote ad essi spettanti e che saranno definite con provvedimento della Regione Abruzzo, il sovracanone annuo complessivo pari a euro relativo al periodo 31 dicembre, calcolato in base all'energia prodotta annualmente e misurata dai contatori, diminuita di quella consumata nel raggio di Km 15 e divisa per il numero di ore di funzionamento medio dell'impianto e per il coefficiente medio di rendimento dell'impianto pari a con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone di cui all'art. 32 del Regolamento regionale/ (Il precedente capoverso va inserito solo per le concessioni a sanatoria)
Il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato secondo le modalità di legge direttamente agli Enti interessati. Relativamente all'anno solare detto sovracanone sarà di euro in ragione di euro per chiloWatt di potenza nominale tassabile.
Citare le modalità previste dalla specifica normativa nazionale
Art. 21 Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Art. 22 Domicilio legale
Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in
Tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'Autorità Concedente, dovrà trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua
Art. 23 Clausola di solidarietà
Articolo da inserire solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti
La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a:
Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi per intero, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)



¹ Nel caso di più punti di prelievo elencare tutti i corpi idrici interessati.

² In presenza di più punti di prelievo elencare tutti i Comuni interessati.

Indicare sia l'uso effettivo che la classe di uso relativa alla concessione.

Inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche.

⁵ Tipo di corpo idrico e relativa denominazione dedotta dalla Carta Tecnica Regionale.

 6 Esprimere sempre anche in lettere ogni cifra che indichi una portata, un volume o un importo.

⁷ Da non indicare in caso di uso idroelettrico.

8 Art. 25, comma 10 del Regolamento regionale ___;
9 Indicare l'uso effettivo dell'acqua.

¹⁰ Da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi oggetto della concessione.

Ad esempio specificare il periodo di tempo durante il quale il prelievo di acqua è finalizzato al solo fine di mantenere invasata la rete primaria.

12 Descrivere le opere.

¹³ Nel caso di sbarramenti che interrompono la continuità della corrente.

¹⁴ Per le grandi derivazioni il canone deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla data prevista di ultimazione dei

lavori, ovvero dalla data effettiva di inizio dell'utilizzazione.

15 Anche nel caso in cui, a ricadere nel bacino imbrifero montano, sia soltanto il massimo rigurgito a monte determinato

dalle opere di presa.

16 Indicare gli Enti cui spetta di diritto tale sovracanone, siano essi Comunità Montana, Consorzio Imbrifero Montano ovvero Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano in questione.



Allegato G

PARTE II

(Derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo)

Schema di disciplinare

N di repertorio
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di
derivazione d'acqua da ¹⁷ tramite pozzo/i n ubicato/i nel Comune di ¹⁸ , ad uso/i ¹⁹
tramite pozzo/1 n ubicato/1 nel Comune di ",
ad uso/1
ad uso/i ¹⁹ richiesta da ²⁰ CF/Partita IVA con istanza in data
Codice Univoco
Art. 1 Quantità dell'acqua derivabile e luogo di captazione
(da utilizzare nel caso di captazione singola)
La portata massima di prelievo concessa, derivabile dal pozzo ubicato in località in Comune di, è fissata in litri al secondo mod(l/s)^21 e la portata media di prelievo è fissata in mod (l/s), cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a metri cubi annui (m³/anno), e di cui mod (l/s) sono concessi in via precaria ⁸ .
(da utilizzare nel caso di un numero di pozzi superiore all'unità)
La portata massima di prelievo complessiva è fissata in 1/s e la portata media di prelievo complessiva in 1/s, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a m³/anno, e di cui mod (1/s) sono concessi in via precaria ⁸ . Il prelievo sarà così ripartito:
1. dal pozzo ubicato in Comune di la portata massima di prelievo l/s e la portata media di prelievo in l/s , cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a m³/anno 2
(da ripetere tante volte quanti sono i pozzi)
Art. 2 Uso dell'acqua derivata
Ai fini del calcolo del canone, la portata media di prelievo complessivamente derivata è così
ripartita:
1. 1/s sono destinati all'uso 22 2 23
Indicare l'uso effettivo dell'acqua e la relativa portata media di prelievo, o il volume di prelievo annuo, o, nel caso di uso irriguo, la superficie in ettari. Nel caso di uso industriale occorre specificare anche il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite. Nel caso di concessione rilasciata per usi diversi occorre specificare le quote di ripartizione per ogni singalo uso sulla base delle quali è calcolata il canone:



Nel caso di concessione rilasciata ad uso promiscuo, così come definito nell'art. 3, comma 3 del Regolamento regionale ___/__, occorre specificare solo l'uso dell'acqua, per il quale è applicato il canone più elevato.

Art. 3 Periodo in cui il prelievo e' consentito
La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo (indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione)
Art. 4 Modo di presa dell'acqua
L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto (preliminare o definitivo) in data firmato da e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondità pari a metri, costituito da una colonna di diametro pari a ²⁴ millimetri, dotata di n filtri del tipo compresi rispettivamente tra ²⁵ metri e cementazione con ²⁶ realizzata tra metri, dotato di pompa ²⁷
La testa del pozzo è collocata a metri al di sopra del piano di campagna.
(In caso di un numero di pozzi superiore all'unità) L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto (preliminare o definitivo) in data firmato da e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in n. pozzi, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: 1. pozzo n. profondità pari a metri , costituito da una colonna di diametro pari a millimetri, dotata di n. filtri del tipo compresi rispettivamente tra metri - e cementazione con realizzata tra metri , dotato di pompa La testa del pozzo è collocata a metri al di sopra del piano di campagna. 2
(da ripetere tante volte quanti sono i pozzi).
Art. 5 Misurazione del volume derivato
(Per i soggetti obbligati, all'atto del rilascio della concessione, ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati) 28 Ai sensi del Regolamento, il concessionario dovrà installare entro il gli strumenti di misura dei volumi prelevati descritti nel progetto di cui all'articolo 4, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità Concedente secondo tempi e modalità così definite
(Per i soggetti non obbligati, all'atto del rilascio della concessione, ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati) Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà, a sua cura e spese, installare, su prescrizione dell'Autorità Concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità Concedente secondo tempi e modalità così definite



Art. 6 Luogo di scarico o restituzione delle acque

Luogo di scarico o restituzion	ne delle acque
Dopo l'uso le acque sono convogliate nel ²⁹	in località,
nel Comune di, secondo le moda fatto salvo le varianti che verranno proposte col proget ammissibili.	lità indicate nel progetto di cui all'art. 4, tto definitivo e che saranno riconosciute
Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza de della normativa nazionale e regionale.	elle norme di tutela delle acque, ai sensi
Art. 7 Condizioni particolari cui e' sogg	etta la derivazione
Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a co comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la ci nell'interesse della tutela ambientale, della sicurezza e incolumità p indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle aci garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di quali a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste salvaguardia.	cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria ubblica e dell'igiene. In particolare andranno qui que che non configurino scarichi idrici, al fine di ità dei corpi idrici, e le eventuali prescrizioni poste
Art. 8 Riserve e garanzie da o	sservarsi
Il titolare della derivazione tiene sollevata ed indenne l'A molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclampresente concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendent all'art. 14. Il concessionario è responsabile delle opere fine ripristino dei luoghi ovvero fino alla consegna delle stes La quantità di mod (l/s) concessa in via precari per soddisfare sopravvenute esigenze di approvvigioname gestione delle risorse idropotabili. Il concessionario, prindennizzo per sottensione, è obbligato al rilascio dell'Autorità Concedente, che provvederà alla riduzione provvedera alla riduzione provvedera della riduzione provvedera della riduzione provvedera della riduzione provvedera alla riduzione provvedera della riduzione provveder	Autorità Concedente da qualunque danno o o od azione promossi da terzi a causa della i dalla concessione, oltre a quelle indicate no alla conclusione dei lavori di rimozione see al demanio idrico. Ia viene riservata dall'Autorità Concedente ento idrico da parte degli Enti preposti alla per quanto sopra, senza pretendere alcurili questa quantità su richiesta da parte
Art. 9 Vigilanza	
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il concessi verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o al effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di e necessari per il monitoraggio della falda.	tri Enti incaricati del controllo intendano da parte di personale della Pubblica
Art. 10 Termini per la presentazione del progetto esecutivo	o, per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozz	o)
Pena le sanzioni previste dalla legge, il concessionario de a) presentare al Servizio Procedente il progetto defientro mesi dalla data di notifica del provvediment	initivo delle opere inerenti alla derivazion



b) iniziare i lavori entro mesi dalla data di cui alla lettera a), dando preavviso al Servizio Procedente del giorno fissato per l'inizio; c) terminare i lavori entro mesi dalla data di cui alla lettera a). L'eventuale proroga (solo per le grandi derivazioni) dei termini di cui sopra deve essere autorizzata dall'Autorità Concedente, previa apposita istanza da presentarsi prima della scadenza del termine da prorogare. La proroga dei suddetti termini non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo art. 13. Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Procedente. (Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine lavori, fatto salvo,
beninteso, la realizzazione di eventuali opere di adeguamento)
Art. 11
Dichiarazione di conformità delle opere e termine per la utilizzazione dell'acqua
(da utilizzare solo nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)
Il concessionario, entro i successivi trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, invia al Servizio Procedente una dichiarazione, sottoscritta da professionisti abilitati per legge, di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione. Entro mesi dalla data di invio della dichiarazione di cui sopra, il concessionario dovrà, pena le sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.
(L'intero articolo andrà omesso nel caso di concessione in sanatoria, fatto salvo, beninteso, la realizzazione di eventuali opere di adeguamento) Art. 12
Durata della concessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione e' accordata per un periodo di anni successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.
Nel caso di concessione in sanatoria la decorrenza dovrà essere fissata dal giorno in cui ha avuto inizio l'effettiva utilizzazione, per le grandi derivazioni, dalla data di inizio dell'esecuzione dei lavori, per le piccole derivazioni.
Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.
Alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, le opere della derivazione dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario ed i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità Concedente in conformità dell'Allegato I del Regolamento regionale/, fatto salvo l'eventuale trasferimento al demanio idrico delle opere.
Art. 13 Canone
Il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione il canone di euro relativo al periodo 31 dicembre mediante versamento sul c/c postale 40205379 intestato a "Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico", specificando nella causale: il capitolo di entrata 32107, l'annualità e il codice univoco della derivazione.



in ragione di euro per (litri al secondo o m³/anno a seconda dell'uso della
derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della
derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione di
conformità al progetto approvato delle opere eseguite, contenente le caratteristiche definitive della
derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata
risultanti dalla dichiarazione medesima. Parimenti il canone può essere modificato qualora il
concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità di acqua concessa in via
precaria, con decorrenza dalla successiva annualità solare.
Con le medesime modalità di versamento del canone, il concessionario corrisponderà alla Regione
Abruzzo l'addizionale regionale, di cui all'art. 33 del Regolamento regionale/, stabilita
nella misura del 10% del canone dovuto,
Art. 14
Pagamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari attestati di versamento, di aver effettuato:
g) il deposito, a titolo di cauzione, di cui all'art. 35 del Regolamento regionale, a garanzia degli
obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti,
restituita al termine della concessione medesima, della somma di euro, a favore della Regione
Abruzzo, come attestato dal versamento effettuato in data ;
h) il versamento, per le spese di istruttoria di cui all'art. 34 del Regolamento regionale, della
somma di euro, a favore dell'Autorità Concedente, come attestato dal versamento effettuato in
idata,
i) il versamento del contributo idraulico di cui all'art. 36 del Regolamento regionale, della somma
di euro, a favore della Regione Abruzzo, come attestato dal versamento effettuato in data
Le clausole di cui alle lett. d), e), e f) vanno inserite solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in sanatoria
j) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal e sino al 31/12/2000, corrispondenti a
complessivi euro, a favore dello Stato, come attestato dal versamento effettuato in data;
k) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal e sino al, corrispondenti a complessivi
euro, a favore della Regione Abruzzo, come attestato dal versamento effettuato in data ;
l) il pagamento, a favore della Regione Abruzzo, dell'addizionale regionale, di cui all'art. 33 del
Regolamento regionale, dovuta a partire dal e sino al, corrispondenti a complessivi
euro, come attestato dal versamento effettuato in data
Le polizze di cui all'art. 37 del Regolamento regionale/_, devono essere presentate almeno
dieci giorni prima la data di inizio dei lavori.
Art. 15
Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.



Art. 16 Domicilio legale

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)



17 Elencare tutti i corpi idrici interessati dalla captazione e specificare il numero di pozzi per ogni corpo idrico.

18 Elencare tutti i Comuni interessati dalla captazione.

19 Indicare la/le classe/i di uso relativa/e alla concessione.

Inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche.

21 Esprimere sempre anche in lettere ogni cifra che indichi una portata, un volume o un importo.

22 Indicare l'uso effettivo dell'acqua.

23 Desire de la consessione.

Da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi oggetto della concessione.
 Nel caso di diametro variabile con la profondità dal piano campagna, indicare i valori massimi e minimi.
 Riportare gli intervalli di profondità in cui sono ubicati i filtri rispetto al piano campagna; da ripetere tante volte

quanti sono i filtri stessi.

26 Materiale utilizzato per la cementazione.

27 Descrivere le caratteristiche tecniche della pompa e la relativa potenza.

28 Captazione di acque sotterranee ad uso potabile e di produzione di beni e servizi.

²⁹ Indicare il corpo idrico recettore.



Allegato H

Schema di determina

DETERMINA n del		
OCCETTO: Ditta	, residente nel Comune di	alla località
Derivazione di acqua ad uso	dal corpo idrico	, and rooming
Domanda di concessione di deriva	azione acqua in data	
Codice univoco:/D/		
Codice univoco		
	L'AUTORITA' CONCEDENT	E
VISTO il Regolamento Regional	e n / recante la "Disciplina	dei procedimenti di concessione di
derivazione di acqua pubblica,	di riutilizzo delle acque reflue e d	i ricerche di acque sotterranee";
VISTA la legge 15.03.97, n. 59 e	relativi decreti attuativi;	
VISTO l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.		
VISTE le LL.RR. 72/99, 11/99, 7		
		sposizioni in materia di gestione del
Demanio Idrico di cui all	'art. 86 del D.Lgs. 112/98";	sposizioni in materia di gestione dei
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 1	152;	
VISTA l'istanza del , corr	edata dal progetto preliminare (ovverd	o definitivo) a firma di,
con la quale il Sig.	, ha chiesto la concessione di derivar	e dal corpo idrico (fiume, ecc.),
in località del Comu	me di (Prov.),la portata media di mod. (l/s_),
cui corrisponde un volume di p	relievo massimo pari a metri cubi :	annui (m³/anno), per uso
VISTA la relazione istruttoria n	del esperita a norma de	el Regolamento Regionale dal Servizio
Procedente dalla quale	e risulta che (non) sono state presenta	te opposizioni ed osservazioni da parte
dei seguenti Sigg.:	stroute one (non) delle blate processes	to opposizioni da observazioni da piare
1.	con nota del per far pres	sente che la derivazione in istruttoria è
	: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	sente che la derivazione in istruttoria è
2		
CONSIDERATO che la Ditta	rightedante le concessione he cont	rodedotto alle suddette opposizioni e
richieste con nota del;	;	
		ato di aver raggiunto delle intese con le
ditte, le qu	iali hanno dichiarato di rinunciare all	e opposizioni a suo tempo presentate a
condizione che	, opp	ure ha fatto presente che le opposizioni
non cono accoglibili in quento	•	
CONSIDERATO che in relazio	ne a quanto sopra, le richieste delle I	Ditte sono state
recepite nel Disciplinare del	, n di repertorio, nel qual	le, appunto, all'art, è convenuto
l'obbligo per il concessionario di	iovve	ero;
CONSIDERATO che la derivaz	zione in esame, in relazione alle disp	onibilità idriche accertate dall'Autorità
di Bacino con pare	ere del, non risulta in contra	sto con il bilancio idrico del pertinente
corpo idrico;		
CONSIDERATO che la deriva	izione in esame non contrasta con p	articolari ragioni di interesse pubblico
generale, giusto parere dell'Auto	rità Concedente Regionale n.	_ in data;
		contrasto con le indicazioni del Piano
	edotti che (non) riserva, per l'uso potal	



AVUTO RIGUARDO dei criteri per il rilascio della concessione di cui all'art. 25 del Regolamento Regionale n/;
RITENUTO, per quanto sopra considerato, che la istanza del possa essere accolta, stabilendo la portata media derivabile in mod, di cui mod da concedere in via precaria;
RITENUTO, altresì, che la nuova concessione avrà la durata di anni, decorrenti dalla data di emissione della presente determina ovvero dal, data di emissione della Determina n: del, con la quale è stata concessa l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori relativi alla derivazione in parola, ai sensi dell'art. 26 del suddetto Regolamento Regionale;
SENTITA la Regione Abruzzo – Direzione – Servizio Acque e Demanio Idrico, che con nota n del ha espresso parere favorevole ai fini fiscali;
VISTO il parere espresso dal Comitato consultivo tecnico amministrativo per le derivazioni e dighe di cui all'art. 94 della l.r. 7/2003 e s.m.i., con voto n del;
VISTO il nulla-osta n, del, emesso dall'Autorità Concedente, con il quale si è autorizzato il Servizio Procedente alla sottoscrizione del Disciplinare;
VISTO il Disciplinare n di repertorio, sottoscritto in data dal Sig, contenente gli obblighi e le condizioni ai quali deve essere vincolata la concessione;
DETERMINA
Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 258/00, è concesso a, residente in via del Comune di, di derivare acqua, ad uso, dal corpo idrico, in località, del Comune di, per una portata media di prelievo pari a mod(l/s), cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a metri cubi annui (m³/anno), di cui mod(l/s) sono concessi in via definitiva e mod(l/s) sono concessi in via precaria.
Art. 2
a) per grandi derivazioni e con autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere La concessione è accordata per anni (anche in lettere) successivi e continui decorrenti dal, data questa della Determina n di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare del n di repertorio, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € (anche in lettere), in ragione di € (anche in lettere) per modulo di acqua concessa e per mod. medi (anche in lettere) a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato nell'art del disciplinare per l'ultimazione dei lavori, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.42, n. 1434. Oltre al canone, la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di € (anche in lettere), pari al 10 per cento del canone dovuto. Qualora la derivazione, ancorché con opere non completamente ultimate, entri in funzione prima del detto termine, il canone corrispondente alla derivazione attuata decorrerà dalla data di entrata in funzione totale o parziale della derivazione stessa.
b) per grandi derivazioni senza autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere La concessione è accordata per anni (anche in lettere) successivi e continui decorrenti dalla data di emissione della presente Determina di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare del, n di repertorio, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € (anche in lettere), in ragione di € (anche in lettere) per modulo di acqua concessa e per mod. medi (anche in lettere) a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato



nell'art. __ del disciplinare per l'ultimazione dei lavori, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensì della legge del 18.10.42, n. 1434. Oltre al canone, la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di € (anche in lettere), pari al 10 per cento del canone dovuto. Qualora la derivazione, ancorché con opere non completamente ultimate, entri in funzione prima del detto termine, il canone corrispondente alla derivazione attuata decorrerà dalla data di entrata in funzione totale o parziale della derivazione stessa. c) per piccole derivazioni con autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere La concessione è accordata per anni ____ (anche in lettere) successivi e continui decorrenti dal questa della Determina n. ___ di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, subordinatamente _, n. __ di repertorio, che si approva, all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare del e verso il pagamento del canone annuo di € ____ (anche in lettere), in ragione di € ___ __ (anche in lettere) per modulo di acqua concessa e per mod. medi _____ (anche in lettere) a decorrere improrogabilmente dalla data della presente Determina, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.42, n. 1434. Oltre al canone, la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di € _ (anche in lettere), pari al 10 per cento del canone dovuto. d) per piccole derivazioni senza autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere La concessione è accordata per anni __ (anche in lettere) successivi e continui decorrenti dalla data della presente Determina, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare del , n. ____ di repertorio, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € lettere), in ragione di € ____ (anche in lettere) per modulo di acqua concessa e per mod. medi lettere) a decorrere improrogabilmente dalla data della presente Determina, anche se la Ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.42, n. 1434. Oltre al canone, la Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di € (anche in lettere), pari al 10 per cento del canone dovuto. Art. 3 Il versamento del canone annuo e dell'addizionale regionale, indicati nel precedente art. 2, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico - Cap. 32107". Detti introiti saranno imputati al capitolo 32107 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio

finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

I Dirigenti del Servizio Procedente e del Servizio Acque e Demanio Idrico sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all'esecuzione della presente Determina.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'Autorità Concedente



Allegato I

Art. 49 - Comma 5 Art. 54 - Comma 1 Art. 61 - Comma 3

Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo di acque sotterranee tramite pozzi

I titolari di pozzi che non chiedano di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 54, comma 3, sono tenuti agli adempimenti di seguito descritti, da realizzarsi a loro cura e spese nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità Concedente.

a) Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde

Il titolare del pozzo deve provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché alla chiusura permanente dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio Procedente.

Motivatamente l'Autorità Concedente può richiedere la sigillatura definitiva dell'opera secondo le modalità di cui alla successiva lett. b).

b) Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde

La chiusura del pozzo avviene sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falde.

Obiettivo dell'intervento è la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro, in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "in pressione" ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo.


Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:

- la successione litostratigrafica;
- lo schema attuale del pozzo;
- la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all'intervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;
- il tipo e le caratteristiche della boiacca impiegata;
- le modalità di iniezione;
- le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.

In mancanza di dati in ordine alla successione litostratigrafica e alle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di captazione, il progetto dovrà ipotizzare la situazione più sfavorevole ovvero che sussistano rischi di miscelazione tra le acque della falda freatica con quelle delle falde profonde dovuti alla possibile finestratura su diversi orizzonti nonché alla mancanza di una corretta cementazione e quindi procedere conseguentemente alla predisposizione del progetto di messa in sicurezza della falda.

Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:

- la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
- l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
- le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;



- l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.



Allegato L Art. 58 – Comma 8

Schema di provvedimento per le concessioni soggette a procedura semplificata

Corpo idrico	DETERMINA n del
della Ditta	BACINO IDROGRAFICO Codice
della Ditta	Corpo idrico Codice
Codice univoco:	Domanda del, acquisita agli atti di ufficio al n di prot. del,
Codice univoco:	della Ditta per la concessione soggetta a procedura semplificata per
VISTA la domanda del, acquisita agli atti d'ufficio al n di prot. del, con cui la Ditta, ha chiesto la concessione soggetta a procedura semplificata per derivare acqua dal corpo idrico, provincia di, in territorio del Comune di, località, Provincia di, provincia di, (per uso irriguo), do mod. massimi (l/s) e mod. medi(l/s) di acqua per irrigare ettari di terreno. (per l'uso industriale), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi), le mod. medi(l/s) di acqua per uso, (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n delovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA	derivare acqua ad uso in Comune di, località,
VISTA la domanda del, acquisita agli atti d'ufficio al n di prot. del, con cui la Ditta, ha chiesto la concessione soggetta a procedura semplificata per derivare acqua dal corpo idrico, provincia di, in territorio del Comune di, località, Provincia di, provincia di, (per uso irriguo), do mod. massimi (l/s) e mod. medi(l/s) di acqua per irrigare ettari di terreno. (per l'uso industriale), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi), le mod. medi(l/s) di acqua per uso, (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n delovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA	Provincia di
VISTA la domanda del	Codice univoco:/D/
con cui la Ditta	•
(per uso irriguo) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per irrigare ettari di terreno. (per l'uso industriale) mc annui (m³/anno), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA Art. 1	VISTA la domanda del, acquisita agli atti d'ufficio al n di prot. del,
(per uso irriguo) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per irrigare ettari di terreno. (per l'uso industriale) mc annui (m³/anno), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA Art. 1	con cui la Ditta, ha chiesto la concessione soggetta a procedura
(per uso irriguo) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per irrigare ettari di terreno. (per l'uso industriale) mc annui (m³/anno), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA Art. 1	semplificata per derivare acqua dal corpo idrico, in territorio del
(per uso irriguo) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per irrigare ettari di terreno. (per l'uso industriale) mc annui (m³/anno), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA Art. 1	Comune di, località, Provincia di,
terreno. (per l'uso industriale) mc annui (m³/anno), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale /; DETERMINA Art. 1	(per uso irriguo)
(per l'uso industriale) mc annui (m³/amo), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale /; DETERMINA Art. 1	mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per irrigare ettari di
mc annui (m³/anno), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale /; DETERMINA Art. 1	terreno.
mc annui (m³/anno), corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale. (specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale /; DETERMINA Art. 1	(per l'uso industriale)
(specificare il ciclo di utilizzazione e la qualità delle acque se restituite) (per altri usi) mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA Art. 1	mc annui (m³/anno) , corrispondenti alla portata media di l/s per uso industriale.
mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale /; DETERMINA Art. 1	
mod. massimi (l/s) e mod. medi (l/s) di acqua per uso (in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale /; DETERMINA Art. 1	(per altri usi)
(in caso di usi plurimi del totale dell'acqua derivata, indicare le quantità parziali per ciascun uso) VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n del ovvero è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n del; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA Art. 1	
è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota ndel; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale /; DETERMINA Art. 1	
è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota ndel; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA Art. 1	VISTO il parere positivo espresso dall'Autorità di Bacino con nota n
dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota ndel; CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale /; DETERMINA Art. 1	è dal Commissario "ad acta " di cui all'art. 7 comma 2 del R.D. 1775/1933 come sostituito
CONSIDERATO che la derivazione in esame non contrasta con particolari ragioni di interesse pubblico generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale/; DETERMINA Art. 1	dall'art. 96, comma del D.Lgs. 152/2006 con nota n. del :
generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data; VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale /; DETERMINA Art. 1	
Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale / ; DETERMINA Art. 1	generale, giusto parere dell'Autorità Concedente Regionale n in data;
Servizio Procedente; VISTO il Regolamento Regionale / ; DETERMINA Art. 1	VISTO il parere positivo espresso nella relazione istruttoria n del di questo
DETERMINA Art. 1	
Art. 1	VISTO il Regolamento Regionale/;
	DETERMINA
	Art. 1
Si autorizza, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi, ai sensi dell'art. 58 del	Si autorizza, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi, ai sensi dell'art. 58 del
Regolamento Regionale/, al Sig residente in	Regolamento Regionale/, al Sig residente in
Regolamento Regionale / , al Sig. residente in di derivare acqua, ad uso , dal corpo idrico	di derivare acqua, ad uso, dal corpo idrico



1	nella misura di mod. massimi (massimo mod $0,1$) e mod. medi, in base ai quali è calcolato il canone, per un volume annuo complessivo di mc (volume massimo 70.000 m ³ /anno).	
	Art. 2	
	Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni (massimo cinque) successivi e continui, decorrenti dalla data della determina di concessione.	
	Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.	
	Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse, a cura e spese del concessionario, le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità Concedente.	
	Art. 3 Art. 3	
	Il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il rateo del canone di € (indicare anche in lettere) relativo al periodo 31 dicembre, e la somma di € quale addizionale regionale, nella misura del 10% del rateo dovuto, mediante versamento sul c/c postale 40205379, intestato alla "Regione Abruzzo – Gestione Demanio Idrico", specificando nella causale: il capitolo di entrata 32107, l'annualità e il codice della derivazione,	
	Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato con le modalità di cui al precedente capoverso, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno detto canone sarà di € (indicare anche in lettere) in ragione di euro per (litri al secondo o mc annui a seconda dell'uso della derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.	
•	Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata risultanti dal certificato medesimo.	
	Con le medesime modalità di versamento del canone, il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di cui all'art. 33 del Regolamento Regionale, stabilita nella misura del 10% del canone dovuto, di anno in anno.	
	Detti introiti saranno imputati al capitolo 32107 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.	
	Art. 4	
	All'atto dell'emissione della presente determina, il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari attestati di versamento, di aver effettuato: a) il deposito, a favore della Regione Abruzzo, della somma di € (indicare anche in lettere), come da attestato di versamento in data, a titolo di cauzione, di cui all'art. 35 del Regolamento Regionale, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per	



е	ffetto	della	concessione,	somma	che	sarà,	ove	nulla	osti,	restituita	al	termine	della
concessione medesima;										-			

b) il pagamento, a favore dell'Autorità Concedente, della somma di € ____ (indicare anche in lettere), come da attestato di versamento in data _____, per le spese di istruttoria di cui all'art. 34 del Regolamento Regionale;

Art. 5

1. Regolazione e misurazione della portata derivata:

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Regolamento Regionale, la Ditta concessionaria, prima dell'attivazione della derivazione, dovrà installare, pena decadenza della concessione, e mantenere in regolare stato di esercizio, a sua cura e spese, i seguenti dispositivi di misurazione e regolazione delle portate e dei volumi derivati:

entro 3 mesi dalla data di notifica della presente Determina.

I dispositivi saranno collaudati dal Servizio Procedente.

I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità Concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

2. Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione:

(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico, della tutela ambientale, della sicurezza pubblica, dell'irrigazione, della navigazione, della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia).

3. Minimo deflusso vitale:

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata minima di l's______. Il Servizio Procedente, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di revisione delle concessioni, si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

4. Dispositivi per il rilascio del minimo deflusso vitale

Il concessionario, entro i termini di cui al punto 1, e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare e gestire idonei dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni riscontri.

(In alternativa, ove il Servizio Procedente non ritenga di imporre tale obbligo)

Il concessionario	dovrà installare e	rendere	e funzionanti i	manufatti	fissi o re	golabili de	escritti nel
progetto in data	, ir	n grado e	di assicurare il	rilascio ne	ei termini	stabiliti. I	La corretta



funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.)

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

5. Garanzie a tutela dell'ittiofauna

(Nel caso di sbarramenti che interrompono la continuità della corrente)

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per i pesci, attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso continuo e costante di un corpo d'acqua sufficiente alla monta medesima.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di cui all'articolo 4.

6. Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne il Servizio Procedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli artt. 3 e 4. Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino dei luoghi ovvero fino alla consegna delle stesse al demanio idrico.

7. Vigilanza

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che il Servizio Procedente, o altri Enti incaricati del controllo, intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.


COMUNICA

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., che nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il



termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente del Servizio Procedente



Allegato M Art. 60 – Comma 5

	Schema di provvedimento per il rilascio di autorizzazione provvisoria a derivare acque
	DETERMINA n del
	OGGETTO: Autorizzazione provvisoria all'esercizio delle derivazioni relative alle domande contenute nell'elenco n del Concessioni preferenziali di cui all'art. 60 del Regolamento regionale / Codice univoco:/D/
	IL SERVIZIO PROCEDENTE
	VISTO l'art. 4 del T.U. 1775/33 e s.m.i.;
	VISTO il D.P.R. 238/1999 concernente il "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 36/94";
	VISTA la L. 183/1989 contenente le "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
	VISTO gli artt. 86 e 89, lett. i), del D.Lgs. 112/1998;
	VISTO il il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;
	VISTE le LL.RR. 72/99, 11/99, 7/03, 15/04 e 6/05;
	VISTO il Capo IV della L.R. 7/03 contenente le "Disposizioni in materia di gestione del Demanio Idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/98";
	VISTO l'elenco n del nel quale sono indicate le domande procedibili volte ad ottenere la concessione preferenziale;
	ACCERTATA, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento / , la completezza delle singole domande;
	VERIFICATA per ciascuna domanda la congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato alla data del 10.08.1999 che alla destinazione dell'uso;
	RITENUTO che per le derivazioni preferenziali in oggetto ricorrono le condizioni per la autorizzazione in via provvisoria del prelievo in quanto le utilizzazioni in atto soddisfano le condizioni previste dal citato art. 60, comma 5, del Regolamento/;
	DETERMINA
•	per quanto in premessa: 1. l'autorizzazione all'esercizio provvisorio delle derivazioni di acqua di cui all'elenco n del che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni: a) Affinché non sia derivato un volume di acqua superiore a quello autorizzato, ciascun utente di cui al citato elenco, dovrà eseguire, se prescritte, le opere indicate nel medesimo. Ai sensi della normativa nazionale e regionale, su prescrizione dell'Autorità Concedente con successivo atto, l'utente dovrà a sua cura e spese installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei



dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati, nonché delle acque fluenti a valle delle opere di presa al fine di assicurare il minimo deflusso vitale in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità Concedente secondo tempi e modalità da questa definiti.

b) Il titolare della autorizzazione provvisoria a derivare acqua terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo e da ogni azione eventualmente promossi da terzi a seguito della presente autorizzazione. Tutte le opere necessarie, conseguenti alla presente autorizzazione, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corpo idrico, saranno eseguite e mantenute a carico dell'utente. L'utente è tenuto inoltre all'esecuzione, a sue spese, delle eventuali variazioni che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Concedente, siano necessarie per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o del bacino idrografico, dei canali, delle strade ed altri beni interessati, nonché dei diritti acquisiti da terzi in tempo anteriore all'autorizzazione. Tutte le spese correlate alla presente autorizzazione sono a carico dell'utente.

c)L'autorizzazione provvisoria è accordata fino alla emissione della determina di concessione di cui all'art. 60, comma 17, del Regolamento

- 2. Gli Autorizzati devono corrispondere alla Regione Abruzzo gli importi per il canone provvisorio e relativa addizionale regionale e quelli pregressi, che verranno quantificati con successivo atto dal "Servizio Acque e Demanio Idrico" della Regione Abruzzo.
- 3. Al "Servizio Acque e Demanio Idrico" della Regione Abruzzo è demandata l'esecutività degli aspetti finanziari, mentre al Servizio Procedente è demandata l'esecutività degli aspetti amministrativi e tecnici.
- 4. Il procedimento in oggetto si concluderà entro il termine di mesi dodici dalla data di perfezionamento dell'elenco di cui all'art. 60, comma 4, con provvedimento espresso a cura dell'Autorità Concedente (specificare Autorità ai sensi dell'art. 9). Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4bis, della l. 241/1990 e s.m.i.
- 5. Il presente atto verrà pubblicato, unitamente all'allegato elenco, all'Albo Pretorio del/i Comune/i di _______; ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della 1. 241/90 e s.m.i., tale atto costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto il cui Responsabile è il Sig. _______ tel. ______ fax _____ e mail ______ presso il cui Servizio sono depositate le domande e i relativi atti a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio Procedente



Allegato N Art. 62 – Comma 4

Schema di provvedimento per il riconoscimento di diritto di antico uso

DETERMINA n del _			
Oggetto: Riconoscimento di di Bacino idrografico Corpo idrico Codice univoco:/D/	ritto di antico uso Codice		
Corpo idrico	Codice		
Codice univoco:/D/			
	L'AUTORITA' CONC	CEDENTE	
VISTA la domanda del di (richiedente) acqua da (corpo idrico), località Codice univoco:/D/	per il riconosci	mento del diritto di a	intico uso a derivare
, localita	, Provincia	aı	
Codice univoco:/D/			
PRESO ATTO che		and the second s	
(per uso idroelettrico) la portata massima di prelievo lettere) e la portata media di putile di metri, la forza r con restituzione delle acque ne, Provincia di,	orelievo è pari a mod. mec notrice nominale di kW _ el corpo idrico	di (1/s) per per la produzion	produrre, con il salto le di energia elettrica,
(per uso irriguo) la portata massima di prelievo mod. medi (1/s) pe	è pari a mod (l/s _ r irrigare ettari di te) e la portata med	ia di prelievo è pari a
(per uso industriale) il volume di prelievo annuo è di mod (l/s) per acque se restituite)			
(per altri usi) la portata massima di prelievo mod. medi (l/s) pe	e è pari a mod (l/s _) e la portata med	ia di prelievo è pari a
(in caso di usi plurimi indicar	e le quantità derivate per	ciascun uso)	
RITENUTO che, dai docum ritenersi dimostrati l'antichit trentennio anteriore alla prom	à dell'utenza e l'eserciz	io continuo della der	
CONSIDERATO che, in segu quella richiesta ovvero è pari		piuti, la quantità dell'a	cqua derivata è pari a
VISTO il parere positivo espr Procedente		toria n° del	, redatta dal Servizio



VISTO il Regolamento Regionale ____\ ___;

	DETERMINA
	DETERMINA
]	Art. 1 Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 ett. a) oppure b) e dell'art. 3 del T.U. 1775/33, al Sig, residente in, il diritto di derivare acqua ad uso, lal corpo idrico, nella misura di mod. massimi e mod. medi
. (dal corpo idrico in Comune di , località ,
	Provincia di, nella misura di mod. massimi e mod. medi (indicare anche il volume di prelievo nel caso di uso industriale)
	Art. 2
	L'acqua dovrà continuare ad essere derivata come per il passato senza apportare alcuna modifica alle opere di presa, utilizzazione e restituzione.
	(oppure)
	Entro mesi dalla data di notifica della Determina di riconoscimento, il richiedente dovrà modificare le opere in base: • alla relazione illustrativa del a firma • agli elaborati progettuali del a firma Il richiedente dovrà produrre il certificato di regolare esecuzione delle nuove opere.
	And the state of t
	Art. 3 L'Autorità Concedente si riserva la facoltà di ingiungere apposite opere modulatrici atte ad assicurare che non sia derivato un volume di acqua superiore a quello che si riconosce. Tali opere, se prescritte, dovranno essere eseguite nel perentorio termine che verrà all'uopo assegnato.
	(oppure) entro mesi dalla data di notifica della determina di riconoscimento il richiedente dovrà presentare al Servizio Procedente il progetto delle opere modulatrici, che saranno tali da assicurare che non sia derivato un volume d'acqua superiore a quello che si riconosce. Esse dovranno essere eseguite entro mesi dalla data di approvazione del progetto, e saranno attestate dal relativo certificato di regolare esecuzione delle opere.
	Art. 4
	L'utenza come sopra riconosciuta sarà soggetta al pagamento del canone annuo anticipato
	di €, in ragione di € per ettaro irrigato, importo calcolato per ettari
	(oppure) di €, in ragione di € per mod., importo calcolato per la portata media di prelievo pari a mod di acqua ad uso irriguo a bocca tassata.
	(oppure) di €, in ragione di € per kW, importo calcolato in base alla potenza media nominale di kW, calcolata in base alla portata media di prelievo pari a mod e al salto utile di metri
	(oppure)



di €, in ragione di € per mod. (per l'uso industriale il mod. corrisponde a 3.000.000 m³/anno), ad uso industriale, importo calcolato in base al volume di prelievo annuo pari a m³/annoequivalenti a mod.
(specificare le modalità del ciclo di utilizzazione delle acque e, se restituite, le caratteristiche qualitative delle acque reflue rispetto a quelle prelevate)
(oppure) di €, in ragione di € per mod., importo calcolato in base alla portata media di prelievo pari a mod ad uso
Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto del certificato di regolare esecuzione delle opere, in relazione agli elaborati progettuali contenenti le caratteristiche definitive della derivazione e in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata (o della potenza nominale) risultanti dal certificato medesimo.
Il concessionario corrisponderà alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale di cui all'art. 33, di €, stabilita nella misura del 10% del canone dovuto.
 Il versamento del canone annuo e dell'addizionale regionale, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: "Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico – Cap. 32107".
Detti introiti saranno imputati al capitolo 32107 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.
Art. 5 Prima dell'emissione della presente determina, l'utente ha dimostrato, con la produzione di regolari attestati di pagamento, di aver effettuato: a) il versamento in data, a favore della Regione Abruzzo, della somma di €, a titolo di cauzione di cui all'art. 35, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima; b) il versamento in data, a favore dell'Autorità Concedente, della somma di €, per spese di istruttoria di cui all'art. 34; c) il versamento in data, a favore dello Stato, della somma di €, per canoni dovuti per il periodo dal 10.08.1999 al 31/12/2000; d) il versamento in data, a favore della Regione Abruzzo, della somma di €, per canoni dovuti a decorrere dal 01/01/2001 sino al; e) il versamento in data, a favore della Regione Abruzzo, della somma di €, come addizionale regionale, di cui all'art. 33, dovuta dal 01/01/2005 al
Art. 6 L'utenza come sopra riconosciuta potrà durare fino al e alla scadenza sarà rinnovata qualora persistano i fini della derivazione o non ostino ragioni di pubblico interesse. In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Demanio idrico ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare l'utente a rinnoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per ripristinare l'alveo, le sponde e le arginature nelle condizioni richieste dal

UDU.UTIV. ALMENIA HARANDUNUU



Art. 7

L'esercizio dell'utenza riconosciuta è regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento __ \
__ e, in particolare, dalle ulteriori condizioni ed obblighi:

1. Regolazione e misurazione della portata derivata:

Il concessionario dovrà a sua cura e spese installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità Concedente secondo tempi e modalità di cui all'art. 7, comma 8, del Regolamento.

2. Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione:

(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico, della tutela ambientale, della sicurezza pubblica, dell'irrigazione, della navigazione, della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che configurino scarichi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia).

3. Minimo deflusso vitale:

Sulla base della normativa vigente, il concessionario è tenuto a lasciar defluire a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di l's _____.

L'Autorità Concedente, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di revisione delle concessioni, si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

4. Dispositivi per il rilascio del minimo deflusso vitale

Il concessionario, entro ______e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare e gestire idonei dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni controlli.

(In alternativa, ove l'Autorità concedente non ritenga di imporre tale obbligo)

Il concessionario dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti fissi o regolabili descritti negli elaborati progettuali del ______, in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di regolare esecuzione delle opere - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovrà essere ubicato un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

5. Garanzie a tutela dell'ittiofauna

U.M.E.W.W. 1894/1931



(Nel caso di sbarramenti che interrompono la continuità della corrente)

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per i pesci, attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso continuo e costante di un corpo d'acqua sufficiente alla monta medesima.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità agli elaborati progettuali di cui all'art. 2.

6. Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità Concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione promosse dai terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume/torrente/canale/lago/ecc. _______ in dipendenza della riconosciuta derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni interessati, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli artt. 4 e 5. Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino dei luoghi ovvero fino alla consegna delle stesse al demanio idrico.

7. Vigilanza

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità Concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., che nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

L'Autorità Concedente



Art. 31 - Comma 1

Durata massima delle concessioni

(ex art. 21 del t.u. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni)

CLASSE DI USO	Durata massima (anni)
Consumo umano	30
Irriguo - A bocca libera	40
Irriguo - A bocca tassata	40
Idroelettrico	30
Industriale - Piccola derivazione	30
Industriale - Grande derivazione ²	15
Pescicoltura	30
Antincendio	30
Civile	30
Igienico	30
Autolavaggio	30

Volume derivato inferiore a 3.000.000 mc/anno ² Volume derivato superiore a 3.000.000 mc/anno



SCHEDA I

Art. 5 – Comma 2 Art. 6 – Comma 5 Art. 32 – Comma 7

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE UTILIZZAZIONI IN ATTO

(N.B. Nei casi rinnovo della concessione, cambio di titolarità della concessione e varianti alla concessione, la scheda va compilata solo nelle parti che hanno subito modifica rispetto a quella originaria.)

A. IDENTIFICAZIO	ONE DELLA DERIVAZIONE							1		
Bacino Idrografico (denominazione)		Codice ¹								
Sottobacino (denominazione)		Codice								
Regione (denominazione)	ABRUZZO	Codice ²								
Corpo idrico (denominazione)	2 - 27 2 - 2 22 22	Codice ³								
Comune (denominazione)		Codice ⁴								
Località (denominazione)										
Derivazione (denominazione - facoltativa)		Codice⁵								
	un area naturale protetta (ex art. (ai sensi della Direttiva 92/43/CE		/91 ed	l ex l	eggi	regio	onali	in m	ateria	a) e

Bacino Idrografico: Codice SINA

² Regione: Codice ISTAT

³ Corpo idríco: Codice attribuito dalla Regione

⁴ Comune: Codice ISTAT

⁵ Derivazione: Codice univoco attribuito dalla Regione



Data della domanda¹ Autorità concedente² Numero protocollo² Data² Data scadenza³ Eventuali obblighi di rilascio Status amministrativo della derivazione⁴	Denominazione del concessionario	
Numero protocollo ² Data ² Data scadenza ³ Eventuali obblighi di rilascio	Data della domanda ¹	
Data ² Data scadenza ³ Eventuali obblighi di rilascio	Autorità concedente²	
Data scadenza ³ Eventuali obblighi di rilascio	Numero protocollo²	
Eventuali obblighi di rilascio	Data ²	
	Data scadenza³	er effektive er et en
Status amministrativo della derivazione ⁴	Eventuali obblighi di rilascio	
States animalistative della dell'alleme	Status amministrativo della derivazione ⁴	

CLASSE DI USO	Unità di Misura	Quantità di acqua o potenza nominale o volumi in base ai quali è stabilito il canone	Canone di concessione
Consumo umano	mod		
Irriguo a bocca tassata	mod		
Irriguo a bocca non tassata	ha		
Idroelettrico ⁵	KW		2.4
Industriale	mod ⁶		
Pescicoltura	mod		
Antincendio	mod		
Civile	mod		
Igienico	mod.		
Autolavaggio	mod		
Domestico	mod		Non dovuto

<sup>Data della domanda di concessione di derivazione, o di rinnovo, o di riconoscimento, o di concessione preferenziale, o di rinuncia
I dati richiesti sono relativi all'atto amministrativo con cui è stata rilasciata o rinnovata la concessione di derivazione o con cui è stato dato corso all'istruttoria, o con cui è stata formalizzata la decadenza o il mancato rinnovo o la rinuncia.

Data scadenza della concessione o della licenza temporanea.</sup>

⁴ Distinguere tra: in corso di esercizio; in corso di rinnovo; in corso di fistruttoria; in corso di riconoscimento; assentita non ancora in

esercizio, assentita ma temporaneamente limitata o sospesa.

5 Al fine della determinazione della potenza nominale di un impianto idroelettrico si fa riferimento al più generale tipo di impianto, con derivazione a pelo libero, tutti gli altri tipi, più semplici, possono, in definitiva, ricondursi ad esso come casi particolari. a) Definizioni

H_n [m] - Salto nominale (definizione convenzionale): dislivello fra i "peli morti" subito a monte della condotta forzata (cioè nella vasca di carico) e subito a valle del condotto in pressione che segue la macchina (cioè all'inizio del canale di restituzione);

restituzione);

γ = ρ, g [m⁻³] - Peso specifico: peso dell'unità di volume, in cui:

γ = ρ, g [m⁻³] - Densità: massa contenuta nell'unità di volume pari a 1000 kg m⁻³;

γ [m s⁻²] - Modulo dell'accelerazione di gravità. Nel territorio italiano può assumersi il valore costante di 9,806 m s⁻²;

γ _n - Potenza nominale: potenza calcolata mediante il salto nominale:

b) Formula da utilizzare per il calcolo della potenza nominale: $\mathbf{P}_n = \gamma \mathcal{Q} H_n$ [W] ⁶ Per l'uso industriale il mod equivale a 3.000.000 di metri cubi annui.



CI. GENERALITÀ

Numeri dei punti di presa	<u>.</u> .
Numero dei punti di restituzione	
Caratteristiche della derivazione distinguendo tra	
piccola derivazione e grande derivazione	
C2. OPERA DI PRESA¹	
	ann an tar 1910 an
Presa (denominazione)	Codice ²
Provenienza delle acque derivate ³	
Portata media annua di derivazione ⁴	
Volume annuo di derivazione ⁴	
Portata massima di derivazione ⁴	
Eventuale portata minima di rispetto (MDV) ⁵	
Caratteristiche tecniche dell'opera di derivazione ⁶	
Presenza di strumenti di misura e loro conformità rispetto ai requisiti definiti dalla Regione ⁷	
Altre informazioni	

Distribuzione delle portate medie e massime di derivazione⁴ nel periodo di riferimento (nel caso di concessioni di portate variabili nel corso dell'anno):

	PERIC	DO DI	RIFEF	UMEN	TO:								
ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORE MEDIO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q _{med} (m ³ /s)													
Q _{max} (m ³ /s)													

¹ Nel caso la concessione preveda più punti di presa, compilare la scheda per ogni punto.

² Inserire il codice identificativo per ogni punto di presa definito dalla regione

⁶ In particolare occorre specificare:

invasate, la capacità utile del serbatoio di regolazione; nel caso di acque sotterranee, i caratteri idrogeologici dell'acquifero interessato.

³ Specificare se da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da corpo idrico sotterraneo, da sorgente, da riutilizzo di acque reflue depurate, ecc.

4 Le informazioni vanno desunte dal disciplinare di concessione

⁵ Portata di Minimo Deflusso Vitale, intesa quale portata da garantire immediatamente a valle dell'opera di derivazione.

nel caso di acque superficiali, se la derivazione è ad acqua fluente o con invaso, indicando, in presenza di acque

⁷ Gli strumenti di misura si riferiscono sia alle portate derivate che alle portate rilasciate a valle dell'opera di presa per garantire il Minimo Deflusso Vitale.



CI/LOCALIZZAZIONE/GEOGRAFICA DEL PUNTO DI PRESA

UTENTE:	*		
OGGETTO:			
CODICE UNICO		-	

		Foglio I.G.M.I.
(H)		
	000	Quadrante (I, II, III, IV)
COORDINATE GEOGRAFICHE	(TAVOLETTE I.G.M.I.1:25.000)	
EOC	3.M.	Settore 8 (NE, SE, NO, SO)
TE G	TE I.	
VII	LET	Latitudine (°, ', ")
OORE	AVO	
ď	(T	Longitudine (°, ', ")

	UTM WGS84 UTM ED50
	Fuso 33 Coordinata X
COORDINATE METRICHE	Coordinata Y
LE ME	Coordinata 1
DINA.	GAUSS-BOAGA
O. C.	Fuso Est
응	Coordinata X
	,
1	Coordinata Y
	, , ,

REGIONE ABRUZZ	ó
	i di
1	

C4/OPERA DIRESTITUZIONE

Restituzione	Codice ²			
(denominazione)	Codice		 	
Modalità con cui avviene la restituzione			 	
Portata media annua di restituzione ³				
Volume annuo di restituzione ³				
Portata minima di restituzione ³				
Eventuale portata minima di restituzione ³				
Presenza di strumenti di misura e loro conformità				
rispetto ai requisiti definiti dalla Regione			 	
Altre informazioni				
L		 	 	

Distribuzione delle portate medie e minime di restituzione³ nel periodo di riferimento (nel caso di concessioni di portate variabili nel corso dell'anno):

	PERIO	PERIODO DI RIFERIMENTO:														
ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORE MEDIO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
Q _{med} (m ³ /s)																
Q _{min} (m ³ /s)																

C5. CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE ACQUE RESTITUITE

Indicare le eventuali sostanze presenti nell'acqua restituita e che alterano le caratteristiche delle acque prelevate

	VALORI LIMITE EMISSIONE											
NOME DELLA SOSTANZA	PERIODO DI RI	FERIMENTO:										
	Concentrazione (mg/l)	Quantità scaricata per unità di tempo (massa di sostanza/anno)										
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											

Nel caso la concessione preveda più punti di restituzione, compilare la scheda per ogni punto.
 Inserire il codice identificativo per ogni punto di restituzione definito dalla Regione.
 Le informazioni vanno desunte dal disciplinare di concessione.

REGIONE ABRUZZO

C6/LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL PUNTO DI RESTITUZIONE

UTENTE:
OGGETTO:
CODICE UNICO

	Foglio I.G.M.I.
H (Quadrante (I, II, III, IV)
COORDINATE GEOGRAFICHE (TAVOLETTE I.G.M.I.1:25.000)	
EOGI F.M.I.	Settore 8 (NE, SE, NO, SO)
COORDINATE GEOGRAFIC (TAVOLETTE I.G.M.I.1:25.0	
RDIN OLE	Latitudine (°, ', ")
COO]	
	Longitudine (°, ', ")

	UTM WGS84 UTM ED50
F=1	Fuso 33
133	Coordinata X
RC	
	Coordinata Y
COORDINATE METRICHE	, , ,
AT	
Nig	GAUSS-BOAGA
l g	Fuso Est
8	Coordinata X
	Coordinata Y
	,
1	1



C. MONTORAGGIO DELLA DERIVAZIONE

DI. OPERA DI PRESA¹

Presa (denominazione)							Codi	ce²					
Portata media a Volume annuo								-					
Portata massim	a annua	effettiv	amente	deriva	ıta								
Distribuzione de riferimento:	lle porta	ite med	ie e me	nsili e 1	massim	e mens	ili effet	tivameı	nte deri	vate ne	l period	lo di	-
	PERIC	DO DI	RIFEF	UMEN	TO:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · ·		-			
II	MEDIO							-					
ELEMENTI CARATTERISTIC	VALORE MEDIO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Q med (m ³ /s)							-						
Q max (m ³ /s)	####												
$Q_{min}(m^3/s)$.###	1.4	1111	14.1	r ad								
D2. OPERA I	DI RES	TITUZ	IONE ³										
Restituzione (denominazione)				-		Codice ⁴							
Portata media					a.								
Volume annuo													
Portata massin	na annua	ı effetti	vament	e restit	uita								
Distribuzione de	elle port	ate med	lie e me	ensili e	massin	ne mens	sili effe	ttivame	nte rest	ituite n	ell'ann	o solare	: :
	PERIC	DO DI	RIFER	UMEN	TO:								
ELEMENTI CARATTERISTICI	VALORE MEDIO	Gеппаio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
표당	>	ľΩ	H H	🗵	{	×	ľΘ	1	दें	S	ΙŌ	ž	ΙĀ

 Q_{med} (m^3/s) Q_{max} (m³/s)

 $Q_{min}(m^3/s)$

###

###

¹ Nel caso la concessione preveda più punti di presa, compilare la scheda per ogni punto.
2 Inserire il codice identificativo per ogni punto di presa definito dalla regione
3 Nel caso la concessione preveda più punti di restituzione, compilare la scheda per ogni punto.
4 Inserire il codice identificativo per ogni punto di restituzione definito dalla regione



Art. 60 - Comma 4 J. SCHEDA II

ELENCO DELLE DOMANDE DI CONCESSIONI PREFERENZIALI (Art. 4 del R.D. 1775/1933)

and	posta		101	14	-11	50	10	ua.	00	 			 		 									 	
Eventuale continuations	canone		CU	L		0																			
Eventuali	realizzare													-							Lingson			 340488	
Comune e Iocalità	opera di presa																			-					
Provincia	opera ai presa																	- 4							-11
Volume	annuo derivato (mc/anno)																								
Portata derivata	(l/s) per singolo uso																								
,	Uso/i																		- Marie Carrie						
Tipologia	di Derivazione			-			-																•		
	idrico																								
Bacino	idrografico																								
,	Indirizzo										- Limbon					Litera									
Legale rappresentante	Cognome e	Munic								- Control of the Cont							5								
1	fiscale o Partita IVA																								
Совпоте с	Nome o Persone Giuridiche																					***************************************			
	Codice	Ť										Ī									j				